



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE / SPECIALISTICA IN
ECONOMIA E DIRITTO**

TESI DI LAUREA

**"IFRS 9. Valutazione degli impatti sul bilancio e sui sistemi IT delle
banche"**

RELATORE:

CH.MO PROF. FABRIZIO CERBIONI

LAUREANDO: ENZO CIPRIETTI

**MATRICOLA N.
1104055**

ANNO ACCADEMICO 2017 – 2018

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere.

Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

Firma dello studente

INDICE

| | |
|---|------------|
| INTRODUZIONE | 4 |
| CAPITOLO 1 – Il principio IAS 39 | 9 |
| 1.1 - Introduzione | 9 |
| 1.2 - Classificazione e misurazione delle attività e passività finanziarie | 12 |
| <i>1.2.1 Misurazione successiva delle attività e passività finanziarie</i> | <i>16</i> |
| 1.3 - Riclassificazione delle attività finanziarie e passività finanziarie | 20 |
| 1.4 - Riduzione di valore delle attività finanziarie | 22 |
| 1.5 - Aspetti critici legati all’applicazione del principio IAS 39 | 27 |
| CAPITOLO 2 – Il principio IFRS 9: Classificazione e misurazione delle attività e passività finanziarie. | 33 |
| 2.1 - Introduzione | 33 |
| 2.2 - Classificazione e misurazione delle attività e passività finanziarie | 36 |
| <i>2.2.1 Il Business Model Test</i> | <i>39</i> |
| <i>2.2.2 SPPI Test</i> | <i>41</i> |
| <i>2.2.3 Classificazione degli strumenti di capitale e delle passività finanziarie</i> | <i>44</i> |
| <i>2.2.4 Misurazione successiva delle attività e passività finanziarie</i> | <i>45</i> |
| 2.3 - Riclassificazione delle attività finanziarie e passività finanziarie | 48 |
| 2.4 - Classificazione e misurazione. Principali differenze con lo IAS 39 e analisi delle principali implicazioni | 53 |
| <i>Cenni Critici</i> | <i>57</i> |
| CAPITOLO 3 – Il principio IFRS 9: Riduzione di valore delle attività finanziarie | 63 |
| 3.1 - Introduzione | 63 |
| 3.2 - Riduzione di valore delle attività finanziarie: il nuovo modello dell’IFRS 9 | 67 |
| <i>3.2.1 Determinazione delle perdite attese</i> | <i>69</i> |
| <i>3.2.2 Criteri di Staging Allocation</i> | <i>71</i> |
| <i>3.2.3 Disposizioni in merito alla rappresentazione delle informazioni nel bilancio d’esercizio</i> .. | <i>74</i> |
| 3.3 - Riduzione di valore delle attività finanziarie: Principali differenze con lo IAS 39 e analisi delle principali implicazioni | 76 |
| <i>Cenni Critici</i> | <i>79</i> |
| CAPITOLO 4 – Impatti dell’IFRS 9 sul bilancio e sui sistemi IT delle banche | 82 |
| 4.1 - Introduzione | 82 |
| 4.2 - Il “second impact assessment” della European Banking Authority: analisi di impatto sui sistemi gestionali. | 83 |
| 4.3 - Il “second impact assessment” della European Banking Authority: analisi di impatto sul bilancio e sui coefficienti patrimoniali. | 87 |
| 4.4 - Analisi empirica degli impatti sul bilancio e sui coefficienti patrimoniali di una banca. .. | 93 |
| <i>4.4.1 Analisi del bilancio e principali assunzioni</i> | <i>93</i> |
| <i>4.4.2 Risultati dell’analisi di simulazione</i> | <i>99</i> |
| CONCLUSIONI | 103 |
| BIBLIOGRAFIA | 110 |

INTRODUZIONE

Lo scopo di tale elaborato è quello di analizzare le disposizioni dei principi contabili internazionali che regolano la complessa materia degli strumenti finanziari. Ad oggi, i principi attualmente in vigore emananti dallo Standard Setter Internazionale IASB¹ sono: l'International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), l'International Accounting Standard 32 (IAS 32) e l'International Financial Reporting Standard 7 (IFRS 7).

Nello specifico, il principio contabile IFRS 9 si occupa di definire le modalità di contabilizzazione e misurazione, il principio IAS 32 fornisce le definizioni di attività e passività finanziarie e detta disposizioni riguardanti le modalità di esposizione in bilancio e, infine, l'IFRS 7 detta disposizioni riguardanti le informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa di bilancio con l'obiettivo di garantire la trasparenza ai vari *stakeholder* aziendali.

Pur effettuando alcune considerazioni in merito ai principi contabili IAS 32 e IFRS 7, l'elaborato si focalizza sulle disposizioni in materia di contabilizzazione e misurazione degli strumenti finanziari dell'IFRS 9, principio contabile che è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e che sostituisce integralmente le disposizioni del “vecchio” principio contabile International Accounting Standard 39 (IAS 39).

Come già accennato, la materia degli strumenti finanziari è molto complessa, sia per quanto riguarda la comprensione delle norme in materia di contabilizzazione e misurazione degli strumenti finanziari sia con riferimento alla comprensione di tutti gli interventi di modifica di tali disposizioni attuate dallo IASB (e omologate dall'Unione Europea) dall'entrata in vigore nel nostro ordinamento fino ai giorni nostri.

Prima di effettuare ogni tipo di considerazione è necessario evidenziare che il regolamento UE 1606/2002 rappresenta il “capostipite” dell'introduzione nel nostro ordinamento dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Tale necessità aveva lo scopo di condurre un'armonizzazione delle norme contabili tra i paesi appartenenti all'Unione Europea, garantendo un elevato livello di trasparenza e di comparabilità dei bilanci e, di conseguenza, un efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e dei mercati interni².

Il citato regolamento prevedeva l'obbligo per le società quotate appartenenti all'Unione Europea di applicare gli IAS/IFRS ai bilanci consolidati (a partire dall'anno 2005) nonché l'opzione per gli stati membri di estendere l'applicazione anche ai bilanci individuali e ai bilanci

¹ Acronimo di: International Accounting Standard Board.

² Balducci, D., Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS, Edizioni FAG, Milano, 2007. Pag 107

consolidati e individuali delle altre società non quotate. In Italia, l'opzione è stata esercitata tramite il decreto legislativo n°38/2005 il quale ha esteso l'obbligo di applicazione degli IAS/IFRS anche ai bilanci individuali e consolidati di banche ed enti finanziari vigilati dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea a partire dall'anno 2006 (2005 con riferimento ai bilanci consolidati).

Il testo dei principi contabili IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea è stato ufficializzato con un nuovo regolamento della Commissione Europea (regolamento n°1725/2003 del 29/09/2003) il quale riporta il testo integrale di tutti i principi contabili IAS/IFRS emanati fino a quel momento dallo IASB (nonché le interpretazioni a tali principi emanate dal SIC³) ad eccezione, però, dei principi contabili internazionali IAS 39 e IAS32.

Le ragioni della Commissione Europea di non omologare tali principi sono espone nel considerando n°4 del citato Regolamento 1725/2003 il quale recita che "l'esistenza di principi di elevata qualità riguardanti gli strumenti finanziari (compresi i derivati) è importante per il mercato europeo dei capitali. Tuttavia nei casi dello IAS 32 e dello IAS 39 le modifiche attualmente previste sono così importanti che è appropriato non adottare questi principi in questa fase"⁴.

La Commissione Europea infatti, spinta dalle pressioni esercitate dai maggiori esponenti delle banche europee e da taluni esponenti degli organi di vigilanza ha deciso di non omologare tali principi facendo emergere l'elevata capacità di tale organo di influenzare lo standard setter internazionale (IASB) affinché emani principi contabili maggiormente conformi alle aspettative ed agli interessi europei⁵. Le maggiori preoccupazioni di tali esponenti erano incentrate in particolare su taluni aspetti del principio IAS 39 che riguardavano la necessità di circoscrivere l'ambito di applicazione della possibilità data alle imprese di misurazione al *fair value* degli strumenti finanziari (in moda da ridurre comportamenti opportunistici di utilizzo di tale metodo di misurazione da parte delle imprese e l'eccessiva volatilità del conto economico) nonché la necessità di riformulare le norme in materia di *macro-hedging*, giudicate eccessivamente penalizzanti e in alcuni punti controverse.

Pur rilevando le problematiche poc' anzi citate la stessa Commissione Europea, spinta anche da esigenze di trasparenza e dalla necessità di concludere il processo di armonizzazione dei principi contabili internazionali, ha provveduto in un secondo momento ad omologare i principi contabili IAS 32 e IAS 39 (rispettivamente con il Regolamento 2237/2004 e il Regolamento

³ Acronimo di: Standard Interpretation Comitee (SIC)

⁴ Regolamento CE n°1725/2003 della Commissione, considerando n°4.

⁵ De Bellis, M., La regolazione dei Mercati Finanziari, Saggi di diritto amministrativo, Guffrè Editore, 2012. Pag 357.

2086/2004) anche se, con riferimento a quest'ultimo, esso è stato omologato con “*carve out*” ossia senza i due paragrafi riguardanti le disposizioni inerenti la possibilità di misurazione al *fair value* degli strumenti finanziari (*fair value option*) e le norme in materia di macro copertura degli strumenti finanziari (*macro-hedging*). La Commissione Europea, infatti, aveva dichiarato che tale scelta di applicare il “*carve out*” sarebbe stata solo temporanea, in attesa che lo IASB emanasse un emendamento al principio IAS 39 in modo da risolvere gli aspetti controversi poc'anzi citati⁶.

Tale “potere” di decidere in merito all'applicabilità dei principi contabili internazionali nella loro interezza è attribuita alla Commissione dall'articolo 3 del già citato Regolamento n°1606/2002. Tramite il “*carve out*” applicato alle disposizioni del principio IA39, la Commissione si è limitata a cancellare alcune parti del principio senza però aggiungere nuove disposizioni; in tal modo, infatti, si sarebbe comportata come uno *standard setter* inficiando il tentativo di raggiungimento dell'obiettivo di massima convergenza delle disposizioni in materia di informativa finanziaria a livello mondiale⁷.

Conscio delle problematiche che caratterizzavano il principio contabile IAS 39 e a seguito delle pressioni esercitate dalla Commissione Europea, lo IASB ha emesso due successivi emendamenti al principio IAS 39: il primo contenente disposizioni in materia di macro-hedging (in data 31 marzo 2004) e il secondo contenente disposizioni in materia di possibilità di misurazione degli strumenti finanziari al *fair value* (*fair value option*). La Commissione Europea, tuttavia, ha provveduto ad omologare solo il secondo dei due emendamenti citati con l'emanazione del Regolamento n°1864/2005.

Gli anni successivi sono stati caratterizzati da ulteriori emendamenti emanati dallo IASB e da sempre più accesi dibattiti riguardanti la necessità di miglioramento della qualità dei principi contabili che, insieme all'avvento della crisi finanziaria internazionale del 2007-2008 che ha avuto pesanti conseguenze sul sistema finanziario ed economico mondiale, hanno portato lo IASB ad intraprendere un lungo percorso di sostituzione integrale del principio IAS 39.

La crisi finanziaria, infatti, ha definitivamente imposto la necessità di cambiamento dell'ormai più volte emendato principio IAS 39 il quale, insieme a talune norme in materia di regolamentazione prudenziale, è stato accusato dalla critica e dai maggiori esponenti delle istituzioni finanziarie, di aver contribuito ad aumentare gli effetti negativi di tale crisi

⁶ Armstrong, C., S., Barth, M., E., Jagolinzer, A., D., Riedl, E., J., Market Reaction to the Adoption of IFRS in Europe, Accounting Review, Forthcoming, 2009. Pag 11.

⁷ Granata, E., IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè, 2007. Pag 138.

finanziaria, in particolare con riferimento alle disposizioni del principio che si occupano di fornire i criteri per la misurazione delle rettifiche di valore sulle attività finanziarie.

Conscio delle problematiche che caratterizzavano lo IAS 39, lo standard setter internazionale (IASB) ha intrapreso un lungo processo di sostituzione di tale principio durato circa 5 anni (2009- 2014), che si è concluso con l’emanazione da parte dello stesso IASB del principio contabile IFRS 9 in data 24 luglio 2014.

Oltre ad analizzare nel dettaglio le disposizioni del nuovo principio contabile, nell’elaborato si è ritenuto necessario descrivere brevemente le disposizioni del “vecchio” principio IAS 39, con il fine di individuare ed analizzare le problematiche del principio che hanno portato lo IASB ad una sua integrale sostituzione.

Il primo capitolo dell’elaborato ha proprio questa funzione, verranno affrontate le disposizioni dello IAS 39 inerenti la classificazione degli strumenti finanziari nell’appropriata categoria contabile e le logiche di misurazione degli stessi nel bilancio alla data di rilevazione iniziale e alle successive date di *reporting*, nonché le disposizioni in merito all’eventuale riclassificazione degli strumenti finanziari da una categoria contabile all’altra. Particolare attenzione verrà data alle disposizioni che si occupano della misurazione delle rettifiche di valore delle attività finanziarie, in quanto esse rappresentano una delle cause che hanno portato lo IASB alla decisione di modifica di tale principio contabile. L’ultimo paragrafo, invece, si occupa di descrivere e analizzare gli aspetti critici di tale principio contabile evidenziati dai maggiori esponenti delle istituzioni finanziarie e della critica mondiale.

Nel secondo capitolo, dopo aver descritto brevemente il lungo processo di riforma dell’ormai più volte citato principio contabile IAS 39, ci si occupa di descrivere le nuove disposizioni in materia di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari dettate dal nuovo principio contabile IFRS 9, avendo cura di evidenziare le differenze con il principio IAS 39 e gli aspetti critici più rilevanti che sono stati individuati dalla letteratura scientifica. Di questi ultimi punti se ne occupa l’ultimo paragrafo.

Il terzo capitolo ha la funzione di descrivere le disposizioni dell’IFRS 9 in materia di rettifica del valore delle attività finanziarie (c.d. *impairment*). Si è scelto di dedicare un intero capitolo alla descrizione delle nuove metodologie di *impairment* delle attività finanziarie in quanto rappresentano la parte più rilevante e la più complessa dell’intero principio contabile. L’aspetto più rilevante di tali nuove disposizioni consiste nell’essere incentrate su una logica di perdita attesa (*Expected Credit Losses*) che sostituisce la logica di perdita subita (*Incurred Loss*) del principio contabile IAS 39, considerata dalla maggior parte della critica una delle principali cause che hanno amplificato gli effetti negativi della crisi finanziaria a causa del riconoscimento

troppo tardivo delle rettifiche di valore nei bilanci. Anche in questo caso, si è scelto di dedicare un paragrafo volto alla descrizione delle principali differenze con il principio IAS 39 e all'analisi delle criticità rilevate nell'introduzione del nuovo modello di impairment dell'IFRS 9.

Il quarto ed ultimo capitolo dell'elaborato ha lo scopo di comprendere gli impatti delle disposizioni del principio contabile sui sistemi gestionali e sui bilanci bancari. Per farlo, si è fatto riferimento ad uno studio condotto dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) effettuato su un campione composto da circa 50 istituti bancari appartenenti all'Unione Europea. In generale, dopo una breve introduzione, viene data evidenza delle maggiori problematiche che gli istituti bancari hanno affrontato al fine di rendere le proprie procedure e i propri sistemi conformi alle nuove regole del principio contabile IFRS 9. Inoltre, sempre sulla base dell'indagine condotta dall'EBA, vengono forniti alcuni dati in merito agli impatti sui bilanci e sui requisiti di vigilanza prudenziale imposti dalla normativa di Basilea III causati, in particolare, dalle nuove disposizioni in materia di *impairment* delle attività finanziarie.

L'ultimo paragrafo del capitolo in oggetto, si pone l'obiettivo di comprendere quali possono essere gli impatti delle nuove disposizioni in materia di *impairment* su una banca italiana di piccole dimensioni appartenente al credito cooperativo italiano, proponendo un'analisi quantitativa sulla propria situazione patrimoniale. Nello specifico, attraverso una simulazione d'impatto, è stato stimato il possibile impatto delle maggiori rettifiche di valore che dovranno essere effettuate dalla banca sul bilancio di esercizio di prima applicazione del principio contabile nonché gli effetti delle stesse sui propri coefficienti di vigilanza prudenziale.

CAPITOLO 1 – Il principio IAS 39

1.1 - Introduzione

Il principio contabile IAS 39 è stato concepito per affrontare, insieme ai principi contabili internazionali IAS 32 e IFRS 7, la materia degli strumenti finanziari. Mentre gli ultimi due principi contabili citati sono attualmente in vigore, lo IAS 39 è stato sostituito nella sua totalità dal principio contabile IFRS 9 partire dal gennaio 2018.

Con il fine di individuare l'ambito di applicazione del principio in oggetto, si rende necessario definire che cosa si intende per strumento finanziario e, in particolare per attività e passività finanziaria. Come già accennato, tali concetti sono definiti dal principio contabile internazionale IAS 32 secondo il quale uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dà origine ad una attività finanziaria per una entità e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità. Nello specifico, a norma dello IAS 32 un'attività finanziaria⁸ può essere costituita da:

- disponibilità liquide;
- diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra impresa;
- diritti contrattuali a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli o uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra impresa;
- un contratto che può essere estinto tramite strumenti rappresentativi del capitale dell'entità ed è un contratto non derivato per il quale l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti di capitale della stessa entità oppure è un contratto derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi del capitale della stessa entità.

Ai fini della definizione di attività finanziaria è di notevole importanza sottolineare che non ha alcuna rilevanza la forma tecnica, la scadenza e le modalità di acquisizione dello strumento⁹.

Una passività finanziaria¹⁰, di contro, viene definita dallo stesso principio come un'obbligazione contrattuale a:

- consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra impresa o;

⁸ International Accounting Standard Board. IAS 32, paragrafo 11

⁹ Parbonetti, A., I principi contabili internazionali. 1° edizione università. Roma: Carrocci Editore. 2010. Pag 91.

¹⁰ International Accounting Standard Board. IAS 32, paragrafo 11

- a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente sfavorevoli.

Inoltre, una passività finanziaria può emergere a seguito della stipula di un contratto che può essere estinto tramite strumenti rappresentativi del capitale dell'entità ed è un contratto non derivato per il quale l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti di capitale della stessa entità oppure è un contratto derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi del capitale della stessa entità.

Con il termine strumento rappresentativo di capitale, invece, si intende qualsiasi contratto che rappresenti una partecipazione residua nell'attivo di un'altra impresa al netto di tutte le proprie passività o, in sostanza, una partecipazione nel patrimonio netto dell'impresa¹¹.

Data la definizione di strumento finanziario appena riportata, è possibile descrivere il perimetro di applicazione dello IAS 39. Nello specifico, lo stesso principio indica che le proprie disposizioni devono essere applicate da tutte le entità e con riferimento a tutti i tipi di strumenti finanziari (individuati secondo le disposizioni del principio IAS 32) ad eccezione di¹²:

- partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 (Bilancio consolidato e separato), IAS 28 (Partecipazioni in società collegate) o IAS 31 (Partecipazioni in joint venture)¹³;
- contratti di leasing che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 17¹⁴;
- diritti e obbligazioni derivanti dai piani relativi ai benefici ai dipendenti (trattati secondo le disposizioni dello IAS 19 - Benefici ai dipendenti).
- diritti e obbligazioni che sorgono ai sensi di un contratto assicurativo che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 (contratti assicurativi).

Individuato l'ambito di applicazione, la contabilizzazione di tali strumenti finanziari nel bilancio di esercizio può essere riassunta in cinque fasi rilevanti¹⁵:

- individuazione del momento in cui l'attività o la passività finanziaria deve essere contabilizzata (iscrizione iniziale);

¹¹ International Accounting Standard Board. IAS 32, paragrafo 11

¹² International Accounting Standard Board. IAS 39, paragrafo 1

¹³ Si sottolinea, tuttavia, che i suddetti principi prevedono alcune eccezioni a tale disposizione dello IAS 39 indicando che alcune partecipazioni in controllate, collegate, e Joint Ventures debbano essere contabilizzate secondo le disposizioni del principio IAS 39;

¹⁴ Tuttavia, tali contratti sono soggetti alle regole di eliminazione contabile e di *impairment* delle attività finanziarie del presente principio IAS 39.

¹⁵ Parbonetti, A., I principi contabili internazionali. 1° edizione università. Roma: Carrocci Editore, 2010. Pag 93

- valutazione iniziale e valutazione successiva alla prima iscrizione dello strumento finanziario le quali dipendono dalla categoria contabile di appartenenza;
- l'eventuale riclassificazione dello strumento da una categoria contabile ad un'altra (con annessa individuazione delle condizioni e dei limiti connessi a tale operazioni);
- determinazione delle condizioni e circostanze che causano l'eliminazione contabile (derecognition);
- e, infine, l'identificazione delle circostanze e delle tecniche che permettono di determinare una eventuale perdita di valore subita dallo strumento finanziario (*impairment test*).

Tali "fasi" verranno trattate dai paragrafi seguenti in un primo momento in modo descrittivo in modo da fornire al lettore un quadro generale della disciplina e, in un secondo momento, in modo critico con l'obiettivo di descrivere le criticità e le problematiche connesse all'applicazione delle disposizioni del principio IAS 39.

1.2 - Classificazione e misurazione delle attività e passività finanziarie

Come già accennato nel paragrafo introduttivo, il principio IAS 39 disciplina l'area riguardante la classificazione e la misurazione degli strumenti finanziari, stabilendo quattro categorie di contabilizzazione delle attività finanziarie e due categorie di contabilizzazione delle passività finanziarie. Ognuna di esse permette di identificare le modalità di gestione e di misurazione degli strumenti classificati al proprio interno.

In generale, a norma del principio, un'attività o una passività finanziaria devono essere rilevate nello stato patrimoniale dell'impresa esclusivamente quando quest'ultima diviene parte del contratto e dei relativi obblighi che ne derivano; tuttavia, se si tratta di transazioni “*regular way*”, il principio conferisce la possibilità all'impresa di effettuare la rilevazione iniziale alla data di negoziazione o di regolamento¹⁶ ma la metodologia scelta deve essere utilizzata coerentemente per tutti gli acquisti e per tutte le vendite di attività finanziarie appartenenti alla medesima categoria contabile¹⁷.

In merito al criterio di rilevazione iniziale dello strumento finanziario, sia che si tratti di attività che di passività finanziaria, esso deve essere misurato al *Fair value* (il quale, al momento della rilevazione iniziale, coincide normalmente con il prezzo di transazione) al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili¹⁸. Il principio, tuttavia, contempla l'ipotesi in cui il *fair value* iniziale dello strumento finanziario non coincida con il prezzo pagato (o ricevuto); in questi casi, lo strumento finanziario deve essere iscritto nello stato patrimoniale al *fair value*, stimato tramite l'utilizzo di tecniche di valutazione¹⁹.

Al momento della prima iscrizione dello strumento finanziario nel bilancio, è necessario stabilire la categoria contabile di appartenenza determinata sulla base delle modalità di gestione individuate dal management e delle caratteristiche proprie dell'attività o passività finanziaria. Si ritiene necessario sottolineare che la scelta di classificare uno strumento finanziario in una categoria contabile piuttosto che in un'altra è particolarmente delicata considerando che da essa

¹⁶ Per “data di negoziazione” si intende il momento nel quale l'impresa si impegna ad acquistare o vendere un determinato strumento finanziario (ovvero quando diviene parte delle clausole contrattuali dello strumento), invece, per “data di regolamento” si intende la data di effettivo trasferimento dello strumento finanziario.

Il principio IAS 39, tuttavia, al paragrafo AG56 precisa che nel caso di contabilizzazione alla data di regolamento, l'impresa deve rilevare nel conto economico (se lo strumento è classificato nella categoria di misurazione al fair value nel conto economico) o nella riserva OCI (se lo strumento è classificato nella categoria contabile “Attività finanziarie disponibili per la vendita”) qualsiasi variazione nel fair value dell'attività finanziaria che si è verificata nel periodo intercorrente tra le due date. La regola appena citata non si applica alle attività finanziarie valutate al costo oppure al costo ammortizzato.

¹⁷ Roscini Vitali, F., Vinzia, M.A., *Fair value per l'applicazione degli IAS*. Nuova edizione aggiornata con il D.Lgs. 38/2005. Milano: Il Sole 24 ore. Pag 145

¹⁸ Tuttavia, per le attività e passività finanziarie classificate nelle categorie di misurazione al fair value nel conto economico (FVTPL), la misurazione iniziale avviene al *Fair value* non considerando eventuali costi di transazione; tali costi, infatti, dovranno essere immediatamente contabilizzati nel conto economico.

¹⁹ International Accounting Standard Board, IAS 39, par AG64

dipende il metodo di misurazione dello strumento finanziario e che, a seguito dell'iscrizione iniziale, lo IAS 39 permette la riclassificazione di uno strumento finanziario solo al soddisfacimento di stringenti requisiti.

Per quanto riguarda le attività finanziarie, le categorie di contabilizzazione nel bilancio sono: “Attività finanziarie misurate al *Fair value* nel conto economico (Fair Value Through Profit & Loss)”, “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza (Held To Maturity)”, “Finanziamenti e crediti (Loans & Receivables)” e, in ultimo, “Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available For Sale)”. Con riferimento invece alle passività finanziarie, esse possono essere contabilizzate dall'entità in due categorie contabili: “Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato” o “Passività finanziarie misurate al *fair value* nel conto economico”.

La prima categoria contabile che si vuole analizzare riguarda quelle attività finanziarie (nella forma di strumenti di debito e di capitale) che devono essere misurate al *Fair value* nel conto economico (FVTPL). I criteri che ne permettono la classificazione all'interno di tale categoria sono²⁰:

- lo strumento finanziario deve essere posseduto ai fini di negoziazione, dove, con tale termine, si indicano quelle attività finanziarie che devono essere acquisite o detenute dall'entità con il fine principale di venderle o di riacquistarle a breve o che devono essere parte di un portafoglio di identificate attività finanziarie che sono gestite con una strategia volta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo o, ancora, devono essere uno strumento finanziario derivato (sempre che esso non sia stato designato come efficace strumento di copertura);
- l'esercizio da parte dell'entità dell'opzione di misurazione al *Fair value* rilevato nel conto economico per una determinata attività finanziaria o gruppi di attività finanziarie (*Fair value Option*).

A norma dello IAS 39 (par 9) l'entità, tramite l'esercizio della *fair value option*, può designare uno strumento di debito o uno strumento di capitale²¹ nella categoria di misurazione al *fair value* a conto economico soltanto al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'esercizio della “*fair value option*” consente di ottenere informazioni più significative, poiché elimina o riduce notevolmente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (c.d. asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione delle attività e passività o dei relativi utili e perdite su basi diverse;

²⁰ International Accounting Standard Board. IAS 39, paragrafo 9

²¹ Ad esclusione di uno strumento di capitale non quotato e il cui *fair value* non possa essere determinato in maniera attendibile (si veda IAS 39 par. 9)

- l'attività finanziaria è un contratto ibrido che contiene uno o più derivati incorporati e soddisfa determinati criteri indicati dal principio (che dovrebbero essere altrimenti scorporati secondo la regola generale dello IAS 39);
- l'esercizio della "*fair value option*" consente di ottenere informazioni più significative, poiché un gruppo di attività finanziarie, passività finanziarie o entrambi è gestito, e il suo andamento viene valutato in base al *fair value*, secondo una documentata gestione del rischio o strategia di investimento e l'informativa sul gruppo è fornita internamente su tale base ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24-Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate).

Con riferimento invece alla categoria contabile "Attività finanziarie detenute fino alla scadenza" (*Held To Maturity*) si specifica che la classificazione di un'attività finanziaria al proprio interno è permessa solo se essa soddisfa determinati criteri sia oggettivi che soggettivi.

Per quanto riguarda i criteri oggettivi, l'entità deve verificare se l'attività finanziaria presenta pagamenti fissi e determinabili e se tali pagamenti hanno una scadenza fissa. Da tale requisito, è immediatamente verificabile come gli strumenti di capitale non possano essere classificati all'interno di tale categoria in quanto tali strumenti non hanno una vita limitata nel tempo (come, ad esempio, le azioni ordinarie) e, inoltre, i pagamenti derivanti da tali investimenti (dividendi) non sono fissi in quanto possono variare in un modo non predeterminato (si pensi, ad esempio, a determinate clausole contrattuali che prevedono opzioni, warrant o simili diritti)²².

Con riferimento, invece, ai criteri soggettivi, l'entità deve dimostrare l'intento e la capacità di detenere tali attività fino alla scadenza. Gli elementi rilevatori di tale volontà o capacità sono: eventuali delibere degli amministratori, il comportamento tenuto dall'azienda nel passato oppure la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie che permettono all'impresa di detenere tale strumento fino alla scadenza²³.

Al fine di ridurre comportamenti opportunistici del management, lo stesso principio richiede che tali elementi debbano essere valutati non solo al momento dell'iscrizione iniziale ma ad ogni data di valutazione²⁴ e prevede, solo per tale categoria contabile, l'applicazione della c.d. *Tainting rule*.

²² International Accounting Standard Board. IAS 39, paragrafo AG 17

²³ Roscini Vitali, F., Vinzia, M.A., Fair value per l'applicazione degli IAS. Nuova edizione aggiornata con il D.Lgs. 38/2005. Milano: Il Sole 24 ore. Pag. 250

²⁴ Parisotto, R., IAS 39: un principio contabile tormentato. Fiscalità internazionale, 2010. Pag. 4

Tale clausola prevede che nel caso in cui l'entità, dopo aver dimostrato l'intento e la capacità di cui sopra, venda un importo non irrilevante di strumenti finanziari (appartenenti alla categoria *Held to Maturity*) prima della scadenza, la stessa ha l'obbligo di non classificare nessun nuovo *asset* finanziario all'interno della suddetta categoria e, inoltre, deve obbligatoriamente riclassificare tutte le attività finanziarie detenute all'interno della categoria contabile *Held to Maturity* alternativamente all'interno della categoria Attività finanziarie detenute per la negoziazione (*Held for trading*) o Attività finanziarie disponibili per la vendita (*Available For Sale*). Riclassificando tali strumenti, infatti, l'impresa ha dimostrato la propria incapacità nel detenere gli strumenti fino alla scadenza²⁵.

Per quanto riguarda le modalità di misurazione, tutte le attività finanziarie appartenenti a tale categoria devono essere misurate sulla base del costo ammortizzato secondo le logiche che verranno esposte in seguito.

La categoria dei Finanziamenti e Crediti (*Loans & Receivables*) include sia attività finanziarie nella forma di finanziamenti e crediti originati dalla stessa entità sia finanziamenti e crediti non quotati in un mercato attivo acquistati dall'entità. All'interno di tale categoria possono essere classificati solo quegli strumenti finanziari di debito (e non anche di capitale) che danno luogo a pagamenti fissi e determinabili e, a differenza di quanto detto per la categoria contabile *Held To Maturity*, il principio non richiede il requisito della scadenza fissa. Con riferimento invece alle logiche di misurazione di tali attività, esse devono essere misurate con il criterio del costo ammortizzato al pari degli strumenti classificati come *Held To maturity*.

L'ultima categoria contabile definita dal principio è denominata "Attività finanziarie disponibili per la vendita (*Available for Sale*)" e al suo interno confluiscono quelle attività finanziarie nella forma di strumenti di debito e strumenti di capitale che l'entità ha designato come tali o che non rientrano in nessuna delle categorie sopra citate. Il metodo di misurazione di tali strumenti è un sistema "ibrido" il quale richiede l'applicazione congiunta del metodo di misurazione al costo ammortizzato e al *fair value* e differisce in base alla tipologia di strumento finanziario (strumento di debito o di capitale).

Con riferimento invece alle passività finanziarie, si possono individuare due categorie di classificazione: "Passività finanziarie misurate al Fair value nel conto economico" e "Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato". Una passività finanziaria può essere classificata

²⁵ Parbonetti, A., I principi contabili internazionali. 1°edizione università. Roma: Carrocci Editore, 2010. Pag 107

nella categoria contabile “Passività finanziarie misurate al Fair value nel conto economico” solo se soddisfa una delle seguenti condizioni²⁶.

- E' classificata come detenuta per la negoziazione ovvero: è sostenuta principalmente al fine di essere riacquistata nel breve termine o fa parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari gestiti congiuntamente e per i quali vi è una strategia aziendale volta al perseguimento di un profitto di breve periodo, o ancora, è uno strumento derivato (sempre che non sia stato designato come efficace strumento di copertura).
- In fase di rilevazione iniziale è designata come appartenente alla categoria contabile “Passività finanziarie misurate al *Fair value* nel conto economico” tramite l'esercizio della *Fair Value Option*²⁷.

Tutte le altre passività finanziarie, devono essere invece classificate all'interno della categoria “Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato”.

1.2.1 Misurazione successiva delle attività e passività finanziarie

La classificazione di uno strumento finanziario nell'appropriata categoria contabile è di estrema importanza in quanto determina la modalità di misurazione iniziale e successiva della stessa nel bilancio d'esercizio. A tal proposito verranno descritte le tre modalità di misurazione degli strumenti finanziari ammesse dal principio: *Fair value*, Costo Ammortizzato e costo. Inoltre, verrà data evidenza del trattamento contabile delle grandezze calcolate secondo tali metodi.

Per la definizione di *fair value*, il principio rimanda a quanto disposto dal principio IFRS 13, il quale definisce tale concetto come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività, in una normale transazione di mercato ad una specifica data di valutazione”²⁸.

Tale metodo di valutazione è applicato a tutti quegli strumenti finanziari appartenenti alle categorie: “Attività finanziarie misurate al Fair value nel conto economico”, “Passività finanziarie misurate al Fair value nel conto economico” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, anche se, per tale ultima categoria, sarebbe più corretto parlare di un sistema “ibrido” di contabilizzazione in quanto lo strumento finanziario è valutato al Fair value imputando le variazioni di tale valore nel conto economico complessivo (riserva OCI²⁹) ma,

²⁶ Toselli, G., A., Rota, M., IFRS Principi contabili internazionali: Gli strumenti finanziari. Prima edizione (2007) Milano: Egea s.p.a., 2007. pag 164

²⁷ Per le condizioni di esercizio della *fair value option* si rimanda a quanto già specificato per le attività finanziarie (si veda in particolare la nota a piè di pagina n°17)

²⁸ International Accounting Standard Board, IFRS 13 paragrafo IN8

²⁹ Acronimo di “*Other Comprehensive Income*”

per il calcolo degli interessi attivi maturati, deve essere applicato il criterio del costo ammortizzato³⁰.

Per quanto riguarda le misurazioni successive alla contabilizzazione iniziale degli strumenti finanziari all'interno della categoria "attività finanziarie misurate al FVTPL" e "passività finanziarie misurate al FVTPL", il principio specifica che devono essere contabilizzati nel conto economico gli utili/perdite (non realizzate) derivanti dalla variazione del *Fair value* dello strumento e gli eventuali utili o perdite realizzati derivanti dalla eventuale cessione.

Un trattamento contabile diverso è stabilito con riferimento agli strumenti classificati come *Available For Sale* a seconda della tipologia di strumento finanziario considerato (strumento di debito o di capitale). Con riferimento agli strumenti di debito gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni del fair value dello strumento devono essere contabilizzati in una apposita riserva di patrimonio netto (riserva OCI) e riversate nel conto economico nel momento in cui tale attività finanziaria viene eliminata (*derecognition* contabile). Inoltre, le perdite di valore di tali attività finanziarie devono essere rilevate direttamente nel conto economico così come tutti gli utili/perdite derivanti dalle variazioni nel fair value che sono attribuibili ad una differenza nel tasso di cambio³¹. Logiche differenti seguono gli strumenti di capitale: gli utili/perdite derivanti dalle variazioni del fair value dello strumento (anche se derivanti da una variazione nel tasso di cambio) devono essere contabilizzate nella riserva OCI a differenza dei dividendi da partecipazioni e delle perdite di valore che devono essere contabilizzati nel conto economico.

Il secondo metodo di misurazione previsto da IAS 39 è il costo ammortizzato; esso è applicato alle categorie contabili "Attività finanziarie detenute fino alla scadenza", "Finanziamenti e Crediti", "Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato" e, infine, alla categoria contabile "Attività finanziarie disponibili per la vendita".

Si può definire il costo ammortizzato come quel valore dell'attività/passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e il valore alla scadenza, e dedotta qualsiasi diminuzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità³².

L'eventuale differenza tra il valore iniziale e il valore alla scadenza è dovuta ai costi di transazione o oneri direttamente attribuibili (ad esempio le commissioni di intermediazione o altre spese amministrative), i quali, al momento della rilevazione iniziale, vengono imputati al

³⁰ Parbonetti, A., I principi contabili internazionali. 1°edizione università. Roma: Carrocci Editore, 2010. Pag 95

³¹ International Accounting Standard Board, IAS 39 paragrafo 55b

³² International Accounting Standard Board, IAS 39 paragrafo 55b

valore contabile dello strumento e, inoltre, ad un eventuale acquisto o vendita dello strumento finanziario a premio o a sconto rispetto al suo valore nominale.

Tale “differenza” tra il valore iniziale e il valore a scadenza deve essere ammortizzata sulla base del criterio del tasso di interesse effettivo (EIR), il quale è calcolato al momento della rilevazione iniziale dell’attività o della passività finanziaria ed è quel tasso che attualizza i flussi di cassa contrattuali attesi³³ dello strumento finanziario al valore contabile al momento della rilevazione iniziale (ovvero al *fair value* iniziale), aggiustato per i costi di transazione direttamente attribuibili allo strumento e per eventuali ulteriori oneri pagati o ricevuti tra le parti³⁴.

Il tasso (EIR) permette, quindi, di ripartire tali aggiustamenti lungo l’intera vita dello strumento finanziario, al fine di non rilevare l’intero ricavo (derivante dai costi di transazione sostenuti dall’acquirente del prodotto finanziario originato o emesso dall’impresa) o costo (derivante dai costi di transazione sostenuti dall’entità stessa) nel conto economico al momento della rilevazione iniziale nel bilancio d’esercizio.

Si pensi, a titolo di esempio, all’impresa Alfa la quale acquista un’obbligazione emessa alla pari dall’impresa Beta il giorno 01/01/2016, al prezzo di 95.000 euro e sostenendo costi di transazione pari ad euro 5.000. Considerando che l’obbligazione paghi una cedola annua pari al 3% per 5 anni e che l’impresa classifichi tale attività finanziaria come *Held To Maturity*, il valore contabile dell’attività finanziaria al momento dell’iscrizione iniziale è pari a:

$$100.000^{35} = \frac{2850}{(1+x)^1} + \frac{2850}{(1+x)^2} + \frac{2850}{(1+x)^3} + \frac{2850}{(1+x)^4} + \frac{2850 + 95000}{(1+x)^5}$$

Risolvendo l’equazione per “x”, il tasso di interesse effettivo (EIR) è pari a 1,89% e gli interessi annuali (calcolati con il tasso EIR) e il valore contabile sono pari a:

| DATA | INTERESSI (EIR) | FLUSSI DI CASSA | VALORE CONTABILE LORDO |
|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 01/01/16 | | | 100000 |
| 31/12/16 | 1887,035268 | 2850 | 99037,03 |
| 31/12/17 | 1868,863784 | 2850 | 98055,90 |

³³ Per il calcolo dei flussi di cassa attesi, il principio IAS 39 impone all’entità di valutare i flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario come, ad esempio, il pagamento anticipato e l’esercizio di eventuali opzioni da parte dell’acquirente. Tuttavia, la stima dei flussi di cassa futuri non deve considerare le perdite attese sull’attività finanziaria.

³⁴ International Accounting Standard Board, IAS 39 paragrafo 9

³⁵ Tale valore è pari al prezzo di acquisto dell’obbligazione (95.000 euro) aumentato dei costi di transazione direttamente attribuibili (5.000 euro) i quali vengono “riscontati” nel valore dello strumento finanziario al fine di poter operare una ripartizione degli stessi coerente con il principio di competenza economica.

| | | | |
|----------|-------------|------|----------|
| 31/12/18 | 1868,863784 | 2850 | 97074,76 |
| 31/12/19 | 1831,835011 | 2850 | 96056,60 |
| 31/12/20 | 1812,621879 | 2850 | 95000 |

Dalla tabella si può notare come il valore contabile alla fine di ogni anno è pari al valore contabile dello strumento finanziario all'inizio dell'anno al netto della differenza tra gli interessi calcolati secondo il metodo EIR e gli interessi calcolati al tasso di interesse contrattuale. Tale differenza, infatti, rappresenta la quota parte dei costi di transazione sostenuti dall'entità ripartita negli esercizi successivi in virtù del principio di competenza.

Una delle problematiche connesse alla determinazione dell'EIR è legata a quegli strumenti finanziari che prevedono un tasso di interesse contrattuale variabile e per i quali, quindi, il tasso EIR dovrebbe essere periodicamente ricalcolato in modo da riflettere le movimentazioni dei tassi di mercato. Il principio IAS 39 non specifica la metodologia di calcolo del tasso EIR per gli strumenti finanziari a tasso variabile; attualmente i metodi di calcolo utilizzati per la determinazione del tasso di interesse sono i seguenti:

- il primo approccio consiste nel considerare il tasso di interesse contrattuale applicato al momento della rilevazione iniziale (ad esempio il tasso Euribor 360 12M più un margine di interesse se si considera una cedola pagata annualmente);
- il secondo approccio, invece, consiste nel calcolare il tasso EIR determinando il Tasso interno di rendimento che sconta i flussi di cassa delle cedole attese calcolate con i tassi di interesse *forward*.

L'ultimo metodo di valutazione degli strumenti finanziari è il costo storico il quale può essere applicato solo a quegli strumenti di capitale non quotati in mercati attivi per i quali il *fair value* non può essere valutato in maniera attendibile. Per tali strumenti, quindi, deve essere adottato il criterio del costo piuttosto che del *fair value* al fine di non dare un'informazione di bilancio non attendibile ai terzi³⁶.

³⁶ Roscini Vitali, F., Vinzia, M.A., Fair value per l'applicazione degli IAS. Nuova edizione aggiornata con il D.Lgs. 38/2005. Milano: Il Sole 24 ore. Pag 145

1.3 - Riclassificazione delle attività finanziarie e passività finanziarie

Le disposizioni in materia di riclassificazione degli strumenti finanziari sono descritte nei paragrafi da 50 a 54 del presente principio e impongono alle entità delle ferree regole di riclassificazione al fine di prevenire la manipolazione da parte del *management* degli utili o perdite contabilizzati nel conto economico derivanti dalla riclassificazione di attività finanziarie da una determinata categoria ad un'altra³⁷.

Lo IAS 39 permette la riclassificazione delle attività finanziarie solo tra le categorie contabili “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza (*Held To Maturity*) e “Attività finanziarie disponibili per la vendita (*Available For Sale*)”, escludendo espressamente la riclassificazione delle attività finanziarie che transitano per la categoria contabile “Attività finanziarie misurate al *fair value* rilevato a conto economico (FVTPL)³⁸.

Per quanto riguarda la prima modalità di riclassificazione permessa, il principio specifica che nel caso in cui vi sia un cambiamento nella volontà del management e nella capacità dell'entità di detenere lo strumento finanziario fino alla scadenza, esso può essere classificato nella categoria di misurazione “Attività finanziarie disponibili per la vendita” effettuando una misurazione al *fair value* dello strumento e contabilizzando nella riserva OCI l'eventuale differenza tra il valore contabile dello strumento e il *fair value* al momento dell'iscrizione nella nuova categoria contabile³⁹.

Tuttavia, nel caso in cui vengano riclassificate nella categoria *Available For Sale* un importo non irrilevante di attività finanziarie classificate come *Held To Maturity*, il principio prevede l'applicazione della *tainting rule* (già accennata nel capitolo relativo alla classificazione degli strumenti finanziari) obbligando l'impresa a non classificare nella categoria *Held To maturity* i nuovi strumenti finanziari (che soddisfano le condizioni per poter essere classificati in tale categoria) per un periodo pari a due anni.

Dall'altro lato, è ammessa anche la riclassificazione di uno strumento finanziario dalla categoria *Available For Sale* alla categoria *Held To Maturity* ma solo a condizione che: sia dimostrata l'intenzione e la capacità di detenere lo strumento fino alla scadenza, siano trascorsi i due anni

³⁷ Tan, L., *Advanced Financial Accounting: An IAS and IFRS Approach*. Updated Edition. MC Graw Hill Education, 2009. Capitolo ottavo.

³⁸ Tale disposizione, tuttavia, è stata modificata con uno specifico emendamento allo IAS 39 denominato “Reclassification of Financial Assets – Amendment to IAS 39” emesso nell'ottobre 2008 dallo IASB e recepito nello stesso mese dall'Unione Europea con regolamento n°1004/2008. Di tale modifica se ne parlerà nel quinto paragrafo del capitolo, tuttavia, in questa sede è necessario sottolineare che l'emendamento ha permesso, in circostanze eccezionali, di riclassificare le attività finanziarie dalle categorie di misurazione al *fair value* (FVTPL e *Available For Sale*) alle categorie contabili di misurazione al costo ammortizzato (*Held To maturity* e *Loans & Receivables*)

³⁹ International Accounting Standard Board, IAS 39 paragrafo 51

previsti a causa dell'eventuale applicazione della *tainting rule* e che sia dimostrato che il *fair value* dello strumento non è più determinabile in maniera attendibile.

In questi casi, il nuovo costo ammortizzato dello strumento deve essere uguale al *fair value* al momento della riclassificazione e gli utili/perdite precedentemente rilevati nel conto economico complessivo (riserva OCI) devono essere ammortizzati lungo la vita residua dello strumento finanziario tramite l'utilizzo del tasso di interesse effettivo (EIR). Inoltre, tale ultima regola di contabilizzazione deve essere applicata anche al fine di ammortizzare ogni differenza tra il nuovo costo ammortizzato (determinato secondo quanto detto sopra) e l'importo alla scadenza dell'attività finanziaria.

Per quanto riguarda le passività finanziarie, il principio esclude espressamente la possibilità di riclassifica per una passività finanziaria che transiti per la categoria di misurazione al *fair value* contabilizzato nel conto economico (FVTPL). Inoltre, dato che la classificazione delle passività finanziarie si basa esclusivamente sulla natura delle stesse, può essere difficile immaginare casi in cui sia necessaria una riclassifica⁴⁰.

⁴⁰ Toselli, G., A., Rota, A., M., IFRS Principi contabili internazionali: Gli strumenti finanziari. Prima edizione (2007) Milano: Egea s.p.a., 2007. pag 166

1.4 - Riduzione di valore delle attività finanziarie

I paragrafi 58-70 dello IAS 39 dettano disposizioni riguardanti le modalità di rettifica del valore delle attività finanziarie (*impairment*) e regolamentano le casistiche al verificarsi delle quali è possibile iscrivere tale riduzione di valore nel bilancio di esercizio. Tali disposizioni devono essere applicate alle attività finanziarie non rientranti nella categoria di misurazione al *fair value* misurato nel conto economico (FVTPL) e differiscono in base alla tipologia di misurazione dello strumento finanziario: costo ammortizzato, costo o sistema “ibrido”. Quest’ultimo è il metodo di misurazione delle attività finanziarie classificate nella categoria contabile “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

Il principio è molto chiaro nell’indicare che “un’attività finanziaria ha subito una perdita di valore se, e soltanto se, vi è l’obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell’attività finanziaria e, tale evento di perdita (o eventi), ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati (in maniera attendibile) dell’attività o gruppo di attività finanziarie⁴¹”. Lo IAS 39, quindi, richiede di valutare, ad ogni data di *reporting* l’eventuale evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una perdita di valore e, in tale caso, determinare l’ammontare della perdita di valore considerando, però, solo le perdite che sono state sostenute dall’entità ed escludendo le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla probabilità ad essi associata (*incurred loss approach*).

Tale approccio è giustificato dal fatto che essendo richiesta una obiettiva evidenza per poter contabilizzare una riduzione di valore (o perdita) nel conto economico, questo limita le problematiche di manipolazione del risultato economico da parte del management⁴². Infatti, maggiori accantonamenti, se non opportunamente giustificati, causerebbero un abbattimento dell’utile d’esercizio con conseguente impatto sulla determinazione delle imposte dell’esercizio e sui dividendi.

A norma del paragrafo 59, i possibili eventi (*c.d. trigger event*) al verificarsi dei quali l’entità deve iscrivere nel bilancio una rettifica di valore sono⁴³:

- significative difficoltà finanziarie dell’emittente o del debitore;

⁴¹ International Accounting Standard Board; IAS 39, Paragrafo 59

⁴² Gaston, G., Song, W., Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries Implementing IFRS. IMF working paper, 2014. Pag 6.

⁴³ International Accounting Standard Board; IAS 39, Paragrafo 59

- violazione degli accordi contrattuali (si pensi, ad esempio, all'inadempimento del debitore in merito ad un determinato obbligo stabilito nel contratto o, più semplicemente ad un mancato pagamento);
- concessione di proroghe contrattuali a seguito della difficoltà finanziaria del debitore;
- sussistenza della probabilità che il debitore (beneficiario della concessione) dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria
- scomparsa del mercato attivo dell'attività finanziaria a seguito di difficoltà finanziarie del debitore;
- e, infine, dati osservabili che indichino una diminuzione nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie sebbene tale diminuzione non può essere identificata con le singole attività finanziarie. Con riferimento a questo ultimo punto, si sottolinea che i dati osservabili sono: cambiamenti sfavorevoli nello stato dei pagamenti effettuati dai debitori (ad esempio un numero maggiore di pagamenti effettuati in ritardo) o condizioni economiche locali o nazionali che sono correlate alle inadempienze relative alle attività all'interno del gruppo (ad esempio un aumento del tasso di disoccupazione in una determinata area geografica).

Tale elenco, tuttavia, non è da considerarsi esaustivo; l'impresa deve descrivere nella nota integrativa i criteri utilizzati per la rilevazione dell'obiettiva evidenza di una perdita di valore sostenuta⁴⁴.

In aggiunta rispetto a quanto specificato in tale elenco, il principio chiarisce, inoltre, che non costituiscono necessariamente una obiettiva evidenza di una perdita di valore: il declassamento nel merito creditizio di una entità (anche se può essere indicativo di perdite di valore se considerato congiuntamente con altri fattori) e una diminuzione del *fair value* dell'attività finanziaria al di sotto del suo costo o costo ammortizzato⁴⁵.

Precedentemente si è detto che le regole di misurazione e contabilizzazione delle rettifiche di valore dipendono dal metodo di misurazione dell'attività finanziaria. Di conseguenza, con riferimento alle attività finanziarie misurate al costo ammortizzato (appartenenti alle categorie contabili *Held To Maturity* e *Loans & Receivables*), la prima operazione da effettuare consiste nell'identificazione delle attività finanziarie per le quali è attribuibile una perdita di valore e quelle per le quali non vi è ancora una obiettiva evidenza di tale perdita.

⁴⁴ Toselli, G., A., Rota, M., IFRS Principi contabili internazionali: Gli strumenti finanziari. Prima edizione (2007) Milano: Egea s.p.a., 2007. pag 166

⁴⁵ International Accounting Standard Board; IAS 39, Paragrafo 60

Per tutte quelle attività finanziarie alle quali è attribuibile una obiettiva evidenza di una perdita di valore (a prescindere dalla “significatività”), tale perdita è calcolata come la differenza tra il valore contabile dell’attività finanziaria e il valore attuale dei flussi di cassa stimati⁴⁶ che l’entità si aspetta di ricevere scontati al tasso di interesse effettivo (EIR)⁴⁷. Si sottolinea che tale scelta di utilizzare il tasso EIR è legata alla problematica dell’introduzione di elementi legati al *fair value* qualora si utilizzasse un tasso di attualizzazione pari al tasso di mercato⁴⁸.

La perdita così calcolata può essere portata direttamente in deduzione del valore contabile dell’attività finanziaria oppure tramite l’utilizzo di un fondo di svalutazione e, inoltre, deve essere necessariamente contabilizzata nel conto economico⁴⁹.

Il principio, inoltre, permette anche un ripristino del valore originario dell’attività finanziaria (ovvero il valore precedente alla rettifica per riduzione di valore) nel caso in cui, in un esercizio successivo, si verifichi una diminuzione della perdita di valore che può essere direttamente collegata ad un evento che si è verificato dopo che tale perdita è stata rilevata nel bilancio dell’entità. Lo storno così effettuato, tuttavia, non deve aumentare il valore contabile dell’attività in misura maggiore rispetto al valore del costo ammortizzato prima che fosse stato rettificato per tale perdita di valore.

Per tutte le attività finanziarie per le quali non è attribuibile alla singola attività una perdita di valore, il principio richiede che venga in ogni caso effettuata una valutazione di tipo collettivo per gruppi di attività in modo da rilevare la componente di perdita “incurred but not reported (IBNR)”. Tale componente è valutata con riferimento a gruppi di attività finanziarie anche tramite l’utilizzo di modelli statistici ed è quella perdita che “rappresenta un passo intermedio in attesa dell’identificazione di perdite per riduzione di valore su attività individuali nel gruppo di attività finanziarie che sono collettivamente valutate per riduzione di valore. Non appena è disponibile l’informazione che identifica specificamente le perdite per riduzione di valore su singole attività nel gruppo, tali attività sono rimosse dal gruppo⁵⁰”.

Il metodo di valutazione collettivo consiste nel raggruppare le attività finanziarie in categorie omogenee in base a ad alcuni parametri applicando ad ogni attività finanziaria dei coefficienti di rettifica del valore differenziati in base al portafoglio di appartenenza.

A norma del paragrafo AG 87 del principio i portafogli di attività finanziarie possono essere

⁴⁶ Tale stima, tuttavia, non deve considerare eventuali perdite attese che non sono state sostenute dall’entità.

⁴⁷ International Accounting Standard Board; IAS 39, Paragrafo 63

⁴⁸ Roscini Vitali, F., Vinzia, M.A., *Fair value per l’applicazione degli IAS*. Nuova edizione aggiornata con il D.Lgs. 38/2005. Milano: Il Sole 24 ore. Pag 145

⁴⁹ Toselli, G., A., Rota, M., *IFRS Principi contabili internazionali: Gli strumenti finanziari*. Prima edizione (2007) Milano: Egea s.p.a., 2007. Pag. 136

⁵⁰ International Accounting Standard Board; IAS 39, Paragrafo 88

suddivisi sulla base:

- del merito creditizio del debitore;
- della tipologia dello strumento finanziario;
- del settore e localizzazione geografica;
- della tipologia dell'eventuale garanzia;
- e, infine, degli altri fattori che possono essere individuati allo scopo di assicurare la capacità di rimborsare tutti gli importi contrattualmente dovuti.

Per quanto riguarda la stima dei flussi finanziari delle attività valutate collettivamente per riduzione di valore, il principio chiarisce che essi devono essere stimati sulla base di esperienze storiche di perdite (opportunamente rettificata per tenere in considerazione gli effetti delle condizioni correnti del mercato) per attività finanziarie che hanno caratteristiche di rischio di credito simili a quelle del gruppo⁵¹. Inoltre, il principio chiarisce che “le entità che non hanno un'esperienza specifica di perdita o che hanno esperienza storica insufficiente, devono utilizzare un'esperienza di un gruppo simile per gruppi confrontabili di attività finanziarie⁵²”.

Le attività finanziarie rappresentative di titoli di capitale che sono valutate al costo, seguono delle modalità di contabilizzazione e di calcolo della perdita attesa diverse da quanto appena esposto. Per tali attività finanziarie, infatti, la perdita attesa è determinata come la differenza tra il valore contabile dell'attività finanziaria e il valore attuale dei flussi di cassa stimati dall'entità e scontati al tasso di rendimento di mercato per un'attività finanziaria simile. Per tali perdite di valore, non è prevista la possibilità di uno storno nei periodi successivi.

L'ultimo caso per il quale il principio prevede la rilevazione di una perdita attesa è per quelle attività finanziarie classificate nella categoria contabile “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. Per tali strumenti finanziari, è previsto che nel caso in cui sia stata rilevata nel conto economico complessivo (riserva OCI) una diminuzione del fair value dello strumento e sussistano evidenze obiettive di una perdita di valore, l'entità è obbligata a riclassificare nel conto economico l'ammontare della perdita cumulativa precedentemente rilevata nella riserva OCI⁵³. L'ammontare della perdita complessiva che deve essere riclassificata dalla riserva OCI al conto economico sarà pari a:

$$IL = (F.V._i - Q_k + Cu.A. - F.V._f) - IL_{P\&L}$$

dove:

⁵¹ International Accounting Standard Board; IAS 39, Paragrafo AG89

⁵² ibidem

⁵³ International Accounting Standard Board; IAS 39, Paragrafo 67

- $F.V.i$: indica il Fair value dello strumento al momento della rilevazione iniziale (che normalmente corrisponde al prezzo di transazione);
- Q_k : indica la quota capitale fino ad ora rimborsata dal debitore;
- $Cu.A.$: indica l'ammortamento cumulato di ogni differenza tra il valore di iscrizione iniziale dell'attività finanziaria e il suo valore alla scadenza (valore nominale);
- $F.V.f$: indica il Fair value dello strumento al momento della rilevazione della perdita nel conto economico;
- $IL_{P\&L}$: indica l'ammontare delle perdite su tale attività finanziaria precedentemente rilevate nel conto economico.

La perdita così rilevata nel conto economico può essere eliminata (tramite storno nel conto economico) solo nel caso in cui il *fair value* dello strumento finanziario rappresentativo di un titolo di debito aumenti in un periodo successivo al momento di rilevazione della perdita e solo se tale incremento è correlato in modo oggettivo ad un evento che si verifica dopo che la perdita per riduzione di valore era stata rilevata nel conto economico⁵⁴. Si sottolinea, inoltre, che non è prevista nessuna possibilità di storno di una perdita rilevata nel conto economico per gli strumenti finanziari rappresentativi di titoli di capitale.

⁵⁴ International Accounting Standard Board; IAS 39, Paragrafo 70

1.5 - Aspetti critici legati all'applicazione del principio IAS 39

La crisi finanziaria scaturita negli Stati Uniti nel 2007 ha avuto pesanti conseguenze sul sistema finanziario Mondiale causando instabilità e incertezza nei mercati e, di conseguenza, gravi ripercussioni sull'economia reale. I maggiori esponenti delle istituzioni finanziarie hanno immediatamente spinto i governi dei paesi appartenenti al G20 ad individuare le possibili cause della crisi e hanno portato ad un ingente dibattito riguardante la necessità di riforma delle norme di regolamentazione prudenziale e delle norme contabili internazionali in quanto accusate di aver contribuito ad aumentare gli effetti negativi di tale crisi finanziaria.

Senza dubbio, la problematica che ha suscitato i maggiori dibattiti internazionali, consisteva nella scelta dello IASB di adottare come principale metodo di misurazione degli strumenti finanziari il principio del *fair value*. In un contesto di instabilità dei mercati, caratterizzato dal crollo della domanda di strumenti finanziari negoziati sul mercato e dal costante rarefarsi delle transazioni finanziarie⁵⁵, se da un lato il *fair value* ha avuto la funzione di prevedere l'andamento economico futuro dell'economia globale, fungendo come una sorta di "spia", dall'altro ha creato instabilità nei bilanci delle banche, dove la repentina rilevazione di minusvalenze sugli strumenti finanziari misurati al *fair value* ha causato ingenti perdite (per lo più non realizzate), le quali hanno causato una riduzione del patrimonio netto delle entità⁵⁶.

Ovviamente, le entità che hanno risentito maggiormente degli effetti della misurazione al *fair value* sono state le banche, a causa della preponderanza di attività finanziarie iscritte nel bilancio rispetto ad altri tipi di attività, le quali, al fine di rispettare i requisiti patrimoniali minimi imposti dagli organi di vigilanza⁵⁷, hanno dovuto mettere in atto strategie di vendita massiva sul mercato di parte degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio ad un prezzo di gran lunga minore rispetto al valore effettivo di tali strumenti, contribuendo a generare un circolo vizioso che ha depresso ulteriormente i prezzi degli strumenti finanziari negoziati sul mercato.

La reazione a catena così generata ha prodotto effetti negativi non solo nel settore bancario; infatti, nel caso in cui neanche la (s)vendita dei titoli sia stata sufficiente a ripristinare la consistenza patrimoniale richiesta dagli organi di vigilanza, le banche sono state costrette a

⁵⁵ Carosio, G., La crisi finanziaria e il principio del *Fair value*. Roma, 03/12/2008. Convegno di studi: "Crisi dei mercati finanziarie e implicazioni, anche fiscali, sui bilanci delle imprese". 2008. Pag 1

⁵⁶ Organismo Italiano di Contabilita' (OIC), Il fair value e la crisi dei mercati finanziari, 2008. Pag 2.

⁵⁷ Qui si fa riferimento ai parametri fissati dall'Accordo di Basilea II entrato definitivamente in vigore in data 01/01/2008.

ridurre la concessione di finanziamenti alla clientela determinando così fenomeni recessivi anche in altri settori economici⁵⁸.

Al fine di contenere tali effetti negativi, nell'aprile 2008 il *Financial Stability Forum* (FSF), organo internazionale deputato al monitoraggio del sistema finanziario, ha pubblicato un rapporto nel quale fornisce alcune raccomandazioni rivolte agli standard setter internazionali. Nello specifico, l'organo internazionale ha richiesto di⁵⁹:

- migliorare le linee guida contabili per la valutazione degli strumenti finanziari nei casi di inattività dei mercati;
- e aumentare la qualità dei principi contabili, migliorando la qualità delle informazioni che devono essere fornite in merito alle valutazioni, alle metodologie di valutazione e all'incertezza associata alle valutazioni.

In risposta a tali raccomandazioni, nell'ottobre 2008 lo IASB, attraverso la pubblicazione di una ricerca dal titolo "*Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active*", condotta da un gruppo di esperti dello stesso organismo (IASB *Expert Advisory Panel*), ha chiarito che nei casi in cui non fossero disponibili informazioni desumibili dal mercato o nel caso in cui tali informazioni necessitino di opportuni aggiustamenti, possono essere utilizzate tecniche basate su modelli di valutazione (c.d. *mark to model*), purchè massimizzino l'utilizzo di informazioni desumibili dal mercato e attuino specifici aggiustamenti in modo da riflettere il rischio di liquidità e il rischio di credito⁶⁰.

In aggiunta, nella stessa pubblicazione, viene specificato che al fine di fornire informazioni chiare e trasparenti agli investitori in merito alla modalità di determinazione del *fair value* degli strumenti finanziari, saranno recepite dallo IASB, con apposito emendamento al principio IFRS 7⁶¹, le disposizioni del principio contabile americano (SFAS 157) che prevede l'obbligo di fornire nella nota integrativa di bilancio la classificazione degli strumenti finanziari valutati al *fair value* sulla base di tre livelli gerarchici. Ad oggi, le disposizioni riguardanti i metodi di misurazione del *fair value* sulla base di tre livelli gerarchici, oltre ad essere contenute nel testo del principio IFRS 7 ai fini della *disclosure*, sono contenute nel testo del principio IFRS 13 che si occupa di regolamentare il metodo di contabilizzazione e misurazione al *fair value*.

⁵⁸ Ariante, P., De Rosa, C., Sica, C., IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche, 2016. Pag 3-4.

⁵⁹ Financial Stability Forum, Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience. 7 aprile 2008 .pag 27.

⁶⁰ International Accounting Standard Board – Expert Advisory Panel, Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active, ottobre 2008.

⁶¹ L'emendamento all'IFRS 7 è stato recepito dall'Unione Europea con il Regolamento (CE) della commissione n. 1165 del 27 novembre 2009.

Nello stesso mese lo IASB, sempre con il fine di ridurre gli impatti derivanti dalla valutazione al *fair value* e recependo le considerazioni emerse durante il summit dei membri del G8⁶² tenutosi a Parigi in data 4 ottobre 2008, ha consentito la riclassificazione delle attività finanziarie dalle categorie contabili di valutazione al *fair value* alle categorie contabili di valutazione al costo ammortizzato. Tale misura è stata adottata con uno specifico emendamento allo IAS 39 (recepito poi dall'Unione Europea con il Regolamento (UE) n°1004/2008) e, nel dettaglio, ha consentito:

- la riclassificazione delle attività finanziarie (escluse le attività finanziarie derivate) dalla categoria contabile “Attività finanziarie detenute per la negoziazione (H.F.T.)” alle altre categorie contabili solo in “rare circostanze” e a condizione che non siano più detenute con finalità di *trading*. Viene specificato, però, che nel caso in cui l'entità intenda riclassificare l'attività finanziaria all'interno della categoria “Finanziamenti e crediti (L&R)”, essa può farlo (anche in assenza delle “rare circostanze”) a condizione che vi sia la capacità e l'intenzione di possedere lo strumento fino a scadenza o nel prevedibile futuro e che lo strumento, al momento della prima rilevazione a bilancio, avrebbe soddisfatto i requisiti per la classificazione nella categoria contabile “Finanziamenti e crediti (L&R)” se non fosse stato classificato dall'entità nella categoria contabile “Attività finanziarie detenute per la negoziazione (H.F.T.)”⁶³.

In tali casi, il *fair value* dello strumento finanziario alla data di riclassificazione diventa il nuovo costo ammortizzato e ogni utile/perdita precedentemente contabilizzata nel conto economico non deve essere stornato/a.

- Inoltre, ha concesso la riclassificazione delle attività finanziarie dalla categoria contabile “Attività finanziarie disponibili per la vendita (A.F.S.)” alla categoria contabile dei “Finanziamenti e crediti (L&R)”, ma solo a condizione che al momento della rilevazione iniziale l'attività finanziaria avrebbe soddisfatto i requisiti per essere iscritta nella categoria contabile dei “Finanziamenti e crediti (L&R)” e a condizione che vi sia la capacità e l'intenzione di possedere lo strumento fino a scadenza o nel prevedibile futuro⁶⁴. In quest'ultimo caso, il *fair value* dell'attività finanziaria alla data di riclassificazione diventa il nuovo costo ammortizzato e ogni utile/perdita

⁶² Durante il *summit* è emersa la problematica riguardante le differenze nelle regole di riclassificazione degli strumenti finanziari tra i principi contabili internazionali IFRS e i principi contabili statunitensi US GAAP. È stata rilevata, quindi, l'esigenza di stabilire regole uniformi di riclassificazione al fine di non svantaggiare le imprese europee (che adottano i principi IFRS) rispetto ai concorrenti internazionali. Si veda in merito: Summit of European G8 members (2008) Statement, Parigi, 4 ottobre 2008

⁶³ International Accounting Standard Board, IAS 39, Paragrafo 50D

⁶⁴ International Accounting Standard Board, IAS 39, Paragrafo 50E

contabilizzata nella riserva OCI deve essere contabilizzata in modo differente a seconda che lo strumento in oggetto abbia una scadenza predeterminata o meno⁶⁵.

Nonostante gli interventi modificativi sopra citati, permangono ancora delle criticità nell'applicazione del principio contabile IAS 39; tra queste si è ritenuto opportuno soffermarsi sulle problematiche inerenti l'eccessiva complessità delle disposizioni del principio riguardanti la classificazione e misurazione delle attività finanziarie e sulle criticità riguardanti il modello di rettifica di valore delle attività finanziarie basato sulla logica di perdita subita (*incurred loss*).

In merito alla prima problematica si vuole evidenziare come il principio IAS 39 preveda ben quattro categorie contabili per la classificazione delle attività finanziarie, ognuna dotata di proprie regole di classificazione. Le critiche in merito a tali aspetti si sono incentrate sull'eccessiva complessità di tali regole le quali lasciano spazio a possibili diverse interpretazioni compromettendo, tra l'altro, la comparabilità dei bilanci. Di notevole importanza sono le critiche mosse dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) la quale evidenzia che⁶⁶:

- Con riferimento alla categoria contabile *Held To Maturity*, la clausola *tainting rule* alla quale sono soggette le attività finanziarie classificate al proprio interno e il fatto che accolga per lo più strumenti finanziari quotati, rendono tale categoria eccessivamente "rigida" e, per questo, poco utilizzata.
- In merito alla categoria dei *Loans & Receivables* si ritiene che la possibilità di includervi solo strumenti non quotati limita per alcuni aspetti le possibilità di classificazione delle attività finanziarie in tale categoria.
- Per quanto riguarda, invece, la categoria di classificazione *Available for Sale*, si specifica che i criteri di valutazione degli strumenti finanziari quotati propri di tale categoria contabile sono estremamente dipendenti dalle fluttuazioni dei fattori di mercato e non sono direttamente collegabili a situazioni di solvibilità dell'emittente. Questo potrebbe creare delle incoerenze con la funzione dell'*impairment test* di rilevare le perdite di valore che ci si attende non possano essere recuperabili in un ragionevole arco temporale. Inoltre, sempre con riferimento a tale categoria contabile, viene specificato che il doppio livello di risultato economico (Conto economico e riserva OCI) presenta alcune difficoltà in termini di comprensione da parte degli investitori.

⁶⁵ In merito a questo punto lo IAS 39 (par.54) dispone che: se lo strumento finanziario ha una scadenza fissa, gli utili/perdite devono essere ammortizzati lungo la vita residua dello strumento finanziario utilizzando il tasso di interesse effettivo (EIR). Di contro, se lo strumento finanziario non ha una scadenza fissa, gli utili/perdite devono essere riclassificati dalla riserva OCI al conto economico al momento dell'eliminazione contabile (derecognition).

⁶⁶ Associazione Bancaria Italiana (ABI), Proposte di revisione dei principi contabili internazionali IAS 39 e IAS 32, Documento Ias-ABI Bluebook n°67 in: Ias ABI BlueBook n.47, 2009. Pag 7

- In ultimo, con riferimento alla possibilità conferita dal principio di esercitare la c.d. *Fair value Option*, l'ABI ritiene che l'eccessiva rigidità relativa all'irrevocabilità della scelta iniziale, ne limita la sua applicabilità.

Con riferimento alla seconda problematica citata si ricorda che, come già accennato nel paragrafo 1.4 del primo capitolo (dedicato all'analisi delle disposizioni riguardanti le rettifiche di valore delle attività finanziarie), il modello d'*impairment* dello IAS 39 è focalizzato su un approccio di perdita subita (c.d. *incurred loss*) che consente il riconoscimento delle perdite nel bilancio solo nel caso in cui l'entità abbia constatato l'esistenza di un "evento di perdita" avente impatto sui flussi finanziari di una singola attività o su un portafoglio di attività valutate collettivamente.

Tale metodo di misurazione, riflette il più generale divieto imposto dai principi IAS/IFRS di contabilizzare nel bilancio di esercizio "costi generici". Si ricorda, infatti, che prima dell'avvento dei principi contabili internazionali, era pratica comune per le banche e gli intermediari finanziari la contabilizzazione di maggiori costi nel bilancio nella forma di maggiori svalutazioni o accantonamenti a fronte di passività "potenziali" in modo da creare un "cuscinetto" che attutisca l'impatto delle perdite nei periodi di crisi. Oggi tale pratica non è più permessa ed è giustificata dal fatto che la contabilizzazione di tali "costi generici" incrementa in modo eccessivo la discrezionalità del *management* aziendale e riduce la trasparenza delle informazioni fornite nel bilancio⁶⁷. Tuttavia, se da un lato tale metodo di svalutazione delle attività finanziarie ha ridotto le pratiche di manipolazione dei risultati economici da parte del *management*, dall'altro ha causato un eccessivo ritardo nella rilevazione delle perdite su crediti quando ormai il debitore ha ridotto notevolmente la propria capacità di rimborsare il capitale prestato comprensivo degli interessi.

Altro aspetto sul quale si vuole porre l'attenzione riguarda il differente *timing* nella rilevazione degli interessi attivi (che incorporano un maggiore *spread* che riflette il rischio di credito del debitore) e delle perdite sui crediti nel bilancio d'esercizio. Infatti, se gli interessi attivi vengono contabilizzati lungo tutta la vita dello strumento in maniera pressochè uniforme (in accordo con il principio di competenza economica), lo stesso non si può dire per le perdite su crediti, le quali vengono contabilizzate solo nel momento in cui si verifica un evento di perdita.

Questa asimmetria potrebbe essere un incentivo, per il *management* interessato a incrementare i profitti di breve periodo, ad aumentare la concessione di prestiti a soggetti con elevato grado di rischio in modo da contabilizzare immediatamente nel bilancio elevati interessi attivi (in

⁶⁷ Panetta, F., Angelini, P., Financial sector pro-cyclicality, Banca d'Italia, Quaderni di Economia e Finanza n.44, 2009. Pag 49.

quanto comprendono il *credit spread* associato al rischio di credito del debitore) a fronte di perdite su crediti che verranno rilevate in un momento futuro⁶⁸.

Una ulteriore criticità rilevabile nelle disposizioni del principio, riguarda la definizione di “obiettiva evidenza” di riduzione di valore. Si sottolinea, infatti, che il principio fornisce solamente una lista non esaustiva di possibili eventi che sono indicativi del fatto che l’entità stia subendo una perdita di valore sull’attività finanziaria. Questo comporta un elevato grado di soggettività da parte del *management* aziendale nel riconoscere l’esistenza di possibili eventi di perdita causando problemi legati alla comparabilità dei bilanci.

Con specifico riferimento alla categoria contabile delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” si possono identificare alcune criticità intrinseche al relativo modello di *impairment*. Come si ricorderà, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono sottoposte ad un modello di *impairment* diverso rispetto a quanto previsto per le attività finanziarie misurate al costo ammortizzato (Attività finanziarie detenute sino alla scadenza e Finanziamenti e Crediti).

Il modello di svalutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita, infatti, prevede che l’importo della perdita complessiva che deve essere riclassificata dalla riserva OCI al conto economico è misurata come “la differenza tra il costo di acquisizione (al netto di qualsiasi rimborso del capitale e dell’ammortamento cumulato) e il *fair value* corrente (...)”⁶⁹. In questo caso, il valore contabilizzato nel conto economico non rappresenta solamente le perdite attese sull’attività finanziaria dovute al rischio di credito ma include anche utili/perdite derivanti da altri fattori come, ad esempio, una variazione nei tassi di interesse di mercato. In particolare, si sottolinea che nel recente periodo di crisi le maggiori perdite sulle attività finanziarie derivanti da un aumento del rischio di credito dei debitori sono state in parte compensate dagli utili derivanti da un abbassamento dei tassi di interesse privi di rischio⁷⁰.

⁶⁸ Gebhardt, G., ‘Accounting for Credit Risk: Are the Rules Setting the Right Incentives?’, International Journal of Financial Services Management (IJFSM), Vol. 3, No. 1, 2008. Pag 37-39.

⁶⁹ International Accounting Standard Board, IAS 39, par 67

⁷⁰ Gebhardt, G., Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study, Directorate-General for Internal policies, 2015.

CAPITOLO 2 – Il principio IFRS 9: Classificazione e misurazione delle attività e passività finanziarie.

2.1 - Introduzione

Nel capitolo precedente si è detto che lo IASB, a seguito delle pressioni esercitate dai membri del G20 e da altre organizzazioni internazionali, ha messo in atto alcune misure volte a ridurre gli impatti della crisi finanziaria sui bilanci delle entità, prevedendo, in particolare, la possibilità di riclassificazione delle attività finanziarie misurate al *fair value* e una guida in merito alle regole di misurazione di tali strumenti finanziari nei casi di instabilità dei mercati.

Parallelamente, tramite l’emanazione di un documento di consultazione denominato “*Reducing Complexity in reporting Financial Instrument*” nel quale evidenziava le principali cause che rendevano complesso il *reporting* degli strumenti finanziari, lo IASB ha dato inizio ad un lungo processo di modifica delle regole contabili dello IAS 39, il quale si è concluso nell’anno 2014 con l’emanazione da parte dello IASB della versione finale del nuovo principio contabile denominato IFRS 9.

Come già specificato, tale esigenza è stata più volte sottolineata dal G20 e dagli esponenti delle maggiori istituzioni finanziarie mondiali i quali hanno richiesto ai due standard setter internazionali (FASB⁷¹ e IASB), l’emanazione di principi chiari, che lascino poco spazio ad interpretazioni e che garantiscano una maggiore qualità delle informazioni fornite nel bilancio, sia ai fini di controllo da parte degli organi di vigilanza, sia ai fini delle decisioni di investimento.

A causa dell’elevata complessità della materia, lo IASB ha suddiviso il processo di revisione in tre fasi, ognuna riguardante una specifica area di intervento: Classificazione e Misurazione degli strumenti finanziari, *impairment* delle attività finanziarie e *Hedge Accounting*.

La prima fase del processo di modifica aveva come obiettivi principali la riduzione del numero delle categorie contabili e la revisione dei criteri di classificazione delle attività finanziarie all’interno delle stesse. Infatti, con riferimento a questo ultimo punto, era emersa la necessità di rendere tali criteri più oggettivi e meno discrezionali. Nel mese di luglio 2009, è stata pubblicata la prima bozza di consultazione dello IASB denominata “ED/2009/7 - *Financial Instrument: Measurement and Classification*” la quale è stata in parte recepita nella prima versione del principio IFRS 9 pubblicato dallo IASB nel novembre 2009.

⁷¹ Acronimo di *Financial Accounting Standard Board*. È l’organismo che emana i principi contabili statunitensi US GAAP.

Questa prima versione dello IFRS 9 (2009) dettava disposizioni riguardanti solamente la classificazione e misurazione delle sole attività finanziarie; le novità fondamentali, rispetto alle disposizioni del principio IAS 39, sono individuabili nell'introduzione di due sole categorie contabili e nelle nuove modalità di classificazione all'interno delle stesse.

In generale, IFRS 9 (2009) prevedeva che le attività finanziarie potessero essere classificate alternativamente all'interno della categoria di misurazione al costo ammortizzato o al *fair value* con imputazione a conto economico e, con riferimento alle modalità di classificazione all'interno dell'appropriata categoria contabile, erano stati previsti il requisito del *Business Model* di appartenenza dello strumento e il requisito secondo il quale potevano essere misurati al costo ammortizzato solamente quegli strumenti finanziari i quali flussi di cassa fossero rappresentativi solo del rimborso del capitale prestato e degli interessi⁷². In aggiunta, era stata introdotta un'unica regola di riclassificazione che obbligava le entità a riclassificare le attività finanziarie solo a fronte di un cambiamento nel "Business model" di appartenenza di tali attività. Tali scelte dello IASB (che, al netto di talune eccezioni, sono tuttora presenti nell'attuale principio IFRS 9) si ponevano come soluzione ad alcune delle problematiche inerenti il principio IAS 39 legate alla classificazione e misurazione delle attività finanziarie.

Lo IASB aveva previsto l'entrata in vigore di tali disposizioni a partire dal 1° gennaio 2013 con applicazione retrospettiva ai precedenti esercizi in modo da agevolare la comparabilità dei bilanci. La Commissione Europea però, in data 12 novembre 2009, aveva comunicato di aver interrotto il processo di omologazione del principio IFRS 9 al diritto dell'Unione Europea, in attesa che lo IASB portasse a compimento tutte le fasi del processo di riforma dello IAS 39 e in attesa del compimento di un'attenta valutazione per gli impatti che avrebbe potuto avere sulle imprese e sulla qualità dell'informazione finanziaria.

Nell'anno successivo lo IASB ha emesso una nuova versione del principio IFRS 9 (2010) aggiungendo nuove disposizioni riguardanti le modalità di contabilizzazione e misurazione delle passività finanziarie e le regole di eliminazione contabile (*derecognition*) delle attività e passività finanziarie⁷³. La data di entrata in vigore di questa nuova versione del principio era stata inizialmente prevista a partire dal 1° gennaio 2013 ma, in data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emanato un emendamento al principio IFRS 9 (2010) con il quale posticipa la data di entrata

⁷² Ci si occuperà nel dettaglio di tali requisiti nel paragrafo 2.2 relativo alla classificazione e misurazione della attività finanziarie.

⁷³ In merito a questo punto, si sottolinea che lo IASB ha abbandonato il processo di definizione di nuove regole di eliminazione contabile delle attività e passività finanziarie iniziato con la pubblicazione della bozza di consultazione denominata "ED/2009/3 - Derecognition: proposed amendments to IAS 39 and IFRS 7". Le regole di eliminazione contabile delle attività e passività finanziarie presenti nell'attuale principio IFRS 9 non hanno subito modifiche rispetto a quanto disposto dallo IAS 39.

in vigore delle disposizioni al 1° gennaio 2015.

Questa prima fase di revisione si è conclusa in maniera definitiva con l’emanazione da parte dello IASB dell’ultima versione del principio IFRS 9 pubblicata in data 24 luglio 2014 la quale ha rettificato la data di entrata in vigore delle proprie disposizioni al 1° gennaio 2018.

La seconda fase dell’intero processo di modifica dello IAS 39 riguarda la revisione delle disposizioni riguardanti le rettifiche di valore delle attività finanziarie. A tale scopo lo IASB, nel novembre 2009, ha emanato un primo documento denominato “ED/2009/12 – Financial Instruments: Amortized Cost and Impairment” e, nel gennaio 2011, il relativo documento supplementare “Supplement to ED 2009/12 – Financial Instruments: Amortized cost and Impairment”. Tale seconda fase si è conclusa con l’emissione da parte dello IASB, nel mese di marzo 2013, del documento “ED 2013/3 – Financial Instruments: Expected Credit Losses” le cui disposizioni sono state pressochè integralmente inserite in un’apposita sezione del testo del principio IFRS 9 (2014) pubblicato nel luglio 2014. Ci si occuperà di tale fase nel terzo capitolo dell’elaborato; tuttavia, è utile sin da ora identificarne gli obiettivi:

- eliminazione del duplice modello di svalutazione delle attività finanziarie previsto dallo IAS 39 per le attività misurate al costo ammortizzato e per le attività finanziarie disponibili per la vendita;
- definizione di un nuovo modello di svalutazione basato sul concetto di perdita attesa (*Expected loss*) in luogo dell’attuale modello dello IAS 39 basato sul concetto di perdita subita (*Incurred Loss*).

Con riferimento invece alla terza fase del processo di modifica dello IAS 39, si sottolinea che essa riguarda la revisione dei metodi di contabilizzazione e misurazione degli strumenti di copertura (c.d. *Hedge Accounting*). Le relative disposizioni sono state inserite nel testo del principio IFRS 9 (ultima versione del luglio 2014) tramite apposito emendamento del 19 novembre 2013.

A seguito del completamento di tutte e tre le fasi di modifica delle regole di contabilizzazione e misurazione degli strumenti finanziari, in data 15 settembre 2015 l’EFRAG, dopo aver attuato il processo di verifica dei requisiti per l’omologazione, ha emesso il proprio *endorsement advice*⁷⁴ con parere positivo. L’Unione Europea ha provveduto con l’omologazione del principio IFRS 9 al diritto dell’Unione Europea con il regolamento 2016/2067 pubblicato in gazzetta ufficiale il 29 novembre del 2016.

⁷⁴ Si veda: EFRAG, Endorsment Advice on IFRS 9 Financial Instrument, 2015.

2.2 - Classificazione e misurazione delle attività e passività finanziarie

Prima di procedere con la descrizione delle disposizioni del nuovo principio contabile è utile sottolineare che l'ambito di applicazione è rimasto pressochè invariato rispetto a quanto disposto dallo IAS 39; nelle *basis for conclusion* del principio, infatti, si legge che lo IASB ha scelto di mantenere invariato l'ambito di applicazione in quanto esso non è stato oggetto di critiche durante il processo di riforma del principio IAS 39. L'ambito di applicazione, tuttavia, è stato in parte ampliato dal nuovo principio contabile ma solo per quanto riguarda i nuovi requisiti legati all'*impairment* delle attività finanziarie in modo da ricomprendere nell'ambito di applicazione anche gli impegni all'erogazione di finanziamenti⁷⁵ concessi alla clientela (c.d. *Loan Commitment*), i *contract asset* così come definiti dal principio contabile IFRS 15 ed i contratti di garanzia finanziaria.

Come già specificato nel capitolo riguardante il principio IAS 39, un'attività finanziaria deve essere rilevata nello stato patrimoniale dell'impresa esclusivamente quando essa diviene parte del contratto e dei relativi obblighi che ne derivano e, al momento della rilevazione iniziale essa deve essere misurata al *Fair value* (secondo le disposizioni del principio IFRS 13) al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili⁷⁶. Da quanto detto, si deduce che le disposizioni dello IAS 39 riguardanti la stima del *Fair value* alla rilevazione iniziale, il trattamento contabile dell'eventuale differenza rispetto al prezzo di transazione e la possibilità di effettuare la rilevazione alla data di negoziazione o di regolamento vengono riprese interamente dal principio IFRS 9.

Una delle principali novità introdotte da quest'ultimo consiste nell'introduzione di nuove categorie contabili e di nuove modalità di classificazione delle attività finanziarie all'interno delle stesse. Con riferimento alle nuove categorie contabili, il principio dispone che tutte le attività finanziarie devono essere classificate nelle seguenti tre categorie:

- Attività finanziarie misurate al Costo Ammortizzato;
- Attività finanziarie misurate al Fair value nella riserva OCI (FVOCI);
- Attività finanziarie misurate al Fair value nel conto economico (FVTPL).

⁷⁵ Con tale termine, si intende un "accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o a date future prestabilite" (IFRS 9, Appendice A). Un esempio di impegno all'erogazione può essere rappresentato dai fidi di conto corrente concessi alla clientela. In questo caso la banca concede al correntista di andare in "scoperto di conto corrente" (ovvero di utilizzare più della disponibilità del proprio conto) fino al raggiungimento di un determinato limite di importo. Fino a che il correntista non utilizza la parte di "scoperto di conto" che gli è stata accordata dalla banca, tale margine non è classificabile come un'attività finanziaria ma bensì come un impegno irrevocabile all'erogazione di un finanziamento, le quali perdite di valore devono essere stimate e contabilizzate secondo quanto disposto dall'IFRS 9.

⁷⁶ Tuttavia, per le attività finanziarie classificate nella categoria "Attività finanziarie misurate al FVTPL" la misurazione iniziale avviene al *Fair value* al lordo di ogni costo di transazione.

I criteri di classificazione delle attività finanziarie all'interno delle suddette categorie contabili differiscono dai criteri di classificazione disposti dal principio IAS 39; infatti, mentre per lo IAS 39 i criteri di classificazione sono riconducibili principalmente alle caratteristiche dello strumento, alle intenzioni del management e a stringenti regole proprie di ogni categoria contabile, il nuovo principio pone l'attenzione sul nuovo *Business Model* test e sull'applicazione di un ulteriore *test* denominato *Contractual Cash Flow test* o *SPPI test* (*Solely Payment of Principal & Interest*) a tutti gli strumenti di debito (ad esempio titoli obbligazionari e crediti).

In generale, con l'analisi del *Business Model*, l'entità verifica le modalità di gestione delle attività finanziarie con l'obiettivo di generare i flussi di cassa, invece, attraverso il test *SPPI*, l'entità analizza le caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa derivanti dall'attività finanziaria.

Con riferimento al *Business Model* test, il principio specifica che l'impresa può detenere le attività finanziarie ai fini di collezionare solo i flussi di cassa contrattuali, collezionare i flussi di cassa contrattuali e i flussi di cassa derivanti dalla vendita dello strumento oppure con altri fini come, ad esempio, di recepire solo i flussi di cassa derivanti dalla vendita dello strumento finanziario.

Le attività finanziarie che rispettano il primo obiettivo apparterranno ad un *Business Model Held To Collect*, le attività finanziarie che rispettano il secondo obiettivo apparterranno al *Business Model Held to Collect & Sell* e, infine, le restanti attività apparterranno ad altri *Business Model* che non sono coerenti con gli obiettivi individuati nei *Business Model Held To Collect* o *Held to collect & Sell*. La classificazione delle attività finanziarie nell'appropriata categoria contabile deve essere attuata combinando gli esiti dei due test nei modi seguenti.

Un'attività finanziaria può essere classificata come appartenente alla categoria contabile "Attività finanziarie misurate al costo ammortizzato" se:

- essa è posseduta con un obiettivo coerente con il *Business Model Held To Collect* e;
- ha superato con esito positivo il test *SPPI*, ovvero i termini contrattuali della stessa danno origine, in date specifiche, a flussi di cassa che si riferiscono solamente a pagamenti del valore nominale (principal) e degli interessi determinati sull'ammontare del valore nominale residuo⁷⁷.

Di contro, la classificazione all'interno della categoria "Attività finanziarie misurate al FVOCI" è ammessa, invece, solo nel caso in cui:

⁷⁷ Dezzani F., Busso D., Biancone P., P., IAS/IFRS: Analisi e commento dei Principi contabili internazionali, Ipsoa Manuali, 2016. pag. 2767

- l'attività finanziaria è posseduta con un obiettivo coerente con il *Business Model Held To Collect & Sell* e, inoltre;
- ha superato con esito positivo il *test SPPI* secondo le stesse logiche descritte per la sopraccitata categoria contabile.

Se uno solo dei due criteri non è soddisfatto, lo strumento finanziario deve essere classificato all'interno della categoria contabile "Attività finanziarie misurate al FVTPL".

Riguardo alla possibilità di misurare al *Fair value* una attività finanziaria (*Fair value Option*), IFRS 9 specifica che: "Analogamente allo IAS 39, l'impresa al momento della rilevazione iniziale ha l'opzione di designare irrevocabilmente un'attività finanziaria nella categoria di misurazione al *Fair value* misurato a conto economico se così facendo elimina o riduce una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di un'attività o una passività, o riconoscendo gli utili e le perdite di esse, con basi differenti⁷⁸".

La *Fair value Option*, come già accennato nel primo capitolo, è presente anche nel principio IAS 39 il quale detta altre due fattispecie che, se si verificano, possono portare alla classificazione dello strumento all'interno della categoria contabile di misurazione al *Fair value* nel conto economico (FVTPL). IFRS 9, tuttavia, le elimina, mantenendo solo la condizione descritta pocanzi. Tale scelta di eliminazione è giustificata dal fatto che:

- se ci si riferisce alla condizione riguardante la gestione di un gruppo di attività/passività sulla base del *fair value*, tale requisito non ha più ragione di esistere in quanto il principio IFRS 9 specifica che se lo strumento finanziario è gestito e valutato sulla base di una misurazione al *Fair Value* esso deve essere obbligatoriamente inserito all'interno della categoria contabile "Attività finanziarie misurate al FVTPL".
- Allo stesso modo, se ci si riferisce alla condizione riguardante la presenza di derivati incorporati all'interno dell'attività finanziaria, anch'essa perde la ragione di esistere in quanto IFRS 9 prevede che, a differenza di quanto disposto da IAS 39, un derivato incorporato non venga mai scorporato da un contratto *host* che rientra nell'ambito di applicazione dello stesso principio. Infatti ai fini di classificazione dello strumento finanziario, viene considerato l'intero strumento ibrido senza procedere con lo scorporo del derivato incorporato.

La seguente tabella schematizza quanto detto fin ora:

⁷⁸ International Accounting Standard Board; IFRS 9, par. 4.1.5

| CARATTERISTICHE FLUSSI DI CASSA BUSINESS MODEL OPZIONI | | Flussi di cassa contrattuali: solo valore nominale e interessi (SPPI)? | |
|--|---|--|-------|
| | | Si | No |
| BUSINESS MODEL | Possedute per incassare flussi di cassa contrattuali | AC | FVTPL |
| | Possedute per incassare flussi di cassa contrattuali e per la vendita | FVTOCI | FVTPL |
| | Attività finanziarie che non sono né AC né FVOCI | FVTPL | FVTPL |
| OPZIONE | <i>Fair value option</i> per eliminare asimmetrie contabili | FVTPL | |

(Figura 1. Fonte: Dezzani Flavio, Busso Donatella, Biancone Paolo Pietro; IAS/IFRS: Analisi e commento dei Principi contabili internazionali, Ipsoa Manuali, 2016. pag. 2771.)

2.2.1 Il Business Model Test

Secondo quanto disposto dal principio, “il modello di *Business* dell’entità riguarda il modo in cui l’entità gestisce le proprie attività finanziarie al fine di generare i flussi di cassa” ed “è determinato ad un livello che riflette il modo in cui i gruppi di attività finanziarie sono gestiti collettivamente per perseguire un determinato obiettivo aziendale⁷⁹”.

La valutazione del modello di business, quindi, non deve essere effettuata a livello di singolo strumento ma a livello di gruppi di strumenti finanziari (portafogli) detenuti con il fine di perseguire un particolare obiettivo e, inoltre, deve essere effettuata sulla base di scenari che l’impresa si aspetta possano verificarsi “ragionevolmente”. A completamento della disposizione, il principio chiarisce che: nel caso in cui lo scenario previsto non dovesse verificarsi (ad esempio vengono realizzate più attività finanziarie di quanto stimato in precedenza), l’impresa deve effettuare nuovamente il *Business Model Test* e che il verificarsi della situazione appena descritta non causerebbe né un errore di contabilizzazione nel bilancio del periodo precedente né cambiamenti nella classificazione dei rimanenti strumenti finanziari detenuti nel portafoglio soggetto a quel determinato *Business Model* (per tutti gli strumenti finanziari detenuti nel periodo precedente e che l’entità continua a detenere) fino a quando

⁷⁹ International Accounting Standard Board; IFRS 9, par. B 4.1.2

l'entità considera tutte le informazioni rilevanti che erano disponibili al momento della valutazione del *Business Model*⁸⁰.

La definizione del modello di business dell'entità per un gruppo di attività finanziarie, si configura attraverso i seguenti aspetti principali⁸¹:

- la modalità di valutazione delle “performance” delle attività finanziarie detenute dall'entità e le modalità di reporting delle stesse al *management* aziendale. Ad esempio, per un determinato portafoglio di attività finanziarie, la relativa “performance” può essere misurata sulla base delle variazioni del *fair value* degli strumenti finanziari classificati all'interno o sulla base dei rendimenti effettivi generati;
- i rischi che incidono sulla “performance” delle attività finanziarie e le modalità attraverso le quali tali rischi sono gestiti dall'entità. In questo caso, oggetto di monitoraggio sono prevalentemente: il rischio di credito, il rischio di tasso di interesse o il rischio di prezzo;
- le modalità di compensazione del management aziendale che si occupa della gestione di quel particolare portafoglio di attività finanziarie (ovvero i parametri utilizzati per indicizzare la retribuzione del management qualora fossero previsti). In questo caso si monitora la presenza di eventuali meccanismi di retribuzione basati sui risultati conseguiti dalla cessione degli strumenti finanziari o dal loro apprezzamento/deprezzamento.

L'entità dunque valuta, in base alle informazioni disponibili al momento dell'assegnazione del business model, lo scenario futuro più ragionevole e in base ad esso procede alla classificazione. Devono essere classificati all'interno del *Business Model Held to collect* i portafogli che sono detenuti con l'intenzione di ottenere i flussi di cassa contrattuali per tutta la durata degli strumenti finanziari contenuti all'interno; tuttavia, il principio chiarisce che la classificazione di determinati portafogli come *Held To Collect* è coerente anche se alcune vendite si sono verificate o sono attese⁸².

All'interno delle disposizioni dell'IFRS 9, sono elencate alcune tipologie e modalità di gestione delle vendite compatibili con il *Business Model Held to Collect*:

- le vendite sono dovute ad un aumento del rischio di credito di un'attività finanziaria;
- le vendite sono infrequenti (anche se significative in termini di valore), o sono insignificanti singolarmente e in forma aggregata (anche se frequenti);

⁸⁰ International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B4.1.2 (A)

⁸¹ International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B4.1.2 (B)

⁸² International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B4 1.3

- le attività di vendita avvengono vicino alla data di scadenza dell'attività finanziaria e i ricavi derivanti dalla vendita degli strumenti finanziari approssimano i ricavi derivanti dai flussi di cassa contrattuali⁸³.

Si rende necessario sottolineare che l'impresa, al verificarsi delle situazioni appena descritte, deve giustificare le ragioni di tali vendite; ad esempio, nel caso in cui le vendite derivino da un incremento del rischio di credito, essa può dimostrare che la detenzione di attività finanziarie associate a quel determinato rischio di credito non sarebbe stata in accordo con le proprie *policy*.

Se un portafoglio di attività finanziarie è detenuto con il fine di accumulare i flussi di cassa contrattuali e di vendere gli stessi strumenti finanziari detenuti al proprio interno allora esso deve essere classificato come appartenente al *Business Model Held To Collect & Sell*.

L'obiettivo di realizzare le attività finanziarie detenute all'interno del suddetto portafoglio non è incidentale ma, insieme all'obiettivo di collezionare flussi di cassa contrattuali, è caratterizzante del *Business Model*; per questo motivo, non esiste quindi una soglia per la valutazione della frequenza o delle quantità di vendite che devono avvenire. Inoltre, il principio evidenzia che vi sono altri obiettivi di portafoglio che risultano coerenti con il modello di business *Held To Collect & Sell*, come ad esempio, l'obiettivo di mantenere un determinato livello di rendimento di determinate attività finanziarie o di mantenere attività finanziarie liquide in portafoglio al fine di far fronte alle obbligazioni assunte⁸⁴.

La terza e ultima categoria di classificazione del Business Model delle attività finanziarie è una categoria residuale e al suo interno confluiscono quei portafogli di *asset* finanziari che non sono detenuti nè con il fine di accumulare i flussi di cassa contrattuali nè con il fine di vendere gli stessi. L'obiettivo principale è, infatti, quello di percepire i flussi di cassa derivanti dal realizzo dell'attività finanziaria e le attività di certo compatibili con tale classificazione sono quelle che rispettano la definizione *Held For Trading*⁸⁵.

2.2.2 SPPI Test

Il secondo criterio di classificazione è il c.d. *Contractual Cash Flow Test* o *SPPI Test*, il quale ha lo scopo di verificare se i flussi di cassa contrattuali (nella valuta in cui è denominata l'attività finanziaria) sono coerenti con il c.d. *basic lending arrangement* ovvero se hanno il solo fine di

⁸³ International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B4.1.3

⁸⁴ International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B 4.1.4 (A)

⁸⁵ Secondo il principio IFRS 9, si definisce *Held For Trading* una attività o passività finanziaria che: è stata acquistata o è gestita con il fine principale di venderla oppure di venderla e riacquistarla in breve tempo, o che al momento della classificazione iniziale è parte di un portafoglio di strumenti finanziari che sono gestiti secondo un modello volto a generare profitti immediati, o infine, che è classificata come un derivato (ad eccezione degli strumenti derivati che sono contratti di garanzia finanziaria o che sono strumenti derivati di copertura del rischio)

rimborsare il capitale prestato e gli interessi. L'eventuale incoerenza tra le definizioni di "capitale prestato" e di "interessi" stabilite dal principio causa il non superamento del test SPPI e, di conseguenza, la classificazione dello strumento finanziario all'interno della categoria di misurazione al *Fair value* nel conto economico indipendentemente dal *Business Model*⁸⁶.

Nelle disposizioni del principio vengono definite le modalità di determinazione dei due valori. Il Capitale è definito come il *Fair value* dell'attività finanziaria al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi del capitale prestato effettuati dal soggetto debitore; invece, per quanto riguarda gli interessi, nel calcolo devono essere considerati il valore monetario del tempo ("*time value of money*") e il rischio di credito associato al capitale residuo durante uno specifico periodo di tempo. Tuttavia, dispone il principio, nel computo può essere inclusa anche la remunerazione associata ad altri *basic lending risk* come, ad esempio: il rischio di liquidità, il margine di interesse a copertura dei costi (ad esempio a copertura dei costi amministrativi) e infine, il margine di profitto.

Con il termine "*Time value of money*" si indica quella componente degli interessi che considera solo il passaggio del tempo, e non altri rischi o costi derivanti dall'attività finanziaria; l'impresa, al fine di valutare questa componente, deve considerare tutti i fattori rilevanti come, ad esempio, la valuta in cui è denominata l'attività finanziaria e il periodo per il quale è stato fissato il tasso di interesse.

L'approccio da effettuare, quindi, è di tipo prevalentemente qualitativo: deve essere svolta un'indagine in merito alla presenza (o meno) di clausole contrattuali che rendono lo strumento finanziario non coerente con i requisiti del test SPPI. La leva finanziaria, ad esempio, è una particolare caratteristica di uno strumento finanziario la quale accresce la volatilità di tali flussi di cassa tipicamente per effetto di derivati incorporati (contratti *forward*, contratti *swap* etc..) rendendoli incompatibili con la definizione di "interesse" disposta dal principio⁸⁷.

Altre tipologie di clausole contrattuali non coerenti con i requisiti sopra esposti sono: clausole che prevedono la proporzionalità inversa del tasso di interesse contrattuale rispetto al tasso di interesse di riferimento (ad esempio il tasso EURIBOR o IRS), eventuali opzioni di conversione del titolo di debito in strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente, e, infine, clausole che prevedono che i flussi di cassa contrattuali siano esposti alle variazioni di indici non finanziari (ad esempio il prezzo delle merci o di metalli preziosi) o indici legati al prezzo di titoli azionari.

⁸⁶ Ariante P., De Rosa, C., Sica, C., IFRS 9 cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche, IPE working paper, 2016.

⁸⁷ International Accounting Standard Board, IFRS 9 par B 4.1.9

A titolo di esempio, si consideri un prodotto bancario nella forma di mutuo ipotecario con tasso di interesse indicizzato al prezzo di un metallo prezioso come, ad esempio, l'oro. Tale prodotto prevede che la banca conceda un prestito espresso in oro finanziario a medio-lungo termine e che il debitore, al momento delle scadenze rateali, debba rimborsare in oro la quota capitale e la quota interessi del finanziamento secondo il piano di ammortamento stabilito.

Il tasso di interesse applicato a tale finanziamento è indicizzato al prezzo dell'oro determinato nei mercati internazionali e comprende un ulteriore *spread* in modo da “coprire” il rischio di credito del debitore. Tale tipologia di finanziamento non è coerente con i requisiti del test SPPI in quanto il tasso di interesse applicato al prodotto bancario in questione fluttua in base alle variazioni del prezzo dell'oro al chilogrammo e non in base al valore della moneta nel tempo che può essere inteso come “il compenso dovuto per aver rinunciato temporaneamente ad avere una somma di denaro a disposizione e per aver assunto un rischio di credito”⁸⁸.

IFRS 9 prevede anche la fattispecie in cui un determinato *asset* finanziario presenti all'interno del contratto elementi che rendono imperfetta la relazione tra il “passare del tempo” e il tasso di interesse (*modified time value of money*). Per chiarire il concetto si pensi ad un tasso di interesse dell'attività che viene periodicamente azzerato, ma la frequenza di ripristino non corrisponde alla variabile tempo associata al tasso di interesse (ad esempio un tasso di interesse con variabilità mensile ma che si resetta ogni mese in un tasso di interesse ad un anno) oppure si pensi ad un tasso di interesse dell'attività che viene periodicamente azzerato ad una media di tassi a breve e a lungo termine⁸⁹.

Per verificare se uno strumento finanziario che presenta le caratteristiche descritte in precedenza supera il test SPPI l'impresa deve operare un confronto tra i flussi di cassa non attualizzati dello strumento e i flussi di cassa non attualizzati di un ipotetico strumento di mercato (*benchmark*) che presenta le medesime caratteristiche del primo ma non presenta problemi legati alla imperfetta relazione tra il tasso di interesse e il “passare del tempo”. Se la differenza tra i flussi di cassa dei due strumenti è significativa allora lo strumento fallisce il test SPPI.

Un'altra problematica riguardante il test SPPI è individuabile in quegli strumenti finanziari che presentano clausole contrattuali che modificano il *timing* o l'ammontare dei flussi di cassa come ad esempio, contratti che prevedono l'estinzione anticipata o un allungamento della durata dello stesso. In questi casi l'impresa deve confrontare i flussi di cassa prima e dopo il cambiamento

⁸⁸ Favino C., La classificazione e la valutazione secondo IFRS 9 (revised 2010): osservazioni critiche alla luce dell'attuale crisi finanziaria internazionale, Quaderni Monografici Rirea, 2011.

⁸⁹ Gli esempi sono tratti dal testo del principio al paragrafo B 4.1.9.B

al fine di valutare se il contratto supera il test SPPI; inoltre, nel caso in cui il cambiamento derivi da un evento fortuito, la stessa, oltre a valutare i flussi di cassa deve valutare anche la natura dell'evento⁹⁰.

2.2.3 Classificazione degli strumenti di capitale e delle passività finanziarie

Gli strumenti di Capitale seguono logiche di classificazione diverse dagli strumenti di debito: essi devono essere sempre classificati all'interno della categoria contabile "Attività finanziarie misurate al FVTPL" a meno che l'entità non abbia optato per la *FVOCI option*⁹¹. Nel caso in cui l'opzione venga esercitata, lo strumento deve essere classificato nella categoria contabile "Attività finanziarie misurate al FVOCI" e le condizioni per l'esercizio dell'opzione sono:

- lo strumento non deve essere detenuto per la negoziazione;
- lo strumento non deve essere un potenziale compenso riconosciuto da un acquirente in un'aggregazione aziendale soggetta al principio *IFRS 3-Business Combination*⁹².

Si sottolinea che la possibilità (prevista nello IAS 39) di misurare al costo uno strumento di capitale non quotato in un mercato regolamentato quando il *fair value* dello strumento non è misurabile in maniera attendibile, è stata eliminata dal nuovo principio contabile; infatti, l'entità deve valutare al *Fair value* ogni strumento di capitale non quotato in un mercato regolamentato precedentemente contabilizzato con il criterio del costo storico.

Nonostante tale divieto, lo stesso principio contempla l'ipotesi di ricorrere al costo storico come stima attendibile del *Fair value* dello strumento solo in rare circostanze; ad esempio quando non vi sono informazioni rilevanti per stimare il suddetto valore o se a fronte di più metodi di misurazione del *Fair value* la misurazione al costo è la migliore stima tra tutti i metodi di calcolo del *Fair value* considerati⁹³. In aggiunta, nell'appendice B5.2.4, il principio elenca alcune fattispecie al verificarsi delle quali il costo storico non può essere considerato come la migliore stima del *Fair value* dello strumento.

Per quanto riguarda la classificazione delle passività finanziarie, rispetto alle disposizioni dello IAS 39, il principio non prevede cambiamenti significativi. Infatti, le regole di classificazione e le categorie contabili previste dal principio rimangono invariate, tuttavia, è stata apportata una modifica nelle modalità di misurazione delle passività finanziarie designate al *fair value* rilevate nel conto economico tramite l'esercizio della *fair value option*. Inoltre, le circostanze al

⁹⁰ Al paragrafo B4.1.11, IFRS 9 fornisce alcuni esempi di clausole contrattuali che sono coerenti con le condizioni del test SPPI.

⁹¹ L'opzione può essere esercitata solo alla data di prima classificazione dello strumento ed è irrevocabile.

⁹² International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo 5.7.5

⁹³ International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B5.2.3.

verificarsi delle quali può essere esercitata tale opzione sono rimaste invariate rispetto a quanto disposto dal principio IAS 39.

2.2.4 Misurazione successiva delle attività e passività finanziarie

Dopo la prima contabilizzazione nel bilancio di esercizio, gli elementi contrattuali degli strumenti finanziari devono essere misurati e contabilizzati in maniera differente in base alla categoria di appartenenza e in base alla loro natura (strumento di debito o strumento di capitale).

Per quanto riguarda gli strumenti di debito appartenenti alla categoria contabile “Attività finanziarie misurate al Costo Ammortizzato”, devono essere riconosciuti nel conto economico: gli interessi attivi (calcolati utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo), le svalutazioni e le rivalutazioni, gli utili e perdite su cambi, e infine, la perdita o l’utile risultante dalla eventuale eliminazione dello strumento dal bilancio. Si sottolinea che il metodo di misurazione di tale categoria contabile è assimilabile al metodo di misurazione delle categorie contabili *Held To Maturity* e *Loans & Receivables* previste nel principio IAS 39.

Gli strumenti di debito classificati all’interno della categoria contabile “Attività finanziarie misurate al FVOCI” seguono criteri di misurazione simili a quelli delle attività finanziarie *Available For Sale* dello IAS 39; infatti, nel conto economico devono essere contabilizzati: gli interessi attivi (sempre calcolati utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo), le svalutazioni e le rivalutazioni, gli utili e perdite su cambi e, in *Other Comprehensive Income*, ogni differenza tra il *Fair value* dello strumento e il suo costo ammortizzato (al lordo, ovviamente, delle perdite di valore). L’eventuale eliminazione dello strumento (*derecognition*) comporta una riclassificazione nel Conto economico delle variazioni cumulative precedentemente contabilizzate nella riserva OCI.

Per quanto riguarda le misurazioni successive alla contabilizzazione iniziale degli strumenti finanziari classificati all’interno della categoria “attività finanziarie misurate al FVTPL”, il principio specifica che devono essere contabilizzate nel conto economico le variazioni dovute ad un cambiamento nel *fair value* dello strumento finanziario. Anche in quest’ultimo caso, il metodo di misurazione è rimasto invariato rispetto a quanto disposto nel principio IAS 39.

Con riferimento invece agli strumenti di capitale, si ricorda che essi possono essere classificati all’interno delle categorie contabili di misurazione al *fair value* rilevato nel conto economico o al *fair value* rilevato nella riserva OCI (in caso di esercizio della c.d. *OCI option*).

In merito ai primi, si segnala che gli utili/perdite derivanti dalle variazioni del *fair value* dello strumento e i dividendi da partecipazione devono essere entrambi contabilizzati nel conto

economico⁹⁴. Inoltre, al momento dell'eliminazione contabile dello strumento finanziario, gli utili/perdite derivanti dalla cessione devono essere anch'essi contabilizzati nel conto economico.

Concentrandoci ora sulle logiche di misurazione degli strumenti di capitale per i quali è stata esercitata l'opzione di misurazione al *fair value* nella riserva OCI, gli utili o perdite attribuibili a tali strumenti di capitale sono riconosciuti sempre nella riserva OCI tranne i dividendi, i quali vengono contabilizzati nel conto economico a meno che non rappresentino chiaramente il rendimento di una parte del costo dell'investimento. Inoltre, per tali strumenti non è previsto uno specifico test di *impairment* e in caso di eliminazione contabile, gli utili o perdite derivanti dalle variazioni di *fair value* riconosciuti nella riserva OCI non devono essere riclassificati in conto economico.

Per quanto riguarda le modalità di misurazione delle passività finanziarie, il principio IFRS 9 prevede un importante cambiamento nella modalità di misurazione di quelle passività per le quali è stata esercitata la *fair value option* (opzione che permette di designare irrevocabilmente, al momento della rilevazione iniziale, una passività finanziaria al *fair value* misurato nel conto economico).

Tale scelta di modifica da parte dello IASB si pone come obiettivo di eliminare l'effetto contro-intuitivo (causato dalle disposizioni dello IAS 39) determinato dalla variazione del *fair value*, dovuta ad un cambiamento del merito creditizio dell'ente, delle passività finanziarie misurate al *fair value* nel conto economico. Infatti, dal momento che una variazione del merito creditizio di un'entità si riflette in una diminuzione del *fair value* dei propri debiti, nel caso in cui si verificasse un incremento del rischio di credito della stessa, le passività finanziarie misurate al *fair value* subirebbero una diminuzione di valore e, di conseguenza, questo causerebbe un incremento del risultato economico⁹⁵.

Dato che tale problematica emerge sia con riferimento alle passività finanziarie detenute per la negoziazione (compresi gli strumenti derivati che non siano stati designati come efficace strumento di copertura) sia per le passività finanziarie per le quali è stata esercitata la *fair value option* bisognerebbe chiedersi come mai lo IASB ha deciso di modificare le regole di contabilizzazione solo con riferimento alla seconda tipologia di passività finanziarie citata. La ragione si trova nel fatto che le passività finanziarie detenute per la negoziazione sono strumenti

⁹⁴ A norma del principio è possibile contabilizzare i dividendi da partecipazioni nel conto economico se: (i) esiste un diritto dell'entità a ricevere i dividendi, (ii) è probabile che i benefici economici associati al recepimento dei dividendi ricadranno sull'entità e, infine (iii) se i dividendi possono essere misurati in modo affidabile.

⁹⁵ McConnel, P., One fewer non-GAAP adjustment to worry about: improvements to the accounting for changes in own credit, *Investor Perspective: Own credit accounting*, 2014.

finanziari che sono emessi con l'intento di essere riacquistate dalla stessa entità a breve termine (solitamente in un tempo inferiore all'anno); in questo modo le variazioni del *fair value* di tali passività finanziarie alla data di *reporting* rappresentano per lo più utili/perdite realizzate.

Lo stesso non può dirsi per quelle passività finanziarie designate al *fair value* tramite l'esercizio della *fair value* option; si ricorderà, infatti, che le condizioni di esercizio dell'opzione non hanno a che fare con l'intento di generare profitti a breve termine ma sono legate per lo più ad esigenze di eliminazione di eventuali "asimmetrie contabili" generate dalle differenti modalità di misurazione di attività e passività finanziarie. Nel caso in cui la passività finanziaria fosse mantenuta sino alla scadenza contrattuale, ad ogni data di *reporting* il conto economico verrebbe "inquinato" da tali variazioni non realizzate del *fair value* dello strumento.

Per i motivi ora descritti, la regola generale del principio IFRS 9 prevede che si debba procedere con lo scorporo dall'intera variazione del *fair value* dello strumento di quella variazione del *fair value* dovuta all'aumento o alla diminuzione del rischio di credito dell'entità e di quella dovuta ad altri fattori come, ad esempio, una variazione nel tasso di interesse di mercato.

Mentre il principio IAS 39 richiede di contabilizzare l'intera variazione nel *fair value* dello strumento nel conto economico, il nuovo principio impone di classificare la prima tipologia di variazioni nella riserva OCI (con il divieto di riclassificare in un secondo momento tali variazioni nel conto economico) e la seconda tipologia di variazioni nel conto economico⁹⁶. L'entità quindi deve valutare, al momento dell'iscrizione iniziale, se è possibile classificare e misurare lo strumento finanziario seguendo la regola generale sopra indicata e, nel caso in cui tale regola non possa essere applicata, l'entità sarà tenuta a contabilizzare nel conto economico entrambe le variazioni di *Fair value*.

In merito a questo punto, il principio detta due condizioni che devono essere rispettate per poter applicare la regola generale di misurazione:

- la contabilizzazione delle due variazioni nella riserva OCI e nel conto economico non deve creare oppure alimentare una "asimmetria contabile" nel conto economico;
- la passività finanziaria non deve rappresentare un impegno irrevocabile dell'entità oppure un contratto di garanzia finanziaria⁹⁷.

⁹⁶ International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B5.7.5

⁹⁷ International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo 5.7.9

2.3 - Riclassificazione delle attività finanziarie e passività finanziarie

Dopo aver descritto le logiche di classificazione e misurazione degli strumenti, si presentano qui di seguito le modalità di riclassificazione e di modifica dei termini contrattuali degli strumenti finanziari (*modification*).

Innanzitutto, si specifica che con il termine riclassificazione si intende quel procedimento volto a modificare la categoria contabile di uno strumento finanziario. In particolare, il principio IFRS 9 prevede che la modifica della categoria contabile deve essere effettuata dalla direzione aziendale a seguito di cambiamenti esterni o interni all'impresa e che questi cambiamenti devono essere significativi per la stessa e dimostrabili a soggetti esterni⁹⁸.

L'unica fattispecie prevista da IFRS 9 al verificarsi della quale si rende obbligatorio riclassificare un'attività finanziaria, è un cambiamento nell'obiettivo del *Business Model* legato ad un determinato portafoglio di attività finanziarie. Inoltre, continua il principio, “un cambiamento nell'obiettivo del *Business Model* dell'entità si verifica solo quando quest'ultima inizia o cessa di svolgere un'attività che è significativa per le sue operatività; ad esempio quando l'entità ha acquisito, dismesso o chiuso una linea di business⁹⁹”.

In merito a questo punto, la società KPMG, in uno studio del 2014¹⁰⁰, evidenzia che mentre nelle attività di classificazione delle attività finanziarie deve essere considerata la modalità di gestione di un portafoglio di strumenti finanziari all'interno di un determinato *Business Model*, un cambiamento della stessa non implica una riclassificazione del portafoglio di *asset* finanziari ma comporta solo la classificazione all'interno di un differente *Business Model* per i nuovi strumenti finanziari che invece sarebbero stati classificati all'interno del portafoglio nel quale si è verificato un cambiamento nella gestione. Inoltre, nello studio viene precisato che il principio non contiene nessuna guida riguardo alla possibilità di riclassificare le attività finanziarie a seguito di un cambiamento nei criteri del *test SPPI*.

Di seguito viene elencato uno degli esempi operativi proposti dal principio IFRS 9 contenente alcune fattispecie che comportano o meno un cambiamento del *Business Model*.

Si consideri un'entità (A) che possiede nell'attivo di bilancio un portafoglio contenente mutui a clientela commerciale e che l'obiettivo del *Business Model* appartenente al portafoglio sia quello di vendere gli strumenti finanziari nel breve periodo. In un secondo momento l'entità acquisisce un'impresa (B) il quale obiettivo di *Business Model* legato al proprio portafoglio di mutui a clientela commerciale è quello di detenere gli stessi al fine di percepire i flussi di cassa

⁹⁸ International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B4.4.1

⁹⁹ International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B.4.4.1

¹⁰⁰ KPMG IFRG Limited, First Impressions: IFRS 9 Financial Instrument, 2014, pag 39

contrattuali. A seguito dell'acquisizione dell'impresa (B) il portafoglio contenente i mutui a clientela commerciale dell'impresa (A) e dell'impresa (B) verranno gestiti insieme e, di conseguenza, entrambi apparterranno al *Business Model Held To Collect*¹⁰¹.

La fattispecie sopra descritta ha comportato un cambiamento del *Business Model* dato dal fatto che l'entità (A) ha acquisito l'impresa (B) e, di conseguenza, le relative linee di business. Di contro, se l'entità (A) cambia le proprie intenzioni riguardo ad un determinato strumento finanziario, ciò non comporta un cambiamento del *Business Model* neanche nel caso in cui si sia verificato un cambiamento significativo nelle condizioni di mercato¹⁰².

Per quanto concerne il momento in cui l'entità deve effettuare la riclassificazione, il principio specifica che dal momento che la stessa ha rilevato una modifica nell'obiettivo del *Business Model* riferito ad uno o più portafogli, tutti gli strumenti finanziari interessati devono essere riclassificati alla prima data di *reporting* successiva alla suddetta modifica; inoltre, specifica che la stessa entità non deve rideterminare nessun utile o perdita (anche utili o perdite da valutazione e perdite da *impairment*) riferita agli strumenti finanziari in oggetto.

In accordo con quanto detto in precedenza, IFRS 9 sottolinea che il cambiamento nel *Business Model* deve avvenire in data anteriore rispetto alla data di *reporting* e che l'entità non deve impegnarsi in attività che siano coerenti con il precedente modello di Business dopo la data in cui è avvenuta la modifica¹⁰³. In merito al termine "*reporting period*", KPMG evidenzia che all'interno del principio non vi è una definizione dello stesso; tuttavia, si potrebbe sostenere che la data alla quale l'entità debba effettuare la riclassificazione dipenda dalla frequenza di pubblicazione del bilancio d'esercizio (solitamente trimestrale o semestrale)¹⁰⁴.

Il principio permette la riclassificazione da e verso tutte le categorie contabili senza alcuna eccezione in quanto le regole introdotte dallo stesso non danno la possibilità di riclassificare lo strumento ma impongono un obbligo di riclassificazione al verificarsi delle condizioni sopra esposte. Di seguito viene proposto un elenco contenente tutte le possibili riclassificazioni secondo quanto previsto dal Paragrafo 5.6 del principio.

Qualora un'entità si trovi nella condizione di dover riclassificare un portafoglio di strumenti finanziari dalla categoria "Attività finanziarie misurate al FVTPL" verso le altre categorie contabili, la stessa deve:

¹⁰¹ International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B4.4.1 (a)

¹⁰² International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B4.4.1 (b)

¹⁰³ International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B4.4.2

¹⁰⁴ KPMG IFRG Limited, First Impressions: IFRS 9 Financial Instrument, 2014. Pag 40

- nel caso in cui riclassifichi all'interno della categoria "Attività finanziarie misurate al FVOCI", calcolare il Fair value dello strumento alla data di riclassificazione (che diventerà il nuovo valore contabile lordo), calcolare il tasso di interesse effettivo (EIR) basato sul nuovo valore contabile e contabilizzare le successive variazioni del Fair value nella riserva OCI (e non più nel Conto Economico);
- nel caso in cui riclassifichi all'interno della categoria "Attività finanziarie misurate al Costo Ammortizzato", calcolare il Fair value alla data di riclassificazione e calcolare il nuovo tasso EIR sul nuovo valore contabile lordo.

Le regole di riclassificazione degli strumenti finanziari dalla categoria contabile "Attività finanziarie misurate al FVOCI" alle altre due categorie contabili sono decisamente diverse:

- se l'entità riclassifica gli strumenti finanziari nella categoria "Attività finanziarie misurate al FVTPL" essa deve necessariamente riclassificare le variazioni cumulate registrate precedentemente nella riserva OCI, nel conto economico;
- se l'entità riclassifica gli strumenti finanziari all'interno della categoria "Attività finanziarie misurate al costo ammortizzato", la stessa deve rimuovere tutti gli importi rilevati nella riserva OCI e usare gli stessi come aggiustamento del nuovo Fair value dello strumento¹⁰⁵ che corrisponderà al costo ammortizzato iniziale (*net carrying amount*). Inoltre, con riferimento a quest'ultimo punto, il principio sottolinea che il valore contabile lordo e il tasso EIR non devono essere modificati a causa della riclassificazione e che l'operazione in oggetto non comporta una "rettifica da riclassificazione"¹⁰⁶.

L'ultima tipologia di riclassificazione riguarda la categoria contabile "Attività finanziarie misurate al costo ammortizzato". Nel caso in cui l'impresa debba riclassificare un portafoglio di strumenti finanziari all'interno della categoria "Attività finanziarie misurate al FVTPL", la stessa deve calcolare il Fair value dello strumento al momento della riclassificazione e contabilizzare nel conto economico ogni differenza tra il costo ammortizzato (*net carrying amount*) e il *Fair value* dello strumento. Al contrario, la riclassificazione all'interno della categoria "Attività finanziarie misurate al FVOCI" richiede che al momento della riclassificazione debba essere calcolato il Fair value dello strumento finanziario e che ogni differenza tra il costo ammortizzato e il *Fair value* dello strumento debba essere contabilizzata

¹⁰⁵ Tra i vari importi utilizzati per aggiustare il Fair value dello strumento vi è anche l'ammontare della perdita cumulata (contabilizzata nella riserva OCI) che al momento della riclassificazione deve essere rinominata come un fondo di svalutazione in rettifica dell'attività finanziaria (IFRS 9, Paragrafo B5.6.1).

¹⁰⁶ A norma dello IAS 1 le "rettifiche da riclassificazione sono gli importi riclassificati nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (riserva OCI) dell'esercizio corrente o di esercizi precedenti".

nella riserva OCI. In aggiunta, il tasso EIR non deve essere modificato e il fondo svalutazione deve essere eliminato dal momento che deve essere ora contabilizzato nella riserva OCI come ammontare di perdita cumulata¹⁰⁷.

Con riferimento alle regole di eliminazione contabile delle attività finanziarie (*derecognition*), il principio IFRS 9 riprende le linee guida dello IAS 39. Tuttavia, oltre a riprendere sostanzialmente tutte le regole legate alla eliminazione contabile degli strumenti finanziari prevista dallo IAS 39, IFRS 9 introduce due chiarificazioni: la prima riguarda la c.d. “*Write-off*” degli strumenti finanziari (ovvero la riduzione diretta del valore di un’attività finanziaria valutata al costo ammortizzato effettuata quando l’entità non ha più ragionevoli aspettative di recupero dei flussi di cassa contrattuali) e la seconda riguarda le nuove disposizioni riguardanti le modifiche nei termini contrattuali dell’attività finanziaria che causano o meno la *derecognition* dello strumento.

In merito a quest’ultimo punto, in caso di modifica/rinegoziazione delle clausole contrattuali, l’entità è tenuta a verificare se i nuovi termini contrattuali siano significativamente diversi dai termini originali e se siano tali da determinare la *derecognition* contabile dello strumento. Nonostante ciò, nel principio non sono definiti valori soglia tali per cui al superamento degli stessi la modifica delle clausole contrattuali causi l’eliminazione contabile dello strumento.

L’IFRIC, dal canto suo, sostiene che si deve ripercorrere una analogia con gli eventi di modifica delle clausole contrattuali di una passività finanziaria così come previsto dal principio IAS 39 e ripreso interamente da IFRS 9¹⁰⁸. A norma dello IAS 39, infatti, una modifica dei termini contrattuali di una passività finanziaria è definita “sostanziale” se il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dalle nuove clausole contrattuali scontati al tasso di interesse effettivo originario (EIR) è superiore o inferiore in misura del 10% del valore attuale dei rimanenti flussi di cassa dello strumento finanziario originario (calcolati sempre utilizzando il tasso EIR).

Pur non contenendo una guida specifica rispetto al fenomeno citato, al paragrafo B5.5.25-26, IFRS 9 dispone che:

- in alcune circostanze un evento di modification causa la derecognition dell’attività finanziaria comportando l’eliminazione del vecchio strumento in virtù della nascita di una nuova attività finanziaria (in tal caso occorre effettuare la valutazione del Business Model e il test SPPI per il nuovo strumento);

¹⁰⁷ International Accounting Standard Board; IFRS 9, Paragrafo B5.6.1

¹⁰⁸ International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), IFRIC Update, Settembre 2012, pag 4.

- il nuovo asset potrebbe nascere o potrebbe essere stato acquistato già svalutato il che implica che debba essere contabilizzato come un POCI¹⁰⁹ asset;
- per quelle modifiche dello strumento che non causano “*derecognition*” l’entità deve operare una valutazione in merito all’incremento o meno del rischio di credito del nuovo strumento tenendo in considerazione tutte le informazioni disponibili reperibili senza costi eccessivi¹¹⁰.

In merito alla definizione di modifica dello strumento finanziario, KPMG evidenzia che alcune risposte alla pubblicazione della Exposure Draft ED/2013/3 del principio (riguardante l’*impairment* delle attività finanziarie) sottolineavano la possibilità di allineare la definizione di modifica delle condizioni contrattuali dello strumento finanziario a quella di *forbearance* della Autorità bancaria europea (ABE). Lo *IASB*, tuttavia, aveva deciso di non limitare la definizione di modifica dello strumento finanziario a quella di *forbearance* in quanto poteva risultare difficile per l’entità identificare lo scopo di ogni modifica contrattuale (ad esempio identificare una modifica solo per ragioni commerciali o anche finanziarie)¹¹¹.

E’ inevitabile che la modifica di uno strumento finanziario (che non causa un evento di *derecognition*) abbia impatti sul conto economico; infatti, a norma del principio, il valore contabile lordo del nuovo strumento deve essere determinato scontando i nuovi flussi di cassa modificati al tasso di interesse effettivo originario (EIR) e ogni differenza tra i due valori contabili lordi deve essere contabilizzata nel conto economico. Inoltre, eventuali costi collegati all’evento di modifica dello strumento devono essere incorporati nel nuovo valore contabile lordo e ammortizzati lungo la vita dello strumento¹¹².

¹⁰⁹ Acronimo di: Purchased or originated credit-impaired. Tale strumento finanziario verrà approfondito nel capitolo dedicato all’*impairment* delle attività finanziarie.

¹¹⁰ International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo B5.5.26

¹¹¹ KPMG IFRG Limited, First Impressions: IFRS 9 Financial Instrument, 2014, pag 55

¹¹² International Accounting Standard Board; IFRS 9, paragrafo 5.4.3

2.4 - Classificazione e misurazione. Principali differenze con lo IAS 39 e analisi delle principali implicazioni

Dopo aver analizzato nel dettaglio le disposizioni dell'IFRS 9, si procede con l'analisi delle differenze tra i due principi contabili internazionali in modo da capire se le problematiche emerse con l'applicazione del principio IAS 39 siano state risolte con l'emanazione del nuovo principio IFRS 9 da parte dello IASB.

Innanzitutto, è possibile notare come il nuovo principio abbia ridotto il numero delle categorie contabili delle attività finanziarie e, soprattutto, come abbia ridotto l'eccessiva complessità dello IAS 39 derivante dalle rigide regole di classificazione delle attività finanziarie all'interno dell'appropriata categoria contabile.

IFRS 9, infatti, prevede tre categorie contabili di misurazione delle attività finanziarie (in luogo di quattro categorie contabili previste dal principio IAS 39) e, con riferimento ai requisiti per la classificazione all'interno delle stesse, prevede due soli *driver* di classificazione applicabili ad ogni categoria contabile (*Business Model Test* e *SPPI test*) a differenza dello IAS 39 che prevede specifici criteri di classificazione per ogni categoria contabile.

A fronte di ciò, può essere interessante analizzare quali potrebbero essere i possibili trasferimenti delle attività finanziarie tra le categorie contabili previste da IAS 39 e quelle previste da IFRS 9 in sede di prima adozione del nuovo principio (c.d. *First Time Adoption*). Ad esempio, con specifico riferimento alle attività finanziarie classificate nelle categorie contabili *Held To Maturity* e *Loans & Receivables* dello IAS 39, tali attività finanziarie potranno essere classificate nella categoria contabile di misurazione al costo ammortizzato secondo le disposizioni dell'IFRS 9 solo al soddisfacimento dei requisiti imposti dai due test *Business Model* e *SPPI*. In caso contrario, tali strumenti dovranno essere classificati nelle altre categorie contabili.

Da un'indagine condotta dall'EBA¹¹³ nel luglio 2017 è emerso che, in generale, gli impatti derivanti dai nuovi criteri di classificazione sono limitati per la maggior parte delle banche; in molti casi, infatti, gli strumenti finanziari misurati al costo ammortizzato (HTM e L&R) secondo le disposizioni dello IAS 39 transiteranno nella categoria di misurazione al costo ammortizzato dello IFRS 9. Nei limitati casi in cui le attività finanziarie precedentemente classificate come *Held To Maturity* o *Loan & Receivables* non dovessero rispettare i requisiti per la classificazione al costo ammortizzato secondo le disposizioni dello IFRS 9, questo

¹¹³ European Banking Authority, Report on results from the second EBA impact assessment of IFRS 9, 13 luglio 2017.

deriverà principalmente dalla presenza di determinate clausole contrattuali che sono incoerenti con i requisiti del test *SPPI* e non dal fallimento del test *Business Model*. Nei paesi europei infatti, a differenza di quanto avviene nei paesi statunitensi, la pratica bancaria comune consiste nel concedere finanziamenti alla clientela e di mantenere tali strumenti finanziari fino alla scadenza con il fine di incassare i flussi di cassa che ne derivano¹¹⁴; in questo modo, il requisito del *Business model* test per la classificazione delle attività finanziarie nella categoria di misurazione al costo ammortizzato sarebbe soddisfatto.

In merito alle attività finanziarie (nella forma di strumenti di debito) classificate come disponibili per la vendita secondo il principio IAS 39, anch'esse dovranno essere riclassificate in una delle categorie contabili previste dall'IFRS 9. E' probabile che la maggior parte delle attività finanziarie classificate come disponibili per la vendita possano essere riclassificate nella categoria di misurazione al FVOCI prevista dallo IFRS 9 in quanto è la categoria contabile che, più delle altre, presenta caratteristiche simili alla categoria delle attività disponibili per la vendita dello IAS 39.

Nonostante quanto appena detto, si rende necessario sottolineare che le due categorie contabili, pur presentando caratteristiche simili nelle regole di contabilizzazione degli strumenti finanziari, presentano una differenza decisamente rilevante: la categoria contabile "Attività finanziarie disponibili per la vendita" è, a norma dello IAS 39, una categoria "residuale" in quanto si compone principalmente di attività finanziarie che non soddisfano i criteri per poter essere classificate in altre categorie contabili; la categoria di misurazione delle attività finanziarie al FVOCI prevista da IFRS 9, invece, prevede specifici requisiti di classificazione. Infatti, al proprio interno possono essere classificate solo quelle attività finanziarie che appartengono ad un modello di *business Held To Collect & Sell* e che hanno superato il test *SPPI*.

Operando un confronto tra le diverse regole di contabilizzazione e misurazione degli strumenti di capitale, è da rilevarsi innanzitutto che la regola generale di IFRS 9 prevede che un'entità debba essere sempre in grado di misurare al *fair value* uno strumento di capitale, eliminando di conseguenza, la possibilità (dettata dallo IAS 39) di misurare al costo gli strumenti di capitale non quotati in mercati attivi e per i quali il *fair value* non può essere valutato in maniera attendibile. Come si ricorderà, infatti, IFRS 9 prevede che uno strumento di capitale debba essere classificato nella categoria contabile di misurazione al FVTPL a meno che l'entità non

¹¹⁴ European Systemic Risk Board, Financial Stability implications of IFRS 9, luglio 2017.

opti per la classificazione dello stesso nella categoria di misurazione al FVOCI tramite l'esercizio della *OCI option*.

Da un confronto tra le disposizioni dell'IFRS 9 in merito agli strumenti di capitale per i quali è stata esercitata la *OCI option* con le disposizioni dello IAS 39 riguardanti la misurazione degli strumenti di capitale classificati come Disponibili per la Vendita emergono due fondamentali differenze. Una prima differenza riguarda il trattamento contabile degli utili/perdite dello strumento finanziario in fase di dismissione; infatti, se al momento dell'eliminazione contabile (*derecognition*) di uno strumento di capitale classificato come Disponibile per la vendita (secondo le disposizioni dello IAS 39) gli utili/perdite precedentemente classificati nella riserva OCI devono essere riclassificati nel conto economico (c.d. *recycling*), gli utili/perdite di uno strumento di capitale classificato nella categoria contabile "Attività finanziarie misurate al FVOCI" non subiscono una riclassificazione nel conto economico.

La seconda differenza, invece, concerne il metodo di svalutazione di tali strumenti finanziari: mentre lo IAS 39 prevede uno specifico modello di *impairment* per gli strumenti di capitale classificati come Disponibili per la Vendita, il nuovo principio IFRS 9 non prevede alcun modello di rettifica di valore (*impairment*) applicabile agli strumenti di capitale classificati nella categoria contabile "Attività finanziarie misurate al FVOCI".

Tale scelta dello IASB di non prevedere un modello di svalutazione per tale tipologia di strumenti di capitale, crea una disomogeneità con le regole di misurazione degli strumenti di capitale rappresentativi di una partecipazione di collegamento ai quali si applica il principio contabile internazionale IAS 28. Non appare chiaro, infatti, sulla base di quali motivazioni sia stato previsto un *impairment test* per gli strumenti di capitale rappresentativi di una partecipazione di collegamento mentre per gli strumenti di capitale classificati nella categoria contabile di misurazione al FVOCI non sia stato previsto un *test* speculare¹¹⁵. Si sottolinea, quindi, la necessità di prevedere anche per tali strumenti finanziari un *impairment test* e che eventuali diminuzioni di valore di tali strumenti abbiano un riconoscimento nel conto economico.

In tema di riclassificazione delle attività finanziarie, si sottolinea che l'IFRS 9 ha eliminato la clausola (di penalizzazione) denominata *tainting rule* che prevede che l'impresa non possa classificare nuove attività finanziarie come possedute sino alla scadenza se nel corso dell'esercizio corrente o dei due esercizi precedenti ha venduto o riclassificato una quantità non

¹¹⁵ Associazione Bancaria Italiana (ABI), Considerazioni preliminari sull'ED IAS 39 "Financial Instruments: Classification and Measurement" pubblicato dallo IASB il 14 luglio 2009, Documento Ias-ABI Bluebook n°68 in: Ias ABI BlueBook n.47, 2009. Pag 5

irrilevante di attività possedute sino alla scadenza e, in aggiunta, ha eliminato le possibilità di riclassificazione dettate dallo IAS 39, imponendo all'entità l'obbligo di riclassificazione delle attività finanziarie solo in caso di modifica del *business model* riferito ad uno o più portafogli di attività finanziarie.

Ulteriori modifiche hanno interessato l'esercizio della *fair value option* per le attività finanziarie; IFRS 9, infatti, ha eliminato due delle tre condizioni di esercizio dell'opzione previste dallo IAS 39 mantenendo nelle proprie disposizioni solo la condizione di eliminazione dell'asimmetria contabile (*accounting mismatch*).

Si riporta qui sotto una tabella che riassume le considerazioni fino ad ora effettuate.

| Area di Intervento | IAS 39 | IFRS 9 |
|---|--|--|
| Categorie di classificazione delle attività e passività finanziarie. | <p>Quattro categorie contabili di classificazione delle attività finanziarie: Attività finanziarie misurate al fair value nel conto economico (FVTPL), Finanziamenti e crediti (L&R), Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (HTM), Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS).</p> <p>Due categorie di misurazione delle Passività finanziarie: Passività finanziarie misurate al fair value nel conto economico e Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato.</p> | <p>Tre categorie contabili di classificazione delle attività finanziarie: Attività finanziarie misurate al costo ammortizzato (CA), Attività finanziarie misurate al Fair Value misurato nella riserva OCI (FVOCI), Attività finanziarie misurate al fair value nel conto economico (FVTPL).</p> <p>Due categorie contabili di classificazione delle passività finanziarie: Passività finanziarie misurate al fair value nel conto economico e Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato.</p> |
| Criteri di Classificazione delle attività finanziarie. | <p>Intento del management e criteri specifici di classificazione per ogni categoria contabile.</p> | <p>Due <i>driver</i> di classificazione delle attività finanziarie: Business Model <i>test</i> e SPPI <i>test</i>.</p> |
| Fair Value option (attività e passività finanziarie) | <p>Tre condizioni al fine di poter esercitare la <i>fair value option</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) eliminazione di eventuali asimmetrie contabili; 2) presenza di derivati impliciti nel contratto <i>host</i> che altrimenti dovrebbero essere scorporati; 3) gestione di un gruppo di attività e passività finanziarie | <p>Per quanto riguarda le attività finanziarie viene mantenuta solo la prima delle tre condizioni. Con riferimento alle passività finanziarie le tre condizioni sono rimaste invariate.</p> |

| | sulla base di una misurazione al fair value. | |
|---|---|---|
| Riclassificazione delle attività finanziarie. | La riclassificazione delle attività finanziarie è ammessa solo al soddisfacimento di rigide condizioni. | E' previsto l'obbligo di riclassificazione nel caso in cui si verifichi una modifica del <i>Business Model</i> . |
| Trattamento dei derivati incorporati. | La regola generale prevede lo scorporo dei derivati incorporati nelle attività e passività finanziarie. | Eliminazione della possibilità di scorporo di un derivato incorporato nelle attività finanziarie. |
| Misurazione degli Strumenti di capitale con il metodo del costo storico. | Possibilità di misurare al costo gli strumenti di capitale non quotati in mercati attivi per i quali il <i>fair value</i> non può essere valutato in maniera attendibile. | Non ammessa. La regola generale prevede che un'entità debba essere sempre in grado di misurare al <i>fair value</i> uno strumento di capitale. |
| Classificazione degli strumenti di capitale al di fuori della categoria di misurazione al fair value rilevato nel conto economico. | Classificazione nella categoria contabile "Attività finanziarie disponibili per la vendita". Le variazioni nel <i>fair value</i> dello strumento devono essere imputate nella riserva OCI tranne: i dividendi, le perdite di valore, e le variazioni del <i>fair value</i> dello strumento al momento dell'eliminazione contabile che devono essere iscritte nel conto economico. E' previsto uno specifico test di impairment. | Classificazione nella categoria contabile "Attività finanziarie misurate al FVOCI" tramite l'esercizio della c.d. <i>OCI option</i> . Le variazioni nel <i>fair value</i> dello strumento devono essere imputate nella riserva OCI tranne i dividendi che devono essere iscritti nel conto economico. Non è previsto un test di impairment. |
| "Tainting Rule" | Prevista per le Attività finanziarie detenute sino alla scadenza. | Non Prevista. |

Cenni Critici

Dopo aver individuato le principali differenze inerenti i due principi contabili, si propone un paragrafo nel quale vengono illustrate le maggiori criticità riscontrate nelle disposizioni riguardanti la classificazione e misurazione del nuovo principio contabile IFRS 9.

Come primo punto, si sottolinea che la scelta dello IASB di ridurre il numero delle categorie contabili e di prevedere solamente due *driver* di classificazione potrebbe apparire coerente con l'esigenza di semplificazione più volte messa in luce dallo stesso organismo. IFRS 9, infatti, riduce da quattro a tre il numero di categorie contabili ma mantiene inalterato il metodo di misurazione degli strumenti finanziari contenuti all'interno delle stesse (costo ammortizzato, *fair value* e sistema "ibrido" di misurazione).

Tuttavia, tale obiettivo di semplificazione potrebbe risultare in parte "frenato" dall'introduzione da parte dello IASB di criteri di classificazione di non immediata comprensione da parte dei

financial statement user e che sono caratterizzati dalla necessità di condurre specifiche analisi in merito alle caratteristiche contrattuali del singolo strumento (SPPI test) e alle modalità di gestione da parte del management aziendale dei portafogli di strumenti finanziari (*Business Model*).

In merito alla necessità di valutare il *Business Model* di appartenenza di un portafoglio di strumenti finanziari, si evidenzia come tale concetto non sia legato tanto alla natura e al rischio intrinseco degli strumenti finanziari detenuti all'interno di tale portafoglio quanto più alla strategia aziendale di gestione di tale portafoglio e alla rischiosità di tale strategia. Si può sostenere che tale scelta dello IASB ha il pregio di allineare il metodo con il quale uno strumento finanziario viene contabilizzato (e misurato) nel bilancio di esercizio con la strategia di gestione dello stesso da parte del *management* aziendale¹¹⁶.

L'approccio proposto dallo IASB, tuttavia, comporta un maggiore grado di soggettività da parte del *management* aziendale nella scelta del modello di business in quanto è focalizzato su un'ottica "*principle-based*" (a differenza dello IAS 39 che è basato su un'ottica *rules based*) e non fornisce sufficienti indicazioni in merito a quali sono gli elementi caratterizzanti del *Business Model*. In questo modo si favorisce l'emersione di differenti trattamenti contabili di strumenti finanziari che presentano caratteristiche simili compromettendo inevitabilmente la comparabilità dei bilanci¹¹⁷.

E' da rilevarsi, tuttavia, che la problematica appena citata potrebbe essere parzialmente attenuata garantendo un elevato livello di *disclosure*, ovvero richiedendo alle entità di esporre nella nota integrativa di bilancio informazioni dettagliate in merito alle scelte ed alle modalità di classificazione delle attività finanziarie all'interno dell'appropriato *business model*.

Anche il test SPPI rappresenta un'assoluta novità nelle metodologie di classificazione degli strumenti finanziari. Questo perché fino ad oggi i criteri di contabilizzazione di tali *asset* non prevedevano la necessità di effettuare uno specifico test volto a verificare le clausole contrattuali dei singoli strumenti finanziari (o di gruppi di strumenti finanziari nel caso in cui il contratto riferito a tali strumenti sia standardizzato).

Pur comportando la necessità da parte delle imprese di dotarsi di metodi avanzati che siano in grado di analizzare le specifiche clausole contrattuali degli strumenti finanziari detenuti nei propri portafogli si ritiene che la previsione di un tale test non può altro che migliorare la qualità

¹¹⁶ Huian, M., C., Accounting for financial assets and financial liabilities according to IFRS 9. Annals of the Alexandru Ioan Cuza University – Economics, 2012. Pag 43.

¹¹⁷ Ibidem

dell'informativa finanziaria ai terzi e, con particolare riferimento alla realtà bancaria, scoraggiare la vendita sul mercato di prodotti finanziari che non rispettano le condizioni di un "normale" finanziamento (*basic lending arrangement*).

Come si ricorderà, il fallimento del test SPPI da parte di uno strumento finanziario comporta per l'impresa l'obbligo di classificare tale strumento nella categoria di misurazione al *fair value* rilevato nel conto economico indipendentemente dal *Business Model* di appartenenza. Tale previsione potrebbe comportare l'aumento di quegli strumenti finanziari che devono essere misurati al *fair value* rilevato nel conto economico e conferma la piena fiducia da parte dello IASB in tale criterio di misurazione nonostante le numerose critiche emerse in particolare nel periodo della crisi finanziaria del 2007-2008.

Se da un lato si ritiene corretto l'obbligo di misurazione al *fair value* per quegli strumenti finanziari che presentano delle clausole non coerenti con i requisiti del test SPPI, in quanto ha il fine di scoraggiare la detenzione di tali tipologie di strumenti finanziari, dall'altro potrebbe causare l'obbligo di misurazione al *fair value* anche per quegli *asset* finanziari a medio/lungo termine, per i quali non risulterebbe del tutto corretto rilevare nel conto economico gli utili/perdite non realizzate legate alle fluttuazioni correnti del *fair value* dello strumento.

In questo modo, infatti, si potrebbe sostenere che i due criteri imposti dallo IASB per la classificazione degli strumenti finanziari non hanno lo stesso grado di importanza: il fallimento del test SPPI da parte di uno strumento finanziario a medio/lungo termine (ad esempio un mutuo ipotecario a lungo termine detenuto dall'impresa fino alla sua scadenza) comporterebbe l'obbligo di misurazione di tale strumento al *fair value* misurato nel conto economico che mal si concilia con l'obiettivo del management aziendale rispetto a quello strumento finanziario (ovvero il *Business Model* di appartenenza). In generale, quindi, si assisterebbe ad un possibile aumento degli strumenti finanziari misurati al *fair value* nel conto economico con conseguente aumento della volatilità di quest'ultimo.

A fronte di ciò, in concomitanza della previsione di aumento dell'ambito di applicazione del *fair value*, si ritiene che lo IASB avrebbe potuto emanare disposizioni più chiare in materia di determinazione del *fair value*, in particolare in vista del possibile ripetersi di periodi di eccessiva instabilità dei mercati finanziari, dove i prezzi degli strumenti finanziari quotati nei mercati internazionali non possono essere considerati come una stima attendibile del *fair value* di tali strumenti. Sarebbe stato opportuno, quindi, prevedere delle disposizioni che incoraggino

l'utilizzo di tecniche di valutazione alternative (c.d. *mark to model*), basate su *input* diversi da quelli osservabili sul mercato¹¹⁸.

Si rende opportuno sottolineare, però, che tale previsione dovrebbe essere accompagnata dalla necessità di prevedere un elevato livello di *disclosure* in merito agli input utilizzati per la stima del *fair value* in quanto l'utilizzo di tali tecniche alternative incrementa la soggettività del management aziendale e comporta, di conseguenza, una maggiore probabilità di contenziosi legali, motivati dalla minore verificabilità dei valori riportati in bilancio¹¹⁹.

Ulteriori problematiche in termini di comparabilità dei bilanci si possono individuare in merito alle disposizioni in materia di classificazione degli strumenti di capitale. Il nuovo principio contabile impone all'entità di misurare al *fair value* rilevato nel conto economico tutte le attività finanziarie rappresentative di strumenti di capitale ma dà la facoltà a quest'ultima di misurare tali strumenti al *fair value* misurato nella riserva OCI (OCI option) a patto che tale investimento non sia detenuto per la negoziazione e che non rappresenti il corrispettivo potenziale riconosciuto da un acquirente in un'operazione di aggregazione aziendale. In questo modo, la scelta di misurare il *fair value* dello strumento nella riserva OCI (in luogo del conto economico) è rimessa ad una decisione arbitraria del *management aziendale* che potrebbe non essere coerente con l'esigenza di comparabilità dei bilanci¹²⁰.

In tema di passività finanziarie, anche se i principali esponenti della critica internazionale avrebbero auspicato a modalità di classificazione simmetriche per le attività e le passività finanziarie, lo IASB ha deciso di non modificare le logiche di classificazione delle passività finanziarie in quanto l'approccio di classificazione definito dal "vecchio" principio IAS 39 si è rilevato affidabile¹²¹.

Tuttavia, lo IASB ha deciso di porre fine all' "effetto contro-intuitivo" causato dalle disposizioni dello IAS 39 in materia di misurazione delle passività finanziarie al *fair value* che consisteva nella rilevazione di un utile nel conto economico a seguito di un incremento del rischio di credito della stessa entità e, in modo speculare, di una perdita nel conto economico in caso di una sua diminuzione. Con il fine di eliminare tale problematica, infatti, lo IASB ha deciso di contabilizzare le variazioni del *fair value* dello strumento dovute ad una variazione

¹¹⁸ Favino C., La classificazione e la valutazione secondo IFRS 9 (revised 2010): osservazioni critiche alla luce dell'attuale crisi finanziaria internazionale, Quaderni Monografici Rirea, 2011. Pag 55.

¹¹⁹ Laux, C., Leuz C., The Crisis of Fair Value Accounting: Making Sense of the Recent Debate, Accounting, Organizations and Society, Vol. 34, 2009. Pag 830-831.

¹²⁰ Favino C., La classificazione e la valutazione secondo IFRS 9 (revised 2010): osservazioni critiche alla luce dell'attuale crisi finanziaria internazionale, Quaderni Monografici Rirea, 2011. Pag 54.

¹²¹ Huian, M., C., Accounting for financial assets and financial liabilities according to IFRS 9, Annals of the Alexandru Ioan Cuza University – Economics, 2012. Pag 41.

del rischio di credito della stessa entità (*c.d. own non performance risk*) nella riserva OCI in modo da non inficiare il risultato economico.

In merito a questa problematica si è espresso l'Organismo Italiano di Contabilità il quale, in una lettera di risposta alle considerazioni dello IASB afferma che: in accordo con quanto disposto dal principio, la variazione del *fair value* di una passività legata al rischio di credito dell'impresa non deve essere contabilizzata nel conto economico. Tuttavia, lo stesso Organismo, non è in accordo con la scelta dello IASB di contabilizzare tale variazione nella riserva OCI¹²².

A supporto di tale tesi l'OIC afferma che tale effetto “contro-intuitivo”, determinato da tale variazione nel *fair value*, permane nella disposizione del principio IFRS 9 in quanto il conto economico e la riserva OCI sono entrambi conti appartenenti al patrimonio netto. Infatti, un aumento del rischio di credito dell'entità (associato ad una passività finanziaria per la quale è stata esercitata la *fair value option*) causerebbe in ogni caso un aumento del valore del patrimonio netto fornendo un'errata informazione agli investitori.

A fronte di tale considerazione, tuttavia, si potrebbe sostenere che seppur una variazione del *fair value* legata al rischio di credito dell'entità infici il patrimonio netto aziendale nella stessa misura, indipendentemente dalla voce del patrimonio netto (riserva OCI o Risultato economico), il risultato economico è la “base” di partenza per la determinazione dei dividendi, delle imposte dell'esercizio e, non ultimo, rappresenta uno dei principali indicatori sui quali si basano le valutazioni delle performance aziendali. La presentazione delle variazioni del rischio di credito dell'entità nella riserva OCI invece che nel conto economico, quindi, rappresenterebbe l'indubbio vantaggio di non inficiare la determinazione di tali elementi.

Una delle prime ricerche in merito a tale tematica è stata condotta da *Lachmann, Stefani e Worhmann*, i quali hanno voluto stimare se tale nuovo metodo di rappresentazione causa un miglioramento dell'informativa finanziaria agli investitori non professionali e se la rilevazione delle variazioni del *fair value* dovute al rischio di credito nella riserva OCI consente una migliore informativa per la valutazione della performance aziendale¹²³.

Dall'indagine condotta è emerso che, in generale, gli investitori non professionali appartenenti al campione hanno valutato positivamente la scelta dello IASB di “biforcare” la rappresentazione delle variazioni del *fair value* in quanto tale scelta migliora l'informativa

¹²² Organismo Italiano di Contabilità (OIC), Response to EFRAG draft comment letter on IASB ED/2010/4 Fair value Option for Financial Liabilities, 2010.

¹²³ Lachmann, M., Stefani, U., e Worhmann, A., Fair value accounting for liabilities: Presentation format of credit risk changes and individual information processing, *Accounting, Organizations and Society* 41, 2015.

finanziaria. Inoltre, è emerso che le stime in merito alla valutazione delle performance delle imprese oggetto di analisi risultano più accurate se la variazione del *fair value* legata al rischio di credito dell'entità è rappresentata nella riserva OCI piuttosto che nel conto economico.

CAPITOLO 3 – Il principio IFRS 9: Riduzione di valore delle attività finanziarie

3.1 - Introduzione

Lo scoppio della crisi finanziaria ha portato all'attenzione la necessità di rivedere le regole contabili e in particolare il modello di svalutazione delle attività finanziarie. Come già accennato, il modello di *impairment* dello IAS 39 è basato su un approccio *incurred loss* che permette la rilevazione delle perdite sulle attività finanziarie solo nel momento in cui si verifica un “evento di perdita” scaturito prima della data di *reporting*.

Tale modello è stato assoggettato a numerose critiche tra le quali si ricorda, in particolare, l'eccessivo ritardo nella rilevazione delle svalutazioni delle attività finanziarie (il quale causa un ritardo nella comunicazione all'esterno di tale informazione) e il problema legato all'asimmetria nel *timing* di contabilizzazione degli interessi attivi e delle perdite di valore legate all'attività finanziaria.

Nel 2009 il *Financial Crisis Advisory Group*, tramite la pubblicazione di un report¹²⁴ nel quale si propone di analizzare le cause della crisi e i possibili cambiamenti nell'intero quadro regolamentare e contabile, ha fornito, tra le altre, alcune raccomandazioni ai due *standard setter* internazionali in merito allo sviluppo di un nuovo modello comune di *impairment* delle attività finanziarie che sia in grado di ovviare alle problematiche del modello “*incurred loss*”. In risposta a tali raccomandazioni, lo IASB e il FASB hanno intrapreso un lungo percorso volto alla definizione di regole di *impairment* che avessero come obiettivo principale la definizione di regole comuni in modo da garantire una uniformità nella redazione dei bilanci e, di conseguenza, assicurare un elevato livello di comparabilità tra i bilanci redatti secondo principi contabili diversi (IFRS e US GAAP). Se in un primo momento i due *standard setter* hanno intrapreso iniziative di collaborazione alla produzione di principi comuni, nell'anno 2012 hanno definitivamente abbandonato tale obiettivo.

Il primo documento di consultazione dello IASB, denominato ED/2009/12, è stato emanato nel novembre 2009. Esso rappresenta il primo passo dello IASB verso la definizione di un modello di *impairment* interamente basato sulle perdite attese (*Expected Losses*), proponendo l'inclusione delle stesse nel calcolo del tasso di interesse effettivo (vietato dal principio IAS 39) con il fine di permetterne una ripartizione proporzionale lungo tutta la vita residua dello strumento finanziario, in accordo con il principio della competenza economica. Grazie a tale

¹²⁴ Si veda: Financial Crisis Advisory Group, Report of the Financial Crisis Advisory Group, 23 luglio 2009.

metodo di “ripartizione” della perdita attesa viene rispettato il “timing” di contabilizzazione degli interessi attivi e delle perdite di valore in modo proporzionale nel tempo, tramite l’utilizzo del tasso di interesse effettivo.

L’approccio della bozza di consultazione ED/2009/12, pur migliorando l’informativa di bilancio in quanto permette un tempestivo riconoscimento delle perdite di valore, è stato ritenuto dalla maggior parte della critica di elevata complessità operativa, oltre che eccessivamente costoso in termini di implementazione¹²⁵.

Conscio delle problematiche operative ora citate, lo IASB ha emanato nell’anno 2011 un documento supplementare alla bozza di consultazione denominato “Supplement to ED/2009/12 on Financial Instruments: Impairment”, il quale propone di suddividere le attività finanziarie in due portafogli “good book” e “bad book” ognuno dotato di un proprio metodo di svalutazione.

Per le prime, il documento supplementare prevede che la perdita di valore deve essere uguale al valore più alto tra l’ammontare della perdita attesa risultante dall’applicazione del metodo *time-proportional expected credit loss* (che permette la ripartizione della perdita attesa in modo proporzionale lungo la vita residua dello strumento) e l’ammontare della perdita attesa che l’entità si aspetta di sostenere nel futuro più prossimo (*foreseeable future*) dove, con tale termine, si intende un periodo temporale non inferiore ai 12 mesi dalla data di reporting nel quale l’entità può ragionevolmente stimare le perdite attese sulla base delle proprie previsioni. Per le seconde, invece, alla data di *reporting* deve essere contabilizzata nel bilancio l’intero ammontare della perdita attesa calcolata sulla base della vita residua dello strumento finanziario¹²⁶.

Il documento in oggetto, pur presentando notevoli benefici in termini di riduzione della complessità operativa (dovuta all’eliminazione della necessità di inclusione delle perdite attese nel tasso di interesse effettivo) comporta, nella maggior parte dei casi, la non applicazione del metodo “*time proportional credit losses*” in virtù dell’applicazione del metodo basato sul “*foreseeable future*” causando il non raggiungimento dell’obiettivo dello IASB che consiste nella volontà di ripartire le perdite attese in modo proporzionale lungo la vita residua dello strumento finanziario¹²⁷.

Nello stesso anno, i due *standard setter* internazionali hanno effettuato un tentativo di produzione di norme contabili comuni in materia di *impairment*, sviluppando insieme un

¹²⁵ Deloitte, Comment Letter on ED/2009/12 Financial Instruments: Amortized Cost and Impairment, 30 giugno 2010, pag 6.

¹²⁶ International Accounting Standard Board, Supplement to ED/2009/12, gennaio 2011, Par 2.

¹²⁷ Associazione Bancaria Italiana (ABI), Position paper on “Supplement to ED/2009/12 Financial Instrument: Impairment, marzo 2011. Pag 4

modello denominato “*The Three Bucket approach*”. Tale approccio prevede la creazione di 3 “bucket” all’interno dei quali devono essere classificate le attività finanziarie.

Nel primo “bucket” devono essere classificate le attività finanziarie (o gruppi di attività finanziarie) per le quali non si sono verificati eventi osservabili che indichino l’esistenza di una diretta correlazione con eventi di default futuri, anche se un deterioramento del rischio di credito può comunque essersi verificato a causa del cambiamento nello scenario macroeconomico. Nel secondo “bucket”, invece, devono essere classificate quelle attività finanziarie (o gruppi di attività finanziarie) per le quali si è verificato un deterioramento del rischio di credito e per le quali si sono verificati eventi osservabili che indichino l’esistenza di una diretta correlazione con eventi di default futuri, anche se non sono ancora state identificate le singole attività finanziarie a rischio “default”.

Il terzo “*bucket*”, al contrario, accoglie quelle attività finanziarie per le quali sono disponibili informazioni che indichino chiaramente che una perdita è già stata sostenuta o sarà sostenuta dall’entità su una specifica attività finanziaria. A differenza di quanto avviene per le attività finanziarie classificate nei due “*bucket*” precedentemente indicati, per le quali è previsto un parziale riconoscimento delle perdite attese, per le attività finanziarie classificate nel terzo “bucket” si deve procedere con la contabilizzazione dell’intera perdita attesa calcolata su tutta la vita residua dello strumento finanziario (*Lifetime Expected Credit Losses*)¹²⁸.

Dopo aver sviluppato il modello del “*Three Bucket Approach*”, nell’agosto 2012 il FASB, spinto dalle pressioni esercitate dagli *Stakeholders* statunitensi, ha abbandonato definitivamente tale approccio in quanto, pur riconoscendo il pregio di anticipazione del momento in cui vengono rilevate le perdite nel bilancio, sosteneva che il doppio metodo di misurazione delle perdite attese non avrebbe permesso un immediato riconoscimento nel bilancio di un fondo di svalutazione che fosse in grado di “*coprire*” tutte le perdite future¹²⁹.

A differenza del FASB, lo IASB ha proseguito la sua strada verso la definizione di un nuovo modello di impairment, ispirandosi alle disposizioni contenute nel modello “*Three Bucket Approach*” sviluppato con il FASB. Di conseguenza, nel marzo 2013 lo IASB ha pubblicato l’ultimo documento di consultazione denominato ED/2013/3 e, con tale pubblicazione, si è arrivati alla fine del lungo processo di revisione delle norme dello IAS 39 riguardanti l’*impairment* delle attività finanziarie.

¹²⁸ Directorate General for Internal Policies – Policy Department A: Economic and Scientific Policy, *Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches*, Settembre 2015. Pag 19.

¹²⁹ Ibidem.

Le disposizioni contenute in tale bozza di consultazione, dopo essere state opportunamente integrate con ulteriori chiarimenti e linee guida sono state recepite all'interno della sezione dell'IFRS 9 inerente le "riduzioni di valore" delle attività finanziarie. Per tale motivo, si è scelto di non descrivere i contenuti di tale bozza di consultazione ma di soffermarsi direttamente sulle disposizioni dell'IFRS 9 in materia di impairment.

Come già specificato poc'anzi, il metodo di svalutazione della attività finanziarie proposto, riprende parte delle disposizioni contenute nel "*Three Bucket Approach*"; anche in questo caso, infatti, gli strumenti finanziari devono essere classificati in tre categorie ai fini di *impairment*.

La prima categoria accoglie quegli strumenti finanziari per i quali è stato rilevato un significativo incremento del rischio di credito dal momento della rilevazione iniziale; per essi si deve procedere con la rilevazione di una perdita attesa calcolata lungo tutta la vita residua dello strumento finanziario (*Lifetime Expected Credit Losses*). La seconda categoria, invece, accoglie quegli strumenti finanziari per i quali non è stato rilevato un significativo incremento del rischio di credito e, per essi, deve essere rilevata una perdita attesa calcolata in un arco temporale pari a 12 mesi (*12-month Expected Credit Losses*). In ultimo, la terza categoria accoglie le attività finanziarie deteriorate (*credit impaired*), che consistono in quelle attività per le quali è stato rilevato un impatto negativo sui flussi di cassa. Per tali attività è necessaria la rilevazione delle perdite lungo tutta la vita dello strumento finanziario (al pari delle attività classificate nella prima categoria).

Dopo aver presentato brevemente il lungo percorso intrapreso dallo IASB in merito alla sostituzione delle norme contabili dello IAS 39 inerenti l'*impairment* delle attività finanziarie, si procede nei prossimi paragrafi con la descrizione nel dettaglio delle disposizioni in materia di riduzione di valore dell'IFRS 9, proponendo, inoltre anche un'analisi in merito alle differenze rilevanti tra i due principi contabili.

3.2 - Riduzione di valore delle attività finanziarie: il nuovo modello dell'IFRS 9

Il lungo processo di revisione delle disposizioni dello IAS 39 riguardanti l'*impairment* delle attività finanziarie si è concluso nell'anno 2013 con l'emanazione da parte dello IASB della bozza di consultazione ED 2013/3. Come già accennato nel paragrafo introduttivo al capitolo, le disposizioni contenute in tale bozza di consultazione, dopo essere state integrate con ulteriori chiarimenti e linee guida, sono state recepite nel testo del principio IFRS 9 e nel testo del principio IFRS 7 (con riferimento agli obblighi riguardanti le informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa in materia di *impairment* delle attività finanziarie).

Prima di effettuare qualsiasi tipo di considerazione, è necessario specificare che il principio riprende le disposizioni inerenti l'ambito di applicazione in materia di *impairment* dello IAS 39, effettuando, però, alcune modifiche in modo da prendere in considerazione le disposizioni riguardanti il nuovo modello di *impairment* basato sulle *Expected Credit Losses*.

Nello specifico, IFRS 9 prevede un unico modello di *impairment* delle attività finanziarie (nella forma di strumenti di debito) ed è applicabile a:

- le attività finanziarie (nella forma di strumenti di debito) classificate all'interno delle categorie contabili di misurazione al costo ammortizzato e al *fair value* nella riserva OCI (FVOCI). Le attività finanziarie misurate al *fair value* misurato nel conto economico (FVTPL) non sono comprese nell'ambito di applicazione di tali disposizioni (al pari dello IAS 39);
- gli impegni all'erogazione di finanziamenti concessi alla clientela (c.d. *Loan Commitment*);
- i *contract asset* così come definiti dal principio contabile IFRS 15;
- i contratti di leasing finanziario che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 17 (già rientranti nell'ambito di applicazione in materia di *impairment* dello IAS 39);
- e, infine i contratti di garanzia finanziaria¹³⁰.

Le nuove disposizioni in materia di *impairment* si fondano su un concetto di perdita attesa (*Expected Credit Losses*), al pari delle bozze di consultazione elencate nel paragrafo introduttivo. Tuttavia, le nuove disposizioni, oltre a superare il modello tanto criticato dello IAS 39 basato sul concetto di *incurred loss*, si propongono di superare le problematiche intrinseche alle bozze di consultazione emanate dallo IASB, tra le quali, lo ricordiamo, la

¹³⁰ Con il termine contratto di garanzia finanziaria si intende un "contratto che prevede che l'emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita per il mancato pagamento da parte di un determinato debitore dell'importo dovuto alla scadenza prevista dalle clausole contrattuali originarie o modificate di uno strumento di debito" (IFRS 9, Appendice A).

criticità inerente l'inclusione nel tasso di interesse effettivo (EIR) delle perdite attese su crediti (con riferimento alla bozza di consultazione ED/2009/12) e le problematiche inerenti il metodo di calcolo delle perdite basato sul “*foreseeable future*” (con riferimento al documento supplementare alla bozza di consultazione ED/2009/12).

Il principio IFRS 9 (al pari dello IAS 39) non richiede di contabilizzare al momento della rilevazione iniziale la perdita attesa sull'attività finanziaria, ma richiede di farlo ad ogni data di *reporting*, classificando le attività finanziarie ai fini dell'*impairment* in tre *stage*.

Le attività finanziarie per le quali, alla data di *reporting*, non si è verificato un significativo deterioramento del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale devono essere classificate all'interno dello *stage 1 (performing)*; al contrario, le attività finanziarie per le quali si è verificato un significativo deterioramento del rischio di credito devono essere classificate nello *stage 2 (underperforming)*.

I criteri di classificazione nello *stage 3 (non performing – credit impaired assets)*, invece, sono simili ai criteri dello IAS 39 per l'individuazione di una “obiettiva evidenza” di perdita di valore; infatti, all'interno di tale *stage* devono essere classificate quelle attività finanziarie per le quali, alla data di reporting, si sono verificati uno o più eventi che, a norma del principio, hanno un impatto negativo sui futuri flussi finanziari dell'attività finanziaria. Secondo quanto disposto dall'Appendice A del principio, tali eventi sono¹³¹:

- significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;
- una violazione del contratto, quale un inadempimento o una scadenza non rispettata;
- per ragioni economiche o contrattuali relative alle difficoltà finanziarie del debitore, il creditore estende al debitore una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; o
- l'acquisto o la creazione dell'attività finanziaria con grossi sconti che riflettono le perdite su crediti sostenute (*POCI asset*).

E' da sottolineare, inoltre, che il deterioramento delle attività finanziarie può essere dovuto non solo a singoli eventi ma anche dall'effetto combinato di più eventi.

¹³¹ International Accounting Standard Board, IFRS 9, Appendice A

3.2.1 Determinazione delle perdite attese

Dopo aver effettuato la classificazione nei tre *stage* sopracitati, l'entità deve procedere con il calcolo delle perdite attese sulle singole attività finanziarie, le quali sono uguali:

- per le attività finanziarie classificate nello stage 1 ad un ammontare pari alle perdite attese risultanti da eventi di *default* che si possono verificare in un arco di tempo pari a 12 mesi dalla data di rilevazione iniziale (*12-month Expected Credit Losses*)¹³².
- per le attività finanziarie classificate nello stage 2 e nello stage 3 ad un ammontare pari alle perdite attese risultanti da eventi di *default* che si possono verificare lungo l'intera vita attesa¹³³ dello strumento (*Lifetime Expected Credit Losses*)¹³⁴.

Il principio IFRS 9 definisce la perdita attesa lungo tutta la vita dello strumento (*Lifetime Expected Credit Losses*) come la perdita attesa risultante da ogni evento di *default* che può verificarsi lungo la vita attesa dello strumento finanziario ed è calcolata come la “differenza tra tutti i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità conformemente al contratto e tutti i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere (ossia tutti i mancati incassi), attualizzati al tasso di interesse effettivo originario EIR¹³⁵”.

Pur non imponendo all'entità di utilizzare uno specifico approccio nel calcolo della perdita attesa, il principio specifica che i flussi finanziari stimati, devono riflettere la probabilità di accadimento di differenti scenari lungo la vita attesa dello strumento finanziario (c.d. *unbiased probability-weighted-outcome*) e non devono riflettere solo lo scenario più avverso (come accade, invece, nella stima delle perdite attese utilizzando i parametri regolamentari imposti dalla normativa di vigilanza prudenziale di basilea 3). In aggiunta, l'entità deve reperire tutte le informazioni in merito agli eventi passati, alle condizioni attuali dell'economia e alle previsioni economiche future “ragionevoli” e “dimostrabili” che sono disponibili alla data di valutazione senza costi eccessivi per l'entità¹³⁶.

Una delle principali novità introdotte dal principio IFRS 9 rispetto allo IAS 39, riguarda proprio l'utilizzo, non solo di informazioni in merito agli eventi passati, ma anche l'utilizzo di informazioni in merito a previsioni prospettiche (*forward-looking*) che possono consistere, ad

¹³² International Accounting Standard Board, IFRS 9, par 5.5.5.

¹³³ Nelle proprie disposizioni il principio utilizza il termine vita “attesa” piuttosto che “vita residua” in quanto, come si ricorderà, nella stima dei flussi finanziari attesi per il calcolo del tasso di interesse effettivo EIR (con il quale vengono attualizzate le perdite attese), l'entità deve considerare tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario come, ad esempio, la possibilità di pagamento anticipato e l'esercizio di eventuali opzioni da parte dell'acquirente.

¹³⁴ International Accounting Standard Board, IFRS 9, par 5.5.3.

¹³⁵ International Accounting Standard Board, IFRS 9, Appendice A

¹³⁶ International Accounting Standard Board, IFRS 9, par 5.5.17.

esempio, in assunzioni macroeconomiche, previsioni e altri dati normalmente utilizzati a scopi di *budgeting* e per la redazione del *business plan* aziendale.

Di norma, tali ultime informazioni rispettano il requisito della “ragionevolezza” e della “dimostrabilità” proprio a causa del loro utilizzo nei processi di pianificazione; tuttavia, vi potrebbero essere delle differenze nelle modalità di utilizzo di tali informazioni a fini dell’*impairment* IFRS 9 e ai fini di pianificazione strategica. Infatti, se in ambito di pianificazione strategica le simulazioni in condizioni di stress si basano solitamente sulla stima di uno scenario più probabile (*best case scenario*) e di uno scenario avverso (*worst case scenario*), le disposizioni dell’IFRS 9 impongono di stimare le perdite attese sulla base di scenari non distorti (*unbiased*) e valutando una gamma di possibili risultati¹³⁷.

Con riferimento, invece, alle perdite attese in un arco di tempo pari a 12 mesi dalla data di rilevazione iniziale (*12-month Expected Credit Losses*), il principio specifica che esse sono uguali ad “una porzione delle perdite attese misurate lungo tutta la vita dello strumento (*Lifetime Expected Credit Losses*) e rappresentano gli incassi mancati lungo tutta la vita dello strumento che si determinano se un inadempimento si verifica nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio (o entro un periodo più breve se la vita attesa di uno strumento finanziario è inferiore a 12 mesi), ponderati in base alle probabilità che si verifichi l’inadempimento (*PD 12-month*)¹³⁸”.

La perdita così calcolata permette di eliminare la problematica intrinseca nel metodo di *impairment* dello IAS 39 inerente la sovrastima del risultato economico nei periodi antecedenti al momento in cui si verifica una obiettiva evidenza di perdita di valore e, inoltre, rappresenta una *proxy* in attesa del riconoscimento della perdita attesa *lifetime* sullo strumento finanziario¹³⁹.

In merito a questo ultimo punto si è espressa la società di consulenza Ernst e Young, la quale evidenzia che tale *proxy* risulta necessaria dal momento che lo IASB ha deciso di eliminare le perdite attese dal calcolo del tasso di interesse effettivo EIR in accordo con le osservazioni ricevute in merito alle difficoltà di implementazione di tale requisito contenuto nella bozza di consultazione ED/2009/12¹⁴⁰. Infatti, senza l’utilizzo di tale *proxy*, dal momento della rilevazione iniziale e fino al momento in cui si verifica un significativo deterioramento del

¹³⁷ Cappelli, A., IFRS 9: Approfondimenti metodologici, Milano 23 luglio 2017. Pag 102.

¹³⁸ International Accounting Standard Board, IFRS 9, par B 5.5.43

¹³⁹ International Accounting Standard Board, ED/2013/3 Financial Instrument: Expected Credit Losses, par BC43, 2013.

¹⁴⁰ Ernst e Young, Impairment of financial instrument under IFRS 9, dicembre 2014. Pag 18.

merito creditizio o una obiettiva evidenza di perdita di valore, non verrebbe rilevata nessuna perdita di valore con conseguente sopravvalutazione del risultato economico.

Si è detto poc' anzi che le perdite attese sulle attività finanziarie devono essere calcolate sulla base degli eventi di *default* che l'entità si aspetta si verifichino in un arco temporale di 12 mesi dalla data di reporting (per le attività finanziarie classificate in *stage 1*) o in un arco temporale pari alla vita attesa dell'attività finanziaria (per le attività classificate negli *stage 2* e *3*). In merito a questo punto, il principio non definisce il concetto di *default* ma impone all'entità di farlo in accordo con le proprie *policy* interne di *risk management* e considerando anche indicatori qualitativi di “*default*” come, ad esempio, il non rispetto di determinate clausole contrattuali che determinano la risoluzione del contratto (tipicamente *covenant* finanziari utilizzati nei contratti di finanziamento con le imprese¹⁴¹).

Pur lasciando alle entità l'onere di definire il concetto di “*default*” in coerenza con la definizione di *default* utilizzata ai fini della gestione del rischio di credito, nel principio IFRS 9 lo IASB ha deciso di prevedere una presunzione relativa di “*default*” quando un'attività finanziaria è scaduta (ovvero non è stato effettuato il pagamento alla data stabilita contrattualmente) da almeno 90 giorni (*past-due 90*). Tale presunzione relativa può essere confutata solo nel caso in cui l'entità disponga di informazioni “ragionevoli” che dimostrino che è più appropriato adottare un criterio più tardivo rispetto al limite sopra indicato¹⁴².

3.2.2 Criteri di Staging Allocation

Oltre alle tematiche inerenti il calcolo delle perdite attese, è interessante analizzare i criteri di trasferimento delle attività finanziarie tra i diversi stage (c.d. *transfer criteria*). Innanzitutto, è necessario stabilire se l'attività finanziaria acquistata o originata dalla stessa entità è o meno deteriorata al momento della rilevazione iniziale. Nel primo caso l'attività finanziaria deve essere trattata come un *POCI asset* (*Purchased or originated credit impaired*), il quale metodo di *impairment* verrà descritto successivamente; nel secondo caso, la stessa deve essere sottoposta, ad ogni data di *reporting*, al processo di analisi del “significativo deterioramento” del merito creditizio.

¹⁴¹ Nella classe dei *covenant* finanziari rientrano quelle tipologie di pattuizioni che sono finalizzate a rispettare determinati vincoli di bilancio e in particolare il rispetto di alcuni indici, tra i quali: il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e Patrimonio Netto, il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e Margine Operativo Lordo e il rapporto tra il Margine Operativo Lordo e gli Oneri Finanziari Netti.

Il mancato rispetto dei *covenant* nel contratto di finanziamento è causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. che si verifica di diritto quando il creditore ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione del contratto ha come conseguenza l'immediata restituzione da parte del soggetto debitore dell'intero importo residuo del finanziamento comprensivo degli interessi essendo decaduto il beneficio del termine.

¹⁴² International Accounting Standard Board, IFRS 9, par 5.5.36 e 5.5.37

Infatti, alla data di reporting, l'entità, al fine di rilevare la perdita attesa sulle attività finanziarie, deve procedere con la valutazione del "significativo deterioramento" del merito creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale, utilizzando un approccio individuale (ovvero prendendo in considerazione la singola attività finanziaria), oppure collettivo, per gruppi di attività finanziarie che presentano caratteristiche simili, nel caso in cui non siano disponibili informazioni tali da permettere una valutazione basata sulla singola attività. La regola generale per la valutazione del "significativo deterioramento" prevista da IFRS 9 prevede che l'entità¹⁴³:

- confronti la probabilità di *default* misurata su tutta la vita attesa dello strumento finanziario (*PD lifetime*) alla data di reporting con quella misurata alla data di rilevazione iniziale e;
- consideri, nelle proprie stime, ogni informazione ragionevole e dimostrabile che sia disponibile senza eccessivi costi o sforzi, indicativa di aumenti significativi del rischio di credito verificatisi dopo la rilevazione iniziale.

Se dal confronto delle probabilità di default così determinate, l'entità conclude che si è verificato un "significativo deterioramento" del merito creditizio (ad esempio, a causa del superamento di una soglia di rilevanza precedentemente stabilita), l'entità deve procedere con la classificazione dell'attività finanziaria nello stage 2; in caso contrario l'attività finanziaria deve essere classificata nello stage 1.

E' utile sottolineare che ai fini della valutazione del "significativo deterioramento" del merito creditizio deve essere sempre utilizzata la probabilità di default misurata lungo tutta la vita attesa dello strumento finanziario (*PD lifetime*), a meno che l'entità non dimostri che il confronto tra la probabilità di default calcolata su un orizzonte temporale di 12 mesi (*PD-12 month*) al momento della rilevazione iniziale e alla data di *reporting* rappresenti un'approssimazione ragionevole dei cambiamenti della probabilità di default *lifetime*.

L'entità, quindi, deve essere sempre in grado di stimare la probabilità di default *lifetime* legata allo strumento finanziario sin dal momento della rilevazione iniziale e ad ogni data di reporting, anche nel caso in cui l'attività finanziaria debba essere classificata nello stage 1, il che comporterebbe la misurazione della perdita attesa su un orizzonte temporale pari a 12 mesi (*12-months Expected Credit Losses*).

Oltre alla regola generale, IFRS 9 identifica ulteriori criteri (in una lista non esaustiva¹⁴⁴) che devono essere presi in considerazione nella valutazione del "significativo deterioramento" del

¹⁴³ International Accounting Standard Board, IFRS 9, par 5.5.9

¹⁴⁴ Secondo quanto disposto dal paragrafo 5.5.17 del principio IFRS 9, gli ulteriori indicatori sono:

merito creditizio, e inoltre, prevede due eccezioni alla suddetta regola che consistono nella presunzione relativa (confutabile dall'entità) che vi sia un "significativo incremento" del rischio di credito nel caso in cui si verifichi uno scaduto continuativo per un periodo di oltre 30 giorni (*past due 30 days*) e nella c.d. *low credit risk exemption*. Con tale ultimo termine, si intende la facoltà data dal principio alle varie entità di ritenere che non si sia verificato un "significativo deterioramento" nel rischio di credito di un determinato strumento finanziario se, alla data di *reporting*, esso presenta un basso rischio di credito, che consiste nella elevata capacità (da parte del debitore) di far fronte alle proprie obbligazioni nel breve termine e nel ritenere che le variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche e commerciali a più lungo termine possono ridurre, ma non necessariamente ridurranno, la capacità del debitore di far fronte ai propri obblighi contrattuali¹⁴⁵.

Come già accennato nella parte iniziale del seguente paragrafo, le attività finanziarie classificate nello *stage 3* non seguono tanto il criterio del "significativo deterioramento" del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale quanto piuttosto quello legato all'emersione di eventi che hanno un impatto negativo sui flussi di cassa tale da rendere l'attività finanziaria deteriorata (*impaired*). Le regole di classificazione delle attività finanziarie nello *stage 3* sono simili alle disposizioni del principio IAS 39 che prevedono l'esistenza di una "obiettiva evidenza" di una perdita di valore sulla singola attività finanziaria¹⁴⁶.

Con riferimento, invece, alle attività finanziarie *POCI*, all'inizio del paragrafo si è detto che l'entità può rilevare che una determinata attività finanziaria originata o acquistata dalla stessa sia già deteriorata al momento della rilevazione iniziale (*POCI asset*¹⁴⁷).

Il trattamento contabile di tali attività finanziarie non viene modificato dal principio IFRS 9; infatti, al pari di quanto disposto dallo IAS 39, per tali attività finanziarie il tasso di interesse effettivo EIR deve essere calcolato al momento della rilevazione iniziale prendendo in considerazione le perdite attese che l'entità si aspetta di sostenere lungo l'intera vita dello strumento finanziario (*Lifetime Expected Credit Losses*). In questo caso, quindi, il tasso di

-
- cambiamenti significativi negli indicatori di rischio di credito del mercato esterno per uno strumento finanziario o per strumenti analoghi (ad esempio: lo spread creditizio, le variazioni nei prezzi dei *Credit Default Swap* del debitore, il periodo di tempo nel quale il fair value dello strumento è risultato inferiore al suo costo);
 - un aumento significativo del rischio di credito di altri strumenti finanziari dello stesso debitore;
 - una variazione sfavorevole del contesto regolamentare, tecnologico ed economico del debitore che incidano sulla sua capacità di rimborsare il debito;
 - una riduzione significativa del valore della garanzia, nel caso in cui tale riduzione possa essere un incentivo per il debitore a non adempiere ai propri obblighi contrattuali.

¹⁴⁵ International Accounting Standard Board, IFRS 9, par. B5.5.22

¹⁴⁶ Ernst e Young, Impairment of financial instrument under IFRS 9, dicembre 2014. Pag 7.

¹⁴⁷ Un esempio di *POCI asset* potrebbe essere l'acquisto da parte dell'entità di crediti in sofferenza ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al loro valore nominale.

interesse effettivo deve essere “aggiustato” per le perdite attese sull’attività finanziaria e rispecchia il modello di impairment previsto nella bozza di consultazione ED/2009/12.

3.2.3 Disposizioni in merito alla rappresentazione delle informazioni nel bilancio d’esercizio

In merito alle disposizioni del principio riguardanti la presentazione nel bilancio delle informazioni riguardanti l’impairment delle attività finanziarie, una delle più importanti riguarda la contabilizzazione degli interessi attivi per le attività finanziarie classificate nello stage 3 e per le attività finanziarie POCI. Infatti, mentre per le attività finanziarie classificate negli stage 1 e 2, gli interessi attivi devono essere calcolati utilizzando il tasso di interesse effettivo EIR applicato al valore contabile lordo dell’attività finanziaria (ovvero al lordo della perdita di valore), per le attività finanziarie classificate nello stage 3, il tasso di interesse effettivo (EIR) deve essere applicato al valore contabile netto risultante alla data di reporting (ovvero al netto della perdita di valore)¹⁴⁸.

In questo modo, applicando il tasso EIR ad un valore inferiore, gli interessi attivi calcolati prendendo come riferimento il valore contabile netto saranno inferiori rispetto agli interessi calcolati sulla base del valore contabile lordo. Tale scelta dello IASB è pienamente condivisibile in quanto, per quelle attività finanziarie classificate come deteriorate, gli interessi attivi calcolati sul valore contabile lordo potrebbero non rappresentare fedelmente il reale ritorno economico sull’attività finanziaria, compromettendo la qualità dell’informativa di bilancio ai terzi.

Con riferimento, invece, alle attività finanziarie classificate come *POCI* al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo deve essere “aggiustato” per le perdite di valore misurate lungo la vita attesa dello strumento (*Credit-adjusted EIR*). Il tasso così determinato deve essere applicato al valore contabile netto dell’attività finanziaria sin dal momento della rilevazione iniziale, causando, fin da quel momento, una rettifica degli interessi attivi contrattuali nel conto economico.

Le informazioni quantitative e qualitative in merito alla contabilizzazione e alla metodologia di calcolo delle perdite attese sulle attività finanziarie che devono essere fornite nella nota integrativa, sono contenute nelle disposizioni del principio IFRS 7. A tal proposito, il principio richiede che devono essere fornite informazioni in merito all’ammontare dei fondi di svalutazione delle attività finanziarie all’inizio e alla fine del periodo di *reporting* fornendo un prospetto di riconciliazione tra i due valori che indichi anche le ragioni di eventuali modifiche

¹⁴⁸ International Accounting Standard Board, IFRS 9, par. 5.4.1 (b)

nell'ammontare dei fondi¹⁴⁹. Le informazioni di cui sopra, devono essere riportate nella nota integrativa suddivise in base allo *stage* di classificazione dell'attività finanziaria ai fini di impairment, comprendendo anche le attività finanziarie POCI per le quali, inoltre, vengono richieste ulteriori informazioni integrative.

In aggiunta, al paragrafo 35F, il principio IFRS 7 detta disposizioni in merito alla fornitura di altre informazioni riguardanti gli input utilizzati, le ipotesi e le tecniche di stima. Nello specifico, l'entità deve dare evidenza: della modalità di determinazione dell'incremento significativo del rischio di credito, della definizione di *default* data dall'entità (incluse le ragioni che hanno portato alla scelta di tale definizione) e dei criteri scelti per la classificazione di un'attività finanziaria come deteriorata, delle assunzioni e delle fonti informative utilizzate per la determinazione delle perdite attese e, infine, del modo con cui le informazioni macroeconomiche hanno contribuito alla stima delle perdite attese.

¹⁴⁹ International Accounting Standard Board, IFRS 7, par. 35H

3.3 - Riduzione di valore delle attività finanziarie: Principali differenze con lo IAS 39 e analisi delle principali implicazioni

Come già accennato più volte nel corso del precedente paragrafo, sono svariate le novità introdotte dalle nuove disposizioni dell'IFRS 9 in materia di impairment. Innanzitutto, nel paragrafo precedente si è detto che l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di impairment del nuovo principio si è esteso anche: ai *contract asset* (secondo quanto disposto dall'IFRS 15), ai contratti di garanzia finanziaria e agli impegni all'erogazione dei finanziamenti alla clientela (*Loan Commitment*). Tale scelta dello IASB ha permesso di eliminare una delle problematiche tipiche del settore bancario che consisteva nel diverso trattamento contabile delle perdite di valore relative alle attività finanziarie nella forma di finanziamenti concessi alla clientela e delle perdite di valore relative agli impegni all'erogazione di finanziamenti. Infatti, mentre le perdite di valore sulle attività finanziarie erano trattate secondo quanto disposto dal principio IAS 39, le perdite di valore legate agli impegni all'erogazione di finanziamenti erano contabilizzate secondo lo IAS 37, ovvero come accantonamenti in apposito fondo rischi ed oneri.

Il differente metodo di contabilizzazione ora citato, ha generato, a sua volta, delle differenze nelle modalità di trattamento delle perdite di valore ai fini di *risk management* e ai fini contabili; infatti, se ai fini di *risk management* le banche stimano il rischio di credito del debitore sulla base dei finanziamenti e degli impegni all'erogazione di finanziamenti concessi, ai fini contabili il loro trattamento è differenziato in quanto la stima della perdita di valore dipende dall'applicazione alternativa dei principi contabili IAS 39 o IAS 37¹⁵⁰. A fronte di tale problematica, lo IASB ha esteso l'ambito di applicazione assicurando un unico trattamento contabile oltre che una uniformità nella stima del rischio di credito del debitore.

Altra novità fondamentale, riguarda l'introduzione del concetto di *Expected Losses* in sostituzione del concetto di *Incurring Losses* dello IAS 39 per la rilevazione delle perdite attese. Come si ricorderà, infatti, le disposizioni dello IAS 39 non permettono alle entità di incorporare nelle stime delle perdite di valore effettuate alle date di *reporting*, gli effetti sulle stesse derivanti da eventi futuri che si verificheranno dopo tale data, anche nel caso in cui fossero attesi dall'entità¹⁵¹. In questo modo, le perdite di valore sulle attività finanziarie vengono rilevate solo nel momento in cui si è verificata una "obiettiva evidenza" di una perdita di valore.


¹⁵⁰ KPMG IFRG Limited, *First Impressions: IFRS 9 Financial Instrument*, 2014, pag 59.

¹⁵¹ Z. Novotny-Farkas, *The Interaction of the IFRS 9 Expected Loss Approach with Supervisory Rules and Implications for Financial Stability*, Accounting in Europe, 2016. pag 200.

Il modello di impairment delle attività finanziarie dell'IFRS 9, invece, oltre ad eliminare il vincolo “dell’obiettiva evidenza” per il riconoscimento delle perdite di valore, permette alle entità di includere nelle stime, oltre alle informazioni in merito agli eventi passati e alle condizioni economiche correnti, anche informazioni previsionali (*forward-looking*) legate agli scenari futuri attesi.

In merito a questo punto è da rilevarsi, tuttavia, che l’inclusione di fattori *forward-looking* nelle stime, se da un lato apportino maggiore beneficio in termini di tempestiva rilevazione delle perdite attese, dall’altro incrementano il livello di soggettività da parte del management aziendale nella scelta di quali informazioni previsionali devono essere incluse nella stima delle perdite attese, causando problematiche di comparabilità dei bilanci di diverse entità. Per sopperire a tale problematica, lo IASB ha previsto un elevato livello di *disclosure* in merito alle assunzioni e alle informazioni utilizzate per la stima delle perdite attese¹⁵².

Di seguito si riporta un grafico che evidenzia le principali differenze nelle modalità di riconoscimento delle perdite di valore tra lo IAS 39, la bozza di consultazione ED/2009/12 e il nuovo modello dell’IFRS 9.



(Figura 2. Fonte: IASB, Snapshot: Financial Instruments: Expected Credit Losses, Marzo 2013)

Come illustrato nella figura, il miglior modo di rappresentazione delle perdite attese nel bilancio d’esercizio è rappresentato dal metodo proposto nella ED/2009/12 (riga tratteggiata in figura) descritto in breve nell’introduzione al capitolo. Esso infatti garantisce la ripartizione di tali perdite in maniera uniforme lungo la vita attesa dello strumento finanziario, permettendo di allineare il *timing* di contabilizzazione delle perdite attese con quello degli interessi attivi secondo il principio di competenza economica, evitando la contabilizzazione dell’intera perdita sullo strumento finanziario solo al verificarsi dei *trigger event* secondo quanto disposto dallo IAS 39.

¹⁵² Ernst e Young, Impairment of financial instrument under IFRS 9, dicembre 2014. Pag 9.

Con la pubblicazione del modello di *impairment* dell'IFRS 9 (rappresentato dalla linea rossa in figura) lo IASB ha voluto approssimare il modello della ED/2009/12 tramite il riconoscimento della perdita a 12 mesi (*12-month Expected Credit Losses*) per le esposizioni che non hanno subito un significativo deterioramento e una perdita lungo tutta la vita dello strumento (*Lifetime Expected Credit Losses*) per le altre. In questo modo, quindi, si permette la contabilizzazione delle perdite attese lungo l'intera vita dello strumento approssimando il metodo di ripartizione proporzionale delle stesse previsto dalla bozza ED/2009/12, giudicato troppo oneroso in termini di implementazione.

In merito alla contabilizzazione delle perdite attese a 12 mesi (12-month ECL), si è espresso il sig. S. Cooper¹⁵³, il quale sostiene che la contabilizzazione di tale perdita al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria causerebbe una doppia contabilizzazione della perdita di valore attesa. Nello specifico, Cooper sostiene che essendo le attività finanziarie misurate al *fair value* al momento della rilevazione iniziale, tale importo dovrebbe di per se riflettere le perdite di valore sull'attività finanziaria (ad esempio, nei casi in cui il *fair value* dello strumento finanziario sia inferiore rispetto al prezzo della transazione), rendendo ridondante la necessità di contabilizzazione delle perdite di valore a 12 mesi. Inoltre, sostiene che la corretta rappresentazione delle perdite di valore può essere effettuata solo attraverso il modello di impairment proposto dalla ED/2009/12 in quanto è l'unico che permette di utilizzare il metodo del costo ammortizzato (con il quale vengono contabilizzati gli interessi attivi) per ripartire le perdite di valore in modo proporzionale lungo la vita attesa dello strumento finanziario.

Ultimo tema sul quale si vuole porre l'attenzione riguarda l'applicazione di un unico modello di *impairment* dell'IFRS 9 alle attività finanziarie misurate al costo ammortizzato ed alle attività finanziarie misurate al FVOCI. Si ritiene che tali nuove disposizioni avranno un impatto rilevante per quegli strumenti finanziari di debito che a norma dello IAS 39 erano classificati come disponibili per la vendita e che dovranno essere riclassificati nella categoria di misurazione al FVOCI al superamento dei test business model e SPPI.

Il modello di impairment dello IAS 39, prevede che l'entità è obbligata a riclassificare dalla riserva OCI al conto economico l'ammontare della perdita (derivante da variazioni negative del *fair value* dello strumento) precedentemente rilevata in tale riserva, qualora sia stata constatata una obiettiva evidenza di perdita di valore. Il modello di impairment dell'IFRS 9, invece, prevede che le perdite di valore devono essere contabilizzate nel conto economico già alla prima

¹⁵³ Il sig. S. Cooper è un membro dello IASB il quale ha votato contro l'approvazione della bozza di consultazione in materia di impairment ED/2013/3.

data di *reporting* successiva alla data di rilevazione iniziale, rilevando una perdita di valore avente un orizzonte temporale pari a 12 mesi (12-month ECL) o una perdita di valore *Lifetime* in base al significativo deterioramento del merito creditizio.

In questo caso, quindi, nella riserva OCI devono essere contabilizzate tutte le variazioni del fair value dello strumento correlate al rischio di credito (come, ad esempio, ogni variazione nello *spread* di uno strumento finanziario *Credit Default Swap*) e non correlate al rischio di credito (come, ad esempio, una variazione nei tassi di interesse di mercato), invece, nel conto economico, devono essere contabilizzate le perdite attese di valore senza dover prima transitare nella riserva OCI¹⁵⁴.

Cenni Critici

In materia di riduzione di valore delle attività finanziarie è stato ormai più volte ribadito che con l’emanazione del principio contabile IFRS 9, lo IASB ha voluto modificare le disposizioni del “vecchio” principio IAS 39 che permettevano il riconoscimento delle perdite di valore solo nel momento in cui si verifica un evento di perdita (*trigger event*).

A fronte di ciò, se da un lato si può sostenere con ragionevole certezza che il nuovo modello di *impairment* delle attività finanziarie ha l’indubbio pregio di permettere un tempestivo riconoscimento delle perdite di valore nel bilancio d’esercizio, in quanto basato su una logica *expected losses*, dall’altro si dovrebbe porre l’attenzione sulla maggiore complessità introdotta da tale modello nonché sulla tematica inerente il miglioramento (o peggioramento) della qualità dell’informativa finanziaria ai terzi.

Dall’esame delle risposte di alcune delle maggiori istituzioni finanziarie mondiali (HSBC Holding, Deutsche Bank, Barclays e la Banca Centrale Europea) alla bozza di consultazione dell’*endorsement advice* dell’EFRAG in merito all’omologazione dell’IFRS 9, è emerso che, in generale, tali istituti hanno valutato positivamente l’introduzione del nuovo modello dell’IFRS 9 in quanto rappresenta un miglioramento della qualità dei principi contabili che si occupano della regolamentazione delle norme in materia di strumenti finanziari.

In particolare, la Banca Centrale Europea (BCE) ha dichiarato che sia da un punto di vista della qualità dell’informativa finanziaria fornita ai terzi che da un punto di vista della stabilità finanziaria, il nuovo modello di *impairment* dell’IFRS 9 rappresenta un buon compromesso per il raggiungimento di tali obiettivi. Esso, infatti, se propriamente applicato, causerebbe un tempestivo riconoscimento delle perdite attese nel bilancio di esercizio (in linea con quanto richiesto dai membri del G20 nell’aprile 2009) e contribuirebbe, di conseguenza, a ridurre gli

¹⁵⁴ Z. Novotny-Farkas, *The Interaction of the IFRS 9 Expected Loss Approach with Supervisory Rules and Implications for Financial Stability*, Accounting in Europe, 2016. pag 202.

effetti pro-ciclici nel sistema finanziario. Tuttavia, a causa della maggiore soggettività data al management aziendale nella stima delle *expected losses*, la BCE evidenzia l'estrema necessità di monitorare i processi seguiti dagli istituti finanziari per l'implementazione del nuovo metodo di *impairment*, al fine di assicurare che le nuove disposizioni vengano applicate in modo coerente tra i vari istituti finanziari evitando l'emersione di effetti pro-ciclici¹⁵⁵.

In merito al nuovo modello di *impairment* dell'IFRS 9, la letteratura ha individuato alcune problematiche che potrebbero rilevarsi estremamente "sfidanti" per gli istituti finanziari e che, cosa di non poco conto, potrebbero compromettere la qualità dell'informativa finanziaria fornita ai terzi. Tra queste, si evidenziano in particolare¹⁵⁶:

- l'incremento della soggettività nella stima dei flussi di cassa dello strumento finanziario e, di conseguenza, nella valutazione delle perdite attese;
- le difficoltà nell'inclusione delle informazioni *forward-looking* all'interno dei modelli di calcolo, le quali richiedono un continuo ricalcolo della Probabilità di Default;
- e, in ultimo, la maggiore probabilità di incorrere in errori nella stima delle perdite attese, i quali potrebbero causare a loro volta un incremento della volatilità di tali perdite con conseguente necessità di effettuare continue correzioni.

In termini di contribuzione alla prociclicità del Sistema finanziario globale, pur non potendo sostenere che l'IFRS 9 contribuisca all'aumento di tale problematica, la letteratura ha rivelato come vi siano alcuni effetti "perversi" nell'applicazione del nuovo modello di *impairment*.

Come più volte accennato, infatti, l'applicazione dei fattori *forward-looking* comporta un elevato livello di soggettività da parte del management aziendale nella stima delle perdite attese al momento della rilevazione iniziale e ad ogni data di reporting, fino al termine della vita dello strumento. In tal modo, in periodi di recessione globale le aspettative del *management* aziendale non potranno che essere caratterizzate da pessimismo in merito ad una ripresa dell'economia globale, causando una sovrastima delle perdite attese in tale periodo. Specularmente, in periodi caratterizzati dalla crescita dell'economia globale si assisterà ad una ripresa di confidenza in merito ad un ulteriore miglioramento dello scenario macroeconomico globale la quale porta alla sottostima delle perdite attese¹⁵⁷.

Se da un lato, quindi, ci si attende un inevitabile miglioramento dell'informativa finanziaria fornita ai terzi in quanto si prevede un tempestivo riconoscimento delle perdite di valore nel

¹⁵⁵ European Central Bank, Response to EFRAG draft endorsement advice on the adoption of IFRS 9 Financial Instruments, 2015.

¹⁵⁶ Hronsky, J., IFRS 9, Impairment and Procyclicality: is the cure worse than disease?, JASSA The finisia Journal of Applied Finance, 2010. Pag 58-59.

¹⁵⁷ *ibidem*

bilancio di esercizio, dall'altro si potrebbe assistere ad un eccessivo incremento della soggettività del management aziendale nella stima delle perdite che, se non accompagnato da adeguata *disclosure* di bilancio, non contribuisce di certo ad un miglioramento della qualità dell'informativa finanziaria e potrebbe non essere coerente con uno dei principali obiettivi emersi a seguito del summit dei membri del G20 in merito alla riduzione degli effetti pro-ciclici generati dalle norme contabili e di regolamentazione prudenziale.

CAPITOLO 4 – Impatti dell’IFRS 9 sul bilancio e sui sistemi IT delle banche

4.1 - Introduzione

Dal primo gennaio 2018, tutte le entità che adottano i principi contabili internazionali devono recepire le modifiche introdotte dal nuovo principio contabile IFRS 9. Tra tutte le entità, quelle maggiormente colpite dalle nuove disposizioni sono sicuramente le banche e gli altri istituti finanziari in quanto dotati di una netta prevalenza di strumenti finanziari nel bilancio rispetto ad altri tipi di attività.

Di conseguenza, è necessario sottolineare che gli impatti dell’IFRS 9 non saranno limitati solo all’ambito “dell’*accounting* e del *reporting*, ma incideranno su molteplici funzioni delle banche, prima tra tutte quella incaricata della valutazione della rischiosità creditizia delle controparti¹⁵⁸”. L’interazione tra le varie funzioni delle banche, quindi, risulterà sempre più necessaria perché le disposizioni del nuovo principio contabile vengano applicate correttamente, prima fa tutte, l’integrazione tra le strutture deputate al calcolo del rischio di credito e quelle amministrative e tra queste ultime e le funzioni aziendali che si occupano di predisporre le stime in merito agli scenari macroeconomici futuri (*forward-looking*)¹⁵⁹.

La notevole rilevanza dell’impatto dell’IFRS 9 sul sistema bancario, ha costretto gli organi di vigilanza ad effettuare continui monitoraggi sulle banche e sugli altri istituti finanziari, al fine di comprendere l’entità di tali impatti e di valutare lo stato di avanzamento e le maggiori criticità riscontrate dalle banche nell’adeguamento dei propri sistemi ai nuovi requisiti dell’IFRS 9.

Tra queste, le più importanti sono sicuramente le due analisi condotte dalla *European Banking Authority* (EBA) denominate “*Report on results from the EBA impact assessment of IFRS 9*” e “*Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9*” pubblicate rispettivamente nel novembre 2016 e nel luglio 2017.

Le due analisi di impatto sono state condotte prendendo come riferimento un campione di circa 50 istituti bancari appartenenti alla *European Economic Area* (EEA) rappresentative del settore bancario dell’Unione Europea, alle quali è stato chiesto di effettuare una “diagnosi interna” dei propri sistemi e processi al fine di comprendere lo stato di avanzamento dei lavori per l’adeguamento al nuovo principio contabile IFRS 9 e, inoltre, è stato chiesto di effettuare delle

¹⁵⁸ Piras, M., IFRS 9, ecco la sberla in arrivo per banche e pmi. Report Intesa Sanpaolo, 29 maggio 2017.

¹⁵⁹ ibidem

simulazioni di impatto quantitative, con l'obiettivo di comprendere quali potrebbero essere gli impatti sul livello di *provisioning* e sul patrimonio di vigilanza regolamentare.

In particolare, la seconda indagine (*Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9*) si compone di domande di tipo qualitativo e quantitativo, raccolte in uno specifico questionario sottoposto alle banche rientranti nel campione. Le domande di tipo qualitativo riguardano le seguenti aree: lo stato di avanzamento del progetto di implementazione e gli impatti sulla *governance*, le nuove disposizioni in merito alla classificazione e misurazione delle attività finanziarie, le nuove disposizioni riguardanti l'impairment e altre aree (inclusi gli impatti derivanti dall'interazione tra le nuove regole contabili dell'IFRS 9 e la normativa prudenziale di Basilea III)¹⁶⁰.

Le domande di tipo quantitativo, invece, permettono all'EBA di stimare gli impatti del nuovo principio contabile sul bilancio d'esercizio dell'entità, in particolare con riferimento alla stima del valore delle esposizioni e del valore dei fondi di svalutazione e gli impatti sul patrimonio di vigilanza regolamentare derivanti dall'applicazione delle nuove regole di classificazione e misurazione e di *impairment* delle attività finanziarie. Inoltre, viene richiesto di indicare i risultati delle stime riguardanti le possibili riclassificazioni delle attività finanziarie dalle categorie contabili dello IAS 39 alle categorie contabili dell'IFRS 9.

Con riferimento agli impatti quantitativi del nuovo principio contabile sul sistema bancario, oltre all'indagine effettuata dall'EBA si propone, nell'ultimo paragrafo del capitolo, un'analisi effettuata presso una banca di piccole dimensioni appartenente al credito cooperativo italiano, volta a comprendere, in particolare, gli impatti sul bilancio derivanti dalla prima adozione del principio contabile (*first time adoption*), nonché gli impatti sui coefficienti patrimoniali richiesti dagli organi di vigilanza prudenziale.

4.2 - Il “*second impact assessment*” della European Banking Authority: analisi di impatto sui sistemi gestionali.

In merito all'adeguamento dei sistemi gestionali ai nuovi requisiti in materia di classificazione e misurazione delle attività finanziarie, dall'indagine condotta dall'EBA emerge che le maggiori difficoltà si riscontrano nell'implementazione del test SPPI a tutti gli strumenti finanziari di debito. Il test in oggetto, infatti, comporta un ingente “sforzo” in termini di costi di implementazione in quanto richiede un'analisi di tipo prevalentemente qualitativo per ogni singolo strumento finanziario, volto a verificare la presenza di clausole contrattuali che non sono coerenti con la struttura tipica di un “*basic lending arrangement*”.

¹⁶⁰ European Banking Authority, *Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9, 2017*. Pag 14

In particolare, tra le banche facenti parte del campione di analisi, sono state evidenziate le seguenti criticità che consistono:

- nella necessità di applicare il test individualmente per quegli strumenti finanziari che non sono standardizzati, il che risulterebbe gravoso e eccessivamente dispendioso in termini di tempo in quanto per tali strumenti è necessario un approfondimento specifico sulla natura e sulla portata delle clausole contrattuali presenti nel contratto;
- nella valutazione dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che conferiscono al debitore la facoltà di esercizio di eventuali opzioni (ad esempio prodotti finanziari che prevedono la facoltà di pagamento anticipato);
- e, infine, nell'effettuazione del *benchmark test* per quegli strumenti finanziari che prevedono una imperfetta relazione tra il passare del tempo e la frequenza di ripristino del tasso di interesse applicato al finanziamento (c.d. *interest rate mismatch*)¹⁶¹.

Nonostante la problematica nell'effettuazione del test SPPI, dall'analisi effettuata dall'EBA è emerso che (in sede di *first time adoption*) l'impatto derivante dalle nuove modalità di classificazione delle attività finanziarie è limitato per la maggior parte delle banche rientranti nel campione analizzato; viene specificato, infatti, che la struttura dello stato patrimoniale in termini di classificazione delle attività finanziarie non dovrebbe subire modifiche rilevanti (il che comporta che la categoria delle attività finanziarie misurate al costo ammortizzato dovrebbe rimanere la più rilevante in termini di valore rispetto al totale delle attività finanziarie).

I maggiori impatti del nuovo principio contabile, tuttavia, se relativamente contenuti per quanto riguarda la classificazione delle attività finanziarie, si ritengono di notevole rilevanza per quanto riguarda le disposizioni in materia di *impairment*. Come più volte ricordato, infatti, il nuovo principio contabile introduce un concetto di perdita attesa che si pone in contrasto con il metodo di svalutazione della attività finanziarie incentrato su una logica di perdita subita.

Alle banche, quindi, viene richiesto di dotarsi di sistemi gestionali in grado di monitorare costantemente il livello di rischio dei propri clienti, comportando la necessità di disporre di ampie serie storiche e di informazioni prospettiche (*forward-looking*), per la valutazione del significativo incremento del rischio di credito e per la stima delle perdite attese sulle attività finanziarie oggetto di *impairment test* già dal momento della rilevazione iniziale.

E' da rilevarsi, tuttavia, che già ad oggi le banche effettuano accantonamenti sui crediti in *bonis* (c.d. svalutazione forfettaria) effettuando una valutazione basata su dati storici e con riferimento

¹⁶¹ European Banking Authority, *Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9, 2017*. Pag 22

a portafogli di attività finanziarie che presentano caratteristiche di credito simili, identificando solamente quegli eventi di perdita che possono verificarsi in un arco temporale pari a 12 mesi.

Il nuovo principio contabile, pur permettendo una valutazione collettiva per quei portafogli di attività finanziarie non ancora deteriorate (cioè in *bonis*), impone di distinguere quelle attività finanziarie che, seppur in *bonis*, hanno subito un significativo deterioramento del rischio di credito. Per tali attività finanziarie, quindi, è necessario effettuare una valutazione della perdita attesa calcolata lungo tutta la vita dello strumento; non limitata, quindi, ai 12 mesi successivi alla data di reporting.

Dall'indagine dell'EBA è emerso che il primo punto di criticità rilevato dalle banche nei lavori di implementazione, riguarda la difficoltà nel reperire serie storiche significative e affidabili al fine di poter effettuare valutazioni in merito all'incremento significativo del rischio di credito, in particolare per quelle esposizioni dotate di elevata "anzianità" e per quelle esposizioni per le quali non sono disponibili dati in merito ad eventi di *default*, a causa del loro basso rischio di credito al momento della rilevazione iniziale ed alla data di reporting.

In tali casi, risulta necessario l'utilizzo di *proxy* metodologiche come base di partenza per la determinazione del significativo incremento del rischio di credito oppure l'utilizzo, per le banche dotate di modelli interni validati dalla Banca d'Italia per il calcolo dei requisiti prudenziali (*IRB approach*), dei database di tali modelli¹⁶².

E' necessario sottolineare che le banche di più piccole dimensioni che non dispongono di modelli interni validati (c.d. *Standard Approach*) ma che calcolano il rischio di credito attraverso modelli interni non validati e utilizzati ai soli fini gestionali, incontreranno sicuramente le maggiori difficoltà nell'implementazione di tali modelli con i nuovi requisiti dell'IFRS 9, proprio per la mancanza di *database* e di sistemi di calcolo in avanzata fase di sviluppo.

Sempre con riferimento alla valutazione del significativo incremento del rischio di credito e alla problematica inerente la difficoltà nel reperimento delle informazioni, le banche hanno evidenziato come punto di criticità la calibrazione dei c.d. *trigger events* che causano la classificazione delle esposizioni dallo stage 1 allo stage 2 e la difficoltà nella stima della probabilità di default (PD) al momento della rilevazione iniziale dello strumento.

¹⁶² European Bankin Authority, *Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9, 2017*. Pag 24

Parimenti, è stata evidenziata la complessità rilevata nell'adeguamento dei modelli di calcolo delle perdite attese per il recepimento delle informazioni *forward-looking*, nonché la difficoltà nel reperimento di tali informazioni¹⁶³.

In merito alla metodologie di calcolo della perdita attesa (ECL), dall'indagine è emerso che le principali differenze nei metodi di calcolo utilizzati dalle banche oggetto dell'analisi, dipendono principalmente da alcuni fattori come, ad esempio: la tipologia di esposizione (che è legata alla linea di business del cliente), dall'incidenza dell'esposizione sul totale attivo della banca, dallo *stage* in cui l'esposizione è stata classificata ai fini dell'impairment, dall'approccio utilizzato nel calcolo della perdita (collettivo o individuale), e dalla classificazione dell'esposizione in portafogli *Standard Approach* o *IRB Approach*¹⁶⁴.

Per quelle esposizioni classificate negli stage 1 e stage 2 (esposizioni *in bonis*), l'approccio maggiormente utilizzato dalle banche consisterà nella stima della PD, LGD, EAD su base collettiva con riferimento ai mutui e altri crediti verso la clientela e su base individuale per i titoli di debito. Secondo questo approccio, la perdita di valore delle attività finanziarie è ottenuta secondo la formula

$$\text{Perdita di valore} = PD \times LGD \times EAD$$

dove:

- la *probabilità di default (PD)* esprime la probabilità che il debitore si trovi in uno stato di default in un determinato arco temporale dalla data di reporting (pari a 12 mesi o lungo tutta la vita dello strumento);
- la *Loss Given Default (LGD)*, invece, esprime la perdita di valore attesa dalla banca (espressa in percentuale del valore dell'esposizione) nel caso in cui una determinata esposizione si trovi in uno stato di default e, infine,
- la *Exposure at Default (EAD)* rappresenta il valore dell'esposizione al momento in cui si verifica un evento di default.

Con riferimento, invece, a quelle esposizioni classificate nello stage 3, la maggior parte delle banche effettuerà una valutazione di tipo analitico sulla singola esposizione stimando i flussi di cassa che la stessa si aspetta di ricevere lungo tutta la vita attesa dello strumento finanziario (*Discounted Cash Flow Approach*), mentre la restante parte delle banche appartenenti al

¹⁶³ European Bankin Authority, *Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9, 2017*. Pag 25

¹⁶⁴ European Bankin Authority, *Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9, 2017*. Pag 27

campione, effettuerà il calcolo delle perdite attese su base collettiva basandosi principalmente sul metodo PD, LGD, EAD poc'anzi descritto¹⁶⁵.

Da quanto illustrato fin ora è emerso che i metodi di misurazione della perdita attesa che verranno utilizzati, differiscono tra le banche oggetto di analisi, in particolare a causa delle continue implementazioni che le stesse devono effettuare a tali modelli di calcolo (c.d. *overlays*), ai fini di renderli sempre più conformi a quanto disposto dal nuovo principio contabile IFRS 9.

La necessità di effettuare tali continui aggiustamenti, tuttavia, implica necessariamente un elevato livello di discrezionalità del *senior management* nella valutazione dei fattori che devono essere considerati nel calcolo delle perdite attese di valore (ECL), minando inevitabilmente l'applicazione delle disposizioni dell'IFRS 9 in modo coerente tra le banche, che comporta, di conseguenza, problemi legati alla comparabilità dei bilanci di diversi istituti bancari.

Per questi motivi l'EBA, sulla base del documento emanato dal BCBS nel novembre 2015¹⁶⁶, ha pubblicato una *guidelines* denominata “*Final Report on Guidelines on credit institutions' credit risk management practices and accounting for Expected Credit Losses*” con il fine di assicurare uniformità nelle pratiche di *risk management* associate all'implementazione dei nuovi modelli di calcolo della perdita attesa coerenti con i requisiti dell'IFRS 9.

Le disposizioni contenute in tale *guidelines* devono essere applicate dai vari istituti finanziari in modo “proporzionale”, ovvero in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'entità come, ad esempio: la dimensione, il livello di complessità della propria struttura interna, la complessità del mercato in cui opera, la complessità degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio e ogni altro fattore che sia rilevante ai fini dell'applicazione di tali disposizioni¹⁶⁷.

4.3 - Il “*second impact assessment*” della European Banking Authority: analisi di impatto sul bilancio e sui coefficienti patrimoniali.

Come già accennato, l'indagine dell'EBA ha voluto affrontare anche gli impatti “quantitativi” del nuovo principio contabile IFRS 9 sui bilanci delle banche e sui requisiti di capitale imposti dagli organi di vigilanza prudenziale, derivanti dalle nuove disposizioni in materia di classificazione e misurazione e di impairment delle attività finanziarie.

¹⁶⁵ European Bankin Authority, *Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9, 2017*. Pag 28

¹⁶⁶ Ci si riferisce alla “*Guidance on credit risk and accounting for Expected Credit Losses*” del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS).

¹⁶⁷ European Banking Authority, *Report on Guidelines on credit institutions' credit risk management practices and accounting for Expected Credit Losses*, 12 maggio 2017. Pag 5.

In merito agli impatti derivanti dalle nuove norme per la classificazione e misurazione delle attività finanziarie, l'indagine dell'EBA ha evidenziato come le riclassificazioni delle attività finanziarie all'interno delle categorie contabili saranno limitate nella maggior parte delle banche comprese nel campione. Dall'indagine, infatti, è emerso che, in media, il 76% delle attività finanziarie detenute dalle banche sono misurate al costo ammortizzato (principalmente attività finanziarie classificate all'interno della categoria contabile Finanziamenti e Crediti), il 14% sono misurate al fair value nel conto economico e il 10% al fair value nella riserva OCI (con riferimento alle attività finanziarie Disponibili per la vendita). Con l'applicazione del principio IFRS 9, le percentuali saranno rispettivamente: 76% per le attività finanziarie misurate al costo ammortizzato, 16% per le attività finanziarie misurate al fair value nel conto economico (FVTPL) e, infine, 8% per le attività finanziarie misurate al fair value nella riserva OCI (FVOCI).

La seconda analisi d'impatto dell'EBA ha dimostrato, al pari della prima, come le attività finanziarie misurate al costo ammortizzato secondo lo IAS 39, continueranno ad essere misurate sulla base dello stesso criterio con l'avvento del nuovo principio contabile e che le riclassificazioni delle attività finanziarie, anche se limitate, avverranno principalmente dalla categoria delle attività finanziarie misurate al *fair value* nella riserva OCI (Attività finanziarie disponibili per la vendita nei termini dello IAS 39) alla categoria delle attività finanziarie misurate al *fair value* nel conto economico e, in minima parte, alla categoria delle attività finanziarie misurate al costo ammortizzato¹⁶⁸.

In tema di *impairment*, gli impatti del nuovo principio contabile sono decisamente più elevati rispetto a quanto già descritto in materia di classificazione e misurazione.

| Second impact assessment 2016 | |
|---|-----|
| Estimated increase of provisions IFRS 9 | |
| in % | |
| Median ⁵ | 8% |
| Average ⁵ | |
| All banks in sample | 13% |
| Small banks | 5% |
| Large banks | 15% |
| SA banks | 6% |
| IRB banks | 16% |
| Weighted average ⁵ | 15% |
| 75th percentile ⁵ | 18% |
| data point corresponding to 86% of respondents ⁷ | 22% |

(Figura 3. Fonte: European Banking Authority, *Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9, 2017*)

¹⁶⁸ European Banking Authority, *Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9, 2017*. Pag 39

La tabella sopra riportata sintetizza i risultati dell'analisi quantitativa effettuata dall'EBA, riportando gli effetti derivanti dalle nuove disposizioni contabili in termini di maggiori accantonamenti ai fondi di svalutazione delle attività finanziarie espressi in percentuale¹⁶⁹.

Come dimostrano i dati riguardanti le possibili riclassificazioni delle attività finanziarie tra le diverse categorie contabili, le esposizioni che saranno soggette alle disposizioni in materia di impairment dell'IFRS 9 coincideranno quasi nella totalità con quelle esposizioni soggette alle norme in materia di impairment dello IAS 39; dall'analisi, infatti, è emerso che la diminuzione percentuale delle esposizioni soggette all'impairment IFRS 9 rispetto alle esposizioni soggette all'impairment IAS 39 è pari all'1%.

Dall'analisi dell'EBA è emerso che l'incremento dei fondi di svalutazione per le banche appartenenti al campione è pari in media al 13%, all'8% se si considera la mediana e al 18% con riferimento al 75°percentile (nel primo *impact assessment* gli incrementi sono stati stimati rispettivamente al 18%, al 20% e al 30%).

Tali differenze nelle stime dell'incremento dei fondi di svalutazione riferite al primo e secondo *impact assessment*, sono attribuibili principalmente ai progressi effettuati nell'implementazione dei sistemi alle nuove disposizioni dell'IFRS 9 e ad una diminuzione dei fondi di svalutazione, ricalcolati secondo le disposizioni del principio IAS 39¹⁷⁰, per tutte le tipologie di attività finanziarie, dovuta ad un miglioramento dello scenario macroeconomico, la quale, a sua volta, ha causato un minor incremento dei fondi di svalutazione calcolati secondo le disposizioni dell'IFRS 9¹⁷¹.

Come si può notare dalla tabella, tale incremento non può definirsi “omogeneo” per le banche appartenenti al campione; le banche di più grandi dimensioni (*large bank*), infatti, hanno stimato un incremento maggiore dei propri fondi di svalutazione rispetto alle banche di minori dimensioni (*small bank*¹⁷²). Tale differenza è attribuibile, oltre ai differenti modelli di *business* inerenti ai due aggregati, al fatto che le banche di più grandi dimensioni (*large bank*)

¹⁶⁹ È doveroso precisare che tali maggiori accantonamenti si riferiscono ai fondi di svalutazione delle attività finanziarie deteriorate e non deteriorate.

¹⁷⁰ Il ricalcolo dei fondi di svalutazione stimati secondo le norme dello IAS 39 risulta necessario al fine di poterli rendere confrontabili con il valore dei fondi di svalutazione stimati secondo le disposizioni dell'IFRS 9.

¹⁷¹ European Banking Authority, *Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9, 2017*. Pag 40-41

¹⁷² Ai fini dell'Indagine, sono considerate “*small bank*” le banche aventi attività finanziarie iscritte nel bilancio per un valore pari o inferiore a 100 miliardi di euro.

appartenenti al campione vantano un minor grado di copertura delle esposizioni¹⁷³ rispetto alle banche classificate come “*small bank*”.

Ulteriori impatti, inoltre, sono stati rilevati sui coefficienti patrimoniali richiesti dagli organi di vigilanza prudenziale: *Common Equity Tier1 ratio (CET1 ratio)* e *Total Capital Ratio*. Tali coefficienti rappresentano gli indicatori più utilizzati dagli organi di vigilanza per “misurare” la solidità patrimoniale di un ente creditizio o finanziario, e sono regolamentati nelle disposizioni del regolamento UE 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*).

Nello specifico, a norma dell’articolo 92 del citato regolamento dell’Unione Europea, il *Common Equity Tier1 Ratio* esprime il rapporto tra il Capitale Primario di Classe 1 dell’ente e il valore delle proprie attività ponderate per il rischio (*Risk Weighted Asset*); il *Total Capital Ratio*, invece, esprime il rapporto tra i Fondi Propri Totali dell’ente e il valore delle proprie attività ponderate per il rischio.

Per poter comprendere meglio il significato di tali indicatori, risulta necessario richiamare alcuni concetti di base della normativa di vigilanza prudenziale, che detta disposizioni in merito all’adeguatezza patrimoniale degli enti del sistema finanziario. Innanzitutto è necessario sottolineare che la misura adottata dagli organi di vigilanza prudenziale per determinare l’adeguatezza patrimoniale, non si basa sul concetto di patrimonio netto contabile (così come definito dal principio contabile IAS 32) ma si basa sul concetto di Patrimonio di vigilanza (o Fondi Propri), il quale è composto dalla somma di tre aggregati patrimoniali: il Capitale Primario di Classe 1 (CET1), il Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (AT1) e, infine, il Capitale di Classe 2 (Tier 2).

Senza entrare troppo nel dettaglio in merito alla composizione di tali aggregati, basti sapere che il Capitale Primario di Classe 1 può essere definito come il capitale dell’ente di più alta qualità e comprende al proprio interno parte degli strumenti di capitale che sono compresi nelle voci del Patrimonio Netto contabile, tra le quali: il capitale versato, i sovrapprezzi di emissione, gli utili non distribuiti, le riserve OCI, le altre riserve iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale, gli utili/perdite portati a nuovo e gli utili/perdite del periodo. Le caratteristiche principali di tali strumenti consistono: nell’essere emessi direttamente dall’ente, perpetui, versati e non finanziati dallo stesso ente che li ha emessi; nell’essere di *ranking* inferiore rispetto a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza dell’ente, nell’essere non coperti e non soggetti a garanzia che aumenti il rango del credito e, infine, nella capacità di assorbire la prima parte delle perdite

¹⁷³ Con il termine “grado di copertura delle esposizioni” si intende il rapporto, espresso in termini percentuali, tra il valore totale dei fondi di svalutazione delle attività finanziarie iscritte in bilancio e il valore totale delle attività finanziarie.

dell'ente, proporzionalmente la più cospicua. La maggior parte degli strumenti di capitale compresi in tale aggregato sono quegli strumenti emessi sotto forma di azioni ordinarie.

Il Capitale Aggiuntivo di Classe 1, invece, accoglie quegli strumenti di capitale emessi e versati (non computati nel precedente aggregato) e i sovrapprezzi di emissione relativi a tali strumenti, dopo l'applicazione delle deduzioni. Le condizioni per l'inclusione di tali strumenti sono definite dall'articolo 52 del regolamento 575/2013 e, nella sostanza, rispecchiano quanto già indicato per gli strumenti inclusi nel Capitale Primario di Classe 1. Tuttavia, la principale caratteristica che differenzia tali strumenti dagli strumenti di capitale di classe 1 consiste nella possibilità di essere rimborsati anticipatamente o riacquistati non prima di cinque anni dalla data di emissione e solo al verificarsi di alcune condizioni.

Terzo e ultimo aggregato patrimoniale è il Capitale di Classe 2, il quale include al proprio interno gli strumenti di capitale (e il relativo sovrapprezzo) non computati nei precedenti aggregati, oltre che le passività subordinate emesse dall'ente, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 63 del citato regolamento.

Attraverso la creazione di tali aggregati, gli organi di vigilanza sono in grado di stabilire la capacità degli enti di far fronte ai propri impieghi, rapportando tali aggregati al valore totale delle attività iscritte in bilancio e di altre esposizioni "fuori bilancio", ponderate per il relativo livello di rischio. Ad oggi, i requisiti minimi di capitale richiesti dagli organi di vigilanza sono pari a:

- 4,5% per il coefficiente Common Equity Tier1 Ratio;
- 6% per il coefficiente Tier 1 Ratio¹⁷⁴;
- 8% per il coefficiente Total Capital Ratio.

Detto questo, dall'indagine dell'EBA è emerso che la diminuzione del *CET1 ratio* stimata dalle banche appartenenti al campione è causata principalmente dalle nuove disposizioni in materia di *impairment* ed è pari, in media, a 45 punti base (59 punti base nel primo *impact assessment* dell'EBA). Inoltre, se si considerano gli impatti sul CET1 per i gruppi di banche considerate nel campione, l'impatto maggiore è stato stimato dalle *small bank*, in misura pari a 78bps; di contro, le banche classificate come *large bank* hanno stimato un impatto sull'indice CET1 ratio pari a 33bps.

In merito, invece, all'impatto delle nuove disposizioni dell'IFRS 9 sul Total Capital Ratio, si può constatare che, in media, l'impatto è decisamente più attenuato (35 bps) rispetto a quanto

¹⁷⁴ Tale coefficiente esprime il rapporto tra il Capitale Totale di Classe 1 (composto dagli elementi del Capitale Primario di Classe 1 e del Capitale Aggiuntivo di Classe 1) rapportato al valore delle attività ponderate per il rischio.

stimato per il CET1 ratio; tuttavia, la divergenza tra il valore dell'impatto stimato dalle *large bank* (20 bps) rispetto alle *small bank* (78 bps), può dirsi ancora più rilevante.

Tali divergenze nei valori stimati dai due aggregati di banche appartenenti al campione (*small bank* e *large bank*) deriva principalmente dal fatto che le banche di maggiori dimensioni risultano solitamente più patrimonializzate, il che comporta la costituzione di un "cuscinetto" tale da ridurre l'impatto delle maggiori perdite dovute all'incremento delle rettifiche di valore.

Con specifico riferimento all'indice Total Capital Ratio, si può notare che la divergenza tra i due valori è ancora più rilevante. Questo è dovuto principalmente al fatto che per le *large bank* (che nella maggior parte dei casi utilizzano il metodo IRB per il calcolo del rischio ai fini prudenziali), è prevista l'inclusione nei Fondi Propri Totali dell'ente (e non già nel Capitale Primario di Classe 1) dell'eventuale eccedenza del valore delle perdite attese calcolate ai fini contabili (a norma dei principi contabili internazionali) rispetto al valore delle perdite attese calcolate ai fini prudenziali¹⁷⁵. In questo modo, quindi, tale eccedenza può essere inclusa nel calcolo dei Fondi Propri Totali dell'ente (nel rispetto di alcuni limiti previsti dalla normativa prudenziale), attutendo l'impatto su tale coefficiente patrimoniale causato dall'incremento delle rettifiche di valore.

¹⁷⁵ European Banking Authority, *Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9, 2017*. Pag 41

4.4 - Analisi empirica degli impatti sul bilancio e sui coefficienti patrimoniali di una banca.

Dopo aver descritto brevemente i risultati dell'indagine dell'EBA in merito agli impatti dell'IFRS 9 su un campione di banche rappresentative del sistema bancario europeo, si propone un'analisi di stampo quantitativo sulla situazione contabile al 31/12/2016 di una banca italiana di piccole dimensioni appartenente al Credito Cooperativo.

Tale scelta muove dal presupposto che per tali banche di più piccole dimensioni è più facile che vi sia un sostanziale aumento degli accantonamenti ai fondi di svalutazione in quanto si occupano di servire per la maggior parte le piccole e medie imprese, le quali presentano mediamente probabilità di default più elevate rispetto alle imprese di più ampie dimensioni.

Inoltre, tali banche saranno sicuramente più svantaggiate nel processo di implementazione dei propri sistemi alle nuove disposizioni contabili, a causa della indisponibilità di strumenti e metodologie di calcolo in avanzata fase di sviluppo rispetto alle più grandi realtà bancarie (che già ad oggi dispongono di modelli IRB più o meno avanzati). Da qui è nata la volontà di comprendere, attraverso un'analisi di simulazione, l'impatto delle nuove disposizioni in materia d'*impairment* sul bilancio di esercizio e sulla capacità del patrimonio della banca di "assorbire" le perdite attraverso l'analisi degli indicatori *CET 1 ratio* e *Total Capital Ratio*.

4.4.1 Analisi del bilancio e principali assunzioni

Prima di effettuare qualsiasi tipo di considerazione, risulta necessario comprendere la composizione delle attività finanziarie nel bilancio della banca. A tal fine, si fornisce una tabella che evidenzia le voci dell'attivo della banca al 31/12/2016 (redatto secondo gli schemi di bilancio della Circolare 262 della Banca d'Italia) rientranti nel perimetro di applicazione dello IAS 39.

| VOCI DELL'ATTIVO (dati in Euro/000) | 31/12/2016 | Incidenza sul totale Attività Finanziarie |
|---|-------------------|--|
| 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione (Held For Trading) | 365.756,00 € | 0,04% |
| 30. Attività finanziarie valutate al fair value (Fair Value Through P&L) | 1.213.019,00 € | 0,13% |
| 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available For Sale) | 346.560.823,00 € | 37,85% |
| 60. Crediti verso banche (Loans & Receivables) | 43.599.792,00 € | 4,76% |
| 70. Crediti verso la clientela (Loans & Receivables) | 474.334.435,00 € | 51,80% |
| TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE | 866.073.825,00 € | 100% |
| TOTALE ATTIVO | 915.723.320,00 € | - |

Delle categorie di classificazione ora esposte le uniche soggette alle disposizioni dello IAS 39 riguardanti l'*impairment* sono le categorie dei "Crediti verso banche" e dei "Crediti verso la clientela", entrambi riconducibili alla categoria dei "Finanziamenti e crediti" (L&R) dello IAS 39 e la categoria delle "Attività finanziarie disponibili per la vendita" anche se, per tale ultima categoria, a norma dello IAS 39, è previsto un modello di *impairment* diverso da quello previsto per le due categorie ora citate. Al fine di comprendere la composizione di tali voci dello stato patrimoniale, sono state analizzate le sezioni quattro (*Attività finanziarie disponibili per la vendita*), sei (*Crediti verso banche*) e sette (*Crediti verso la clientela*) della parte B della nota integrativa di bilancio (*Informazioni sullo stato patrimoniale - Attivo*).

Con riferimento alla categoria contabile delle "Attività finanziarie disponibili per la vendita", dall'analisi della nota integrativa di bilancio si apprende che tale voce è costituita per circa il 98% da titoli di debito emessi dallo stato italiano e per la restante parte da titoli di capitale verso banche e imprese finanziarie interamente valutati al costo. Inoltre, si apprende che la banca non ha effettuato rettifiche di valore per tali tipologie di attività finanziarie.

Per quanto riguarda invece la categoria dei "Crediti verso banche", alla data del 31/12/2016 essa è composta per l'80% da conti correnti e depositi liberi e per la restante parte da depositi vincolati; per tali attività finanziarie la banca ha deciso di non contabilizzare alcuna rettifica di valore in quanto ritiene che tali crediti siano interamente recuperabili.

In ultimo, con riferimento alla categoria contabile dei "Crediti verso la clientela", alla data contabile del 31/12/2016, essa è composta per intero da conti correnti (10,33%), da mutui concessi alla clientela (81%) e, per la restante parte, da altri finanziamenti e carte di credito. Per quanto concerne le rettifiche di valore di tali attività finanziarie, si rimanda a quanto si dirà nella simulazione di impatto.

In sede di prima applicazione del principio contabile IFRS 9 (*First Time Adoption*) è probabile che le attività finanziarie classificate nelle categorie contabili appena descritte possano essere riclassificate nelle categorie contabili di misurazione al costo ammortizzato (per quanto riguarda le attività finanziarie iscritte nei "Crediti verso la clientela" e nei "Crediti verso banche") e al *fair value* misurato nella riserva OCI (per le attività finanziarie classificate come Disponibili per la vendita).

In questa prima simulazione, non disponendo di dati certi in merito alla possibilità di riclassificazione di alcune attività finanziarie (nella forma di strumenti di debito) nella categoria contabile di misurazione al *fair value* misurato nel conto economico (per il non superamento dei test Business model e SPPI), si è assunto che nessuna attività finanziaria appartenente alle

categorie sopracitate debba essere misurata al fair value misurato nel conto economico. Inoltre, sono state operate le seguenti assunzioni.

- Con riferimento agli strumenti di debito (nella forma di titoli di stato italiani) contenuti all'interno della categoria contabile delle "Attività Finanziarie Disponibili per la vendita", si è deciso di non sottoporli al test di *impairment* in quanto, al momento dell'analisi la banca non ha effettuato alcuna rettifica di valore su tali attività finanziarie; mancherebbe, di conseguenza, la "base" sulla quale poter effettuare un'analisi in merito all'incremento delle rettifiche di valore.
- Le attività finanziarie contenute nella categoria contabile "Crediti verso banche" non sono state sottoposte all'analisi di simulazione in quanto anche per esse, al momento della simulazione, la banca non ha effettuato alcuna rettifica di valore su tali attività finanziarie.
- La voce di bilancio "Crediti verso la clientela" rappresenta la voce più rilevante e le attività finanziarie contenute all'interno sono le uniche per le quali si dispone di informazioni sufficienti per poter effettuare la simulazione di impatto. L'unica semplificazione metodologica adottata consiste nell'assumere che tali attività finanziarie siano interamente classificate, in sede di *first time adoption* (FTA), nella categoria di misurazione al costo ammortizzato (soggette, quindi, all'*impairment test* dello IFRS 9), non considerando, quindi, la possibilità di riclassificazione di tali attività finanziarie nella categoria di misurazione al FVTPL.

Nello specifico, quindi, è stato considerato il portafoglio dei crediti non deteriorati (*performing*) appartenenti alla categoria dei "Crediti verso la clientela" e, su di essi, è stata effettuata un'analisi specifica al fine di verificarne la classificazione all'interno dello stage 1 o dello stage 2. A tal proposito, si precisa che le attività finanziarie classificate nello stage 3 (*non performing*) non sono oggetto della presente analisi in quanto si è ritenuto che tali attività finanziarie corrispondono alle attività finanziarie per le quali il principio IAS 39 prevede la rilevazione delle rettifiche di valore a causa di una "obiettiva evidenza" di una perdita di valore. La banca in oggetto, già ad oggi, per le esposizioni classificate come deteriorate, effettua una valutazione di tipo analitico basata sui flussi di cassa futuri (*Discounted Cash Flow model*) che la stessa si aspetta di ricevere lungo la vita residua dello strumento finanziario.

Si riporta di seguito una tabella, tratta dalla tabella A.1.6 (*Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto*) della sezione n°1 parte E (*Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura – Rischio di Credito*) della nota

integrativa di bilancio, che sintetizza le informazioni in merito alle attività finanziarie rientranti nella categoria contabile dei “Crediti verso la clientela” non deteriorate e deteriorate.

| Crediti verso la clientela (Euro/000) | Esposizione Lorda | | Rettifiche di valore | | Esposizione Netta |
|--|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|
| | Importo | Importo | Copertura (%) | Importo | |
| -Crediti Deteriorati | 171.125,00 € | 79.723,00 € | 46,6% | 91.402,00 € | |
| -Crediti Non Deteriorati | 386.015,00 € | 3.083,00 € | 0,8% | 382.932,00 € | |
| -di cui: forborne | 29.483 € | 186 € | 0,6% | 29.297 € | |

La simulazione d’impatto è stata condotta tramite l’adozione di alcune assunzioni e proxy metodologiche, in particolare per quanto riguarda la definizione dei parametri di rischio multi-periodali e dei criteri di trasferimento delle esposizioni nei diversi *stage* di deterioramento.

Nello specifico, per il calcolo della perdita attesa è stato utilizzato il metodo basato sui parametri PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) ed EAD (Exposure at Default) dove, ai fini del calcolo della probabilità di default a 12 mesi è stato utilizzato il metodo *Point in Time* (PIT), in accordo con quanto disposto dal principio contabile e a partire da tale dato, si è provveduto al calcolo della probabilità di default *Lifetime* utilizzando il modello delle catene di Markov omogenee, il quale consente di stimare le probabilità di default anche in presenza di serie storiche limitate.

La necessità di “correggere” la stima della probabilità di default deriva dal fatto che i modelli di calcolo del rischio di credito utilizzati dalle banche ai fini gestionali (con riferimento alle banche che utilizzano il metodo *standard*) e ai fini prudenziali (con riferimento alle banche che utilizzano i metodi *IRB*), si basano su un approccio prevalentemente *Through-the-cycle* (TTC) per la stima della probabilità di default a 12 mesi, coerentemente con quanto disposto dalla normativa prudenziale di Basilea III. Tale approccio prevede che la probabilità di default deve essere calcolata su un orizzonte temporale minimo pari a 5 anni, con il fine di assicurare una stima slegata dalla variabilità del ciclo economico e garantendo, di conseguenza, la stabilità nel tempo.

Tale approccio, tuttavia, è incoerente con il modello di calcolo della probabilità di default introdotto da IFRS 9, il quale dispone che il calcolo deve essere basato su un approccio di tipo *Point in Time* (PIT), stimando la probabilità di default in un arco temporale più breve, con il fine di assicurare una stima più sensibile alle variazioni macroeconomiche di breve periodo.

Con riferimento, invece, alle logiche di trasferimento delle attività finanziarie nei due stage di deterioramento (stage 1 e stage 2), sono stati individuati quattro scenari costruiti sulla base di

“*add-on* progressivi di trasferimento”, ognuno dei quali presenta proprie regole di classificazione delle esposizioni.

Il primo scenario è definito “scenario di significativo deterioramento” e prevede che debbano essere classificate nello stage 2 le esposizioni alle quali, alla data di reporting, è stata attribuita una classe di rating (calcolata tramite l’utilizzo delle probabilità di default *Lifetime*) che risulta superiore ad una soglia pari a due classi di rating rispetto alla classe di rating attribuita alla stessa esposizione alla data di reporting (calcolata sempre tramite l’utilizzo delle probabilità di default *Lifetime*). Ad esempio, se l’attività finanziaria (A) presenta alla data di reporting una classe di rating pari a (6) e alla data di rilevazione iniziale un rating pari a (3), questo è sufficiente perché l’attività finanziaria debba essere classificata nello stage 2, in quanto la classe di rating alla data di reporting è superiore di un ammontare pari a due classi di rating rispetto alla classe di rating attribuita alla data di rilevazione iniziale. Al contrario, se l’attività finanziaria (B) presenta alla data di reporting una classe di rating pari a (10) e alla data di rilevazione iniziale un rating pari a (9), tale attività finanziaria non deve essere classificata nello stage 2 in quanto non supera la soglia sopra descritta, anche se il rating al momento della rilevazione iniziale e al momento del *reporting* è superiore rispetto ai rating attribuiti all’attività finanziaria (A).

Il secondo scenario, invece, è definito “scenario forbearance” e consiste nella classificazione nello stage 2 sia delle attività finanziarie che soddisfano i criteri definiti nel primo scenario, sia delle attività finanziarie classificate come *forborne performing* (primo *add-on*), da distinguere dalle esposizioni *forborne non performing* le quali devono essere classificate come deteriorate nello stage 3. Quando si parla di esposizione “*forborne*” ci si riferisce a quelle “esposizioni creditizie per le quali, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore (difficoltà finanziaria), vengono modificate le originarie condizioni contrattuali o concesso un parziale o totale rifinanziamento del credito¹⁷⁶”.

Il terzo scenario è definito “scenario esposizioni scadute” e prevede la classificazione nello stage 2 di tutte le esposizioni che soddisfano i criteri per la classificazione dettati dal secondo scenario e di tutte le esposizioni per le quali si è verificato uno scaduto continuativo pari a 30 giorni (secondo *add-on*). La scelta di adottare tale criterio di trasferimento è in accordo con la presunzione relativa dettata dal principio IFRS 9 (paragrafo 5.5.11), volta a semplificare il processo di *staging*.

In ultimo, il quarto scenario è denominato “Scenario Definitivo”, il quale prevede la classificazione nello stage 2 di tutte le esposizioni che soddisfano i criteri del terzo scenario e

¹⁷⁶ Unicredit, Relazioni e bilancio consolidato, 2016

di quelle esposizioni che sono classificate come particolarmente rischiose (*watch-list*) dal sistema di monitoraggio del credito, tramite l'analisi di alcuni indicatori sintetici (terzo *add-on*).

La necessità di effettuare la simulazione in merito all'incremento delle rettifiche di valore sulla base di differenti scenari (o criteri di *staging*), oltre ad identificare la rilevanza del criterio di trasferimento adottato, permette di poter classificare anche le esposizioni per le quali non si dispone di informazioni rilevanti per la stima della Probabilità di default *Lifetime* al momento dell'iscrizione iniziale dell'attività finanziaria e alla data di *reporting*.

Ulteriori assunzioni riguardano le modalità di calcolo dei *ratio* patrimoniali CET1 *ratio* e Total Capital *ratio*, a seguito dell'incremento delle rettifiche di valore sulle attività finanziarie. Come già specificato nel paragrafo precedente, entrambi gli indici prevedono al denominatore il valore delle attività ponderate per il rischio, il quale deve essere calcolato al netto delle rettifiche di valore.

In questo modo, le maggiori svalutazioni si riflettono in una diminuzione dei fondi propri dell'ente, tuttavia, allo stesso tempo, si assiste ad una corrispondente diminuzione del valore delle attività ponderate per il rischio (in quanto, le maggiori svalutazioni diminuiscono il valore delle attività finanziarie), mitigando parzialmente l'effetto di diminuzione dei fondi propri.

Detto questo, non disponendo di informazioni rilevanti in merito alla ponderazione delle attività effettuata dalla banca, si è scelto di computare le maggiori rettifiche di valore integralmente, considerando quindi che le attività finanziarie ad esse associate siano state imputate con una ponderazione per il rischio associato pari al 100%.

4.4.2 Risultati dell'analisi di simulazione

Si riporta di seguito una tabella che sintetizza i risultati dell'analisi quantitativa e che riporta, per ogni scenario di deterioramento, le maggiori rettifiche di valore causate dalle nuove disposizioni in materia d'*impairment*.

| Scenario (dati espressi in Euro/000) | Valore Lordo | Rettifiche di valore | Rettifiche di valore (adj) | Rettifiche di valore (IFRS 9) | Impatto | Impatto (%) |
|--|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| Scenario di significativo deterioramento | 386.015,00 € | 3.083,00 € | 2.898,02 € | 5.275,77 € | 2.192,77 € | 71,12 % |
| Scenario forbearance | 386.015,00 € | 3.083,00 € | 2.898,02 € | 5.842,17 € | 2.759,17 € | 89,50 % |
| Scenario esposizioni scadute | 386.015,00 € | 3.083,00 € | 2.898,02 € | 6.519,25 € | 3.436,25 € | 111,46% |
| Scenario Definitivo | 386.015,00 € | 3.083,00 € | 2.898,02 € | 6.599,95 € | 3.516,95 € | 114,07 % |

Una delle prime considerazioni da effettuare in merito all'analisi d'impatto, consiste nella necessità di "aggiustare" le rettifiche di valore stimate con il modello di impairment dello IAS 39 al fine di poterle rendere confrontabili con quelle calcolate in virtù delle nuove regole contabili dell'IFRS 9. Nello specifico, la correzione consiste nel ricalcolo delle rettifiche di valore, calcolate secondo le disposizioni dello IAS 39, utilizzando la Probabilità di default calcolata con il metodo *Point in Time* (PIT) invece che con il metodo *Through the Cycle* (TTC), utilizzando specifici fattori correttivi.

La correzione così effettuata, ha evidenziato una riduzione delle rettifiche di valore delle attività finanziarie (in misura pari al 6%), causata principalmente da un miglioramento dello scenario macroeconomico globale e dal fatto che, attraverso l'utilizzo delle stime PIT, gli effetti negativi della crisi finanziaria degli anni passati hanno un minore impatto sulle Probabilità di Default future.

Tuttavia, nonostante tale "beneficio" nell'ammontare delle rettifiche di valore IAS 39, le stime effettuate prendendo in considerazione lo "Scenario Definitivo" hanno rilevato che l'applicazione del modello IFRS 9 all'ammontare delle rettifiche di valore delle attività finanziarie non deteriorate, causerebbe un aumento delle stesse in misura pari a 3,5 mln/Euro (3,7 mln/Euro se si considera l'impatto sulle rettifiche di valore "aggiustate"), comportando un incremento del grado di copertura delle esposizioni per un valore pari a 1,7% (a fronte di un grado di copertura pari allo 0,6%). Inoltre, è stato rilevato che considerando l'intero ammontare dei crediti classificati come "*in bonis*", circa il 20% di tali crediti devono essere classificati nello stage 2 (*underperforming*), soggetti quindi ad una valutazione della perdita attesa *Lifetime*.

L'aumento significativo delle maggiori rettifiche di valore, infatti, è dovuto per la maggior parte agli incrementi nei fondi di svalutazione per quelle esposizioni che sono state classificate in stage 2 a causa del deterioramento significativo della probabilità di default ad esse associata.

Anche se non è possibile esprimere considerazioni in merito alle capacità predittive del sistema di monitoraggio del credito utilizzato dalla banca, si può constatare tuttavia che il monitoraggio del rischio di credito effettuato da tale sistema spiega circa il 62% dell'intera variazione in aumento dei fondi di svalutazione delle attività finanziarie oggetto di analisi. Di notevole importanza, inoltre, risulta la scelta di aver adottato il criterio di *staging* riferito alle esposizioni *forborne performing* e il criterio dello scaduto continuativo oltre i 30 giorni, i quali hanno spiegato rispettivamente il 16% e il 19% dell'intero aumento nei fondi di svalutazione della banca.

In merito agli impatti di tali maggiori rettifiche sul bilancio di apertura della banca, le disposizioni transitorie dell'IFRS 9 impongono la rilevazione di tale differenza nel saldo di apertura della voce utili/perdite portati a nuovo riferite all'esercizio che include la data di applicazione iniziale¹⁷⁷. In sostanza, tali maggiori rettifiche non rappresentano un costo che deve essere sostenuto dall'entità nell'esercizio di prima applicazione del principio contabile ma devono essere contabilizzate nella voce di patrimonio netto riferibile agli utili/perdite portati a nuovo del bilancio di apertura di tale esercizio. In questo caso, dato che la simulazione è stata effettuata a partire dai dati di bilancio del 31/12/2016 si ipotizzi che, nel caso in esame, la data di prima applicazione è il 01/01/2017.

In tale data, quindi, la banca deve provvedere ad iscrivere nella voce di patrimonio netto utili/perdite portati a nuovo le maggiori rettifiche di valore dovute alla prima adozione del principio contabile e, in contropartita a tale voce, deve incrementare le rettifiche di valore delle attività finanziarie di pari importo. Si riporta di seguito una tabella che sintetizza gli impatti delle nuove rettifiche di valore sul bilancio di apertura dell'entità al 01/01/2017.

| Dati di bilancio (valori espresso in Euro/000) | Dati al 31/12/2016 | Dati al 01/01/2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| Crediti Verso la Clientela non deteriorati (Importo al lordo delle rettifiche di valore) | 386.015,00 € | 386.015,00 € |
| - Rettifiche di valore | 3.083,00 € | 6599,95 € |
| Crediti Verso la Clientela non deteriorati (Importo al netto delle rettifiche di valore) | 382.932,00 € | 379.415,05 € |
| Patrimonio Netto | 41.649,00 € | 38.132,05 € |
| - Risultato Economico d'esercizio | (8.519,00 €) | - |
| - Utili/Perdite portati a nuovo ¹⁷⁸ | - | (12.035,95 €) |

¹⁷⁷ International Accounting Standard Board, IFRS 9. Par 7.2.15

¹⁷⁸ Tale voce di patrimonio netto include le perdite dell'esercizio al 31/12/2016 e le maggiori rettifiche di valore contabilizzate al 01/01/2017 in sede di prima adozione del principio contabile.

Come si può notare dalla tabella, dall'analisi è emerso che l'impatto delle maggiori rettifiche di valore sul patrimonio netto può dirsi di notevole rilevanza (pari a circa 1/3 della perdita d'esercizio contabilizzata al 31/12/2016), il quale conferma la preoccupazione ormai manifestata dalla maggior parte delle banche e delle istituzioni finanziarie per tali significativi incrementi delle rettifiche di valore che dovranno essere registrati interamente nei bilanci di apertura del periodo di prima adozione del principio contabile.

Di notevole rilevanza, inoltre, risulta l'impatto di tali incrementi sui coefficienti patrimoniali richiesti dagli organi di vigilanza. Si propone, di seguito, una simulazione d'impatto sui *ratio* patrimoniali *CET1 ratio* e *Total Capital Ratio*, con il fine di valutare il peso di tali nuove rettifiche di valore sulla capacità della banca di "assorbire" le maggiori perdite.

| Dati in Euro/000 | 31/12/2016 | 01/01/2017 | Impatto (in bps) |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| CET1 Ratio | 7,30% | 6,53% | 77 |
| Total Capital Ratio | 12,13% | 11,40% | 73 |
| Capitale Primario di Classe 1 | 31.039,00 € | 27.522,00 € | - |
| Fondi Propri Totali | 51.554,00 € | 48.037,00 € | - |
| Attività ponderate per il rischio | 425.000,00 € | 421.483,00 € | - |

Dalla tabella sopra riportata, emerge che l'impatto negativo sui coefficienti CET1 ratio e Total Capital Ratio è pari rispettivamente ad 77 e 73 punti base, causando l'assestamento di tali *ratio* su valori pari a rispettivamente a 6,53% e 11,40%.

In merito al rispetto dei coefficienti patrimoniali imposti dagli organi di vigilanza è necessario sottolineare che a partire dalla data del 31 dicembre 2015, la banca in oggetto è tenuta al rispetto nel continuo di requisiti patrimoniali aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia, rispetto ai requisiti minimi imposti dalla normativa di vigilanza prudenziale dei quali si è parlato nel paragrafo 4.3 del presente capitolo.

Tali maggiori requisiti patrimoniali vengono imposti a tutte le banche dall'organo di vigilanza (Banca d'Italia) a seguito di un processo di valutazione della situazione patrimoniale e delle metodologie di gestione dei rischi delle singole banche denominato SREP (*supervisory review and evaluation process*). Con specifico riferimento alla banca in oggetto, a seguito del rapporto ispettivo effettuato, la Banca d'Italia ha stabilito che la stessa è tenuta al rispetto di maggiori requisiti patrimoniali con data di decorrenza 31 marzo 2016. Nello specifico, dalla nota

integrativa si apprende che i maggiori requisiti sono pari a: 6,10% per il coefficiente CET 1 ratio, 8,10% per il coefficiente Tier 1 ratio e 10,80% per il Total Capital Ratio.

Dal confronto tra il valore dei coefficienti stimati nell'analisi d'impatto al 01/01/2017 con il valore minimo dei coefficienti imposti dall'autorità di vigilanza, si può sostenere che la banca in oggetto è adeguatamente patrimonializzata e non necessita di misure di ricapitalizzazione atte ad incrementare il proprio patrimonio di vigilanza, a seguito dell'incremento sostanziale delle rettifiche di valore sulle attività finanziarie non deteriorate.

CONCLUSIONI

Il nuovo principio contabile IFRS 9 rappresenta, ad oggi, una delle maggiori problematiche che investono il mondo bancario e finanziario. Esso, infatti, deve essere visto come il punto di arrivo di un lungo processo di modifica delle tanto criticate disposizioni del “vecchio” principio contabile IAS 39, iniziato nel periodo della crisi finanziaria del 2007-2008 dei mutui subprime scaturita negli Stati Uniti e finito nel luglio 2014 con l’emanazione da parte dell’*International Accounting Standard Board (IASB)* della versione definitiva dell’IFRS 9.

Durante il lungo periodo di crisi finanziaria, sono state avanzate diverse richieste ai due standard setter internazionali (IASB e FASB) da parte dei maggiori esponenti delle istituzioni finanziarie e della critica mondiale in merito alla necessità di modifica dell’attuale quadro normativo in ambito contabile e di vigilanza bancaria prudenziale, in quanto accusato di aver amplificato gli effetti della crisi finanziaria, in vista dell’adozione di principi chiari e di maggiore qualità, che lascino poco spazio ad interpretazioni da parte degli utenti.

Dello IAS 39, diverse sono le aree in cui lo standard setter ha deciso di intervenire; tuttavia, le critiche di maggiore rilevanza si sono focalizzate sulle disposizioni del principio inerenti la classificazione delle attività finanziarie all’interno delle categorie contabili e le disposizioni in materia di *impairment*.

In merito alla prima problematica, è stata evidenziata l’eccessiva numerosità delle categorie contabili, nonché la complessità delle regole di classificazione delle attività finanziarie al proprio interno, legate principalmente a stringenti regole proprie di ogni categoria contabile.

Con l’emanazione del principio IFRS 9 lo IASB ha voluto semplificare tale eccessiva complessità riducendo il numero di categorie contabili (da quattro a tre) e individuando solo due criteri di classificazione delle attività finanziarie all’interno dell’appropriata categoria contabile (*Business Model* e *SPPI test*) che siano maggiormente *principle-based*, ovvero criteri che, seppur caratterizzati da maggior grado di giudizio da parte del management aziendale siano in grado di indirizzare tali scelte del *management* tramite principi chiari e non tramite dettagliate e pseudo-esatte regole contabili¹⁷⁹.

Uno dei più importanti pregi dell’ottica *principle-based* è proprio quello di garantire l’adattamento delle disposizioni anche in contesti caratterizzati da continui cambiamenti; dall’altro lato, però, vi è da dire che le disposizioni che si basano su tale ottica fanno minore

¹⁷⁹ Hoogervorst, H., The Imprecise world of accounting, International Association for Accounting Education & Research (IAAER), 20 giugno 2012. Pag 4.

utilizzo delle guide operative e comportano la necessità per le imprese di utilizzare assunzioni e un più elevato grado di giudizio¹⁸⁰.

Con riferimento al criterio *Business Model*, esso ha l'indubbio pregio di allineare il metodo con il quale gli strumenti finanziari detenuti all'interno di un determinato portafoglio vengono contabilizzati (e misurati) nel bilancio di esercizio con la strategia di gestione degli stessi da parte del *management* aziendale¹⁸¹. Tale pregio, tuttavia, può essere definito tale solo a condizione che il *management* aziendale interpreti correttamente il concetto di *Business Model* adottato dal principio contabile e a condizione che lo stesso disponga di tecniche in grado di definire e monitorare la strategia che intende perseguire in merito ad un determinato portafoglio di strumenti finanziari.

La mancanza di tali due condizioni, infatti, potrebbe causare un'eccessiva flessibilità e soggettività data al management aziendale nell'attribuzione del *Business Model* ai propri portafogli di strumenti finanziari compromettendo la qualità dell'informativa fornita ai terzi. In questo caso, quindi, la necessità di prevedere un elevato livello di *disclosure* di bilancio assume un ruolo decisamente rilevante.

Per quanto riguarda il test SPPI, si ritiene invece che esso possa garantire un miglioramento dell'informativa finanziaria prevedendo la misurazione al *fair value* per quegli strumenti che non rispettano le condizioni di un normale prestito in quanto incorporano all'interno del contratto delle clausole "anomale". Deve rilevarsi, tuttavia che in questo caso le problematiche inerenti tale criterio non sono identificabili tanto nell'aumento della soggettività da parte del management aziendale quanto nel possibile incremento degli strumenti finanziari che devono essere valutati obbligatoriamente al *fair value* a causa del fallimento del test.

A fronte di ciò e al fine di ridurre la volatilità del conto economico, si ritiene che lo IASB avrebbe potuto emanare nuove disposizioni che incoraggino l'utilizzo di tecniche di valutazione basate su modelli (c.d. *mark-to-model*) nei casi in cui si dovesse ripresentare un periodo caratterizzato da eccessivo *stress* dei mercati¹⁸² prevedendo, allo stesso tempo, un più elevato livello di *disclosure*, evitando così gli eventuali comportamenti manipolativi dei risultati economici che ne potrebbero seguire.

¹⁸⁰ Benston, G. J., Bromwich, M., Wagenhofer, A., Principles-versus rules-based accounting standards: The FASB's standard-setting strategy. *Abacus*, 42(2), 2006. Pag 169. In: Gornjak, M., Comparison of IAS 39 and IFRS 9: The Analysis of Replacement, *International Journal of Management, Knowledge and Learning*, 6(1), 115-130, 2017. Pag 1.

¹⁸¹ Huian, M., C., Accounting for financial assets and financial liabilities according to IFRS 9, *Annals of the Alexandru Ioan Cuza University – Economics*, 2012. Pag 43.

¹⁸² Favino C., La classificazione e la valutazione secondo IFRS 9 (revised 2010): osservazioni critiche alla luce dell'attuale crisi finanziaria internazionale, *Quaderni Monografici Rirea*, 2011. Pag 55.

In tema di *impairment*, il nuovo modello dell'IFRS 9 basato sulle perdite attese (*expected loss*) rappresenta il più grande cambiamento derivante dal lungo processo di sostituzione dello IAS 39¹⁸³. Come si ricorderà, infatti, una delle maggiori critiche alle disposizioni dello IAS 39 riguardava proprio il modello di calcolo delle perdite di valore, basato su una logica di perdita subita (*incurred loss*), la quale comportava la rilevazione di una perdita solo nel caso in cui sia stata rilevata dall'entità una obiettiva evidenza di una perdita di valore sull'attività finanziaria. Questo comportava un eccessivo ritardo nella rilevazione delle perdite di valore quando ormai il debitore aveva compromesso interamente la propria capacità di rimborsare il proprio debito comprensivo degli interessi.

Le disposizioni in materia di *impairment* dell'IFRS 9, invece, permettendo un tempestivo riconoscimento delle perdite di valore in particolare nel bilancio d'esercizio delle banche, comportano un indubbio miglioramento della qualità dell'informativa di bilancio ai terzi in quanto permettono di identificare le perdite di valore anche per quegli strumenti finanziari che, pur non essendo ancora deteriorati (*impaired*), hanno subito un significativo decremento del proprio merito creditizio.

Anche in tal caso, però, è da rilevarsi la problematica inerente il maggiore grado di soggettività dato al *management* nella misurazione delle perdite attese, la quale può essere attutita solo prevedendo la necessità, in particolare per gli istituti del sistema finanziario, di “adottare, documentare e aderire a politiche che includano metodologie, procedure e controlli adeguati per valutare il rischio di credito su tutte le esposizioni creditizie¹⁸⁴”.

Il *senior management* e l'organo interno di gestione, quindi, ricoprono un ruolo sempre più importante all'interno degli istituti bancari e finanziari. Ad essi, infatti compete la responsabilità di assicurare che questi ultimi dispongano di “adeguate pratiche di gestione del rischio di credito, compreso un efficace sistema di controllo interno, per determinare in modo coerente adeguati fondi di accantonamento, conformemente alle politiche e alle procedure applicate dall'ente creditizio, al quadro contabile applicabile e ai rilevanti orientamenti di vigilanza¹⁸⁵”.

Gli istituti finanziari e bancari, quindi, dovranno dotarsi sempre di più di sistemi avanzati di misurazione delle perdite attese, che possano contare su ampie serie storiche e che siano in grado di incorporare informazioni *forward-looking* in merito alla possibilità di accadimento

¹⁸³ Hoogervorst, H., Introductory comments to the European Parliament, IASB speech, 11 gennaio 2016. Pag 1.

¹⁸⁴ European Banking Authority, *Report on Guidelines on credit institutions' credit risk management practices and accounting for Expected Credit Losses*, 12 maggio 2017. Pag 11.

¹⁸⁵ European Banking Authority, *Report on Guidelines on credit institutions' credit risk management practices and accounting for Expected Credit Losses*, 12 maggio 2017. Pag 9.

degli scenari macroeconomici futuri. Inoltre, cosa di non poco conto, dovranno dotarsi di personale altamente qualificato che disponga delle conoscenze necessarie per l'analisi finanziaria e del rischio di credito della clientela.

A fronte di questo, le maggiori preoccupazioni espresse dall'EBA nel proprio *impact assessment*¹⁸⁶ consistono proprio nell'aver rilevato una disomogeneità nelle metodologie di calcolo delle perdite attese in virtù dell'entrata in vigore dell'IFRS 9, in particolare tra le banche di più piccole dimensioni, che utilizzano metodi di calcolo della perdita attesa ai soli fini gestionali e contabili (approccio *standard*) e le banche più grandi, che utilizzano prevalentemente modelli interni validati dalla Banca d'Italia per il calcolo del rischio di credito ai fini contabili e di vigilanza prudenziale (approccio IRB).

Tali differenze derivano dal fatto che le banche di più grandi dimensioni dispongono di modelli interni validati caratterizzati da un avanzato livello di sviluppo, i quali possono essere facilmente implementati ai fini di renderli conformi con i nuovi requisiti dell'IFRS 9. Al contrario, i modelli di calcolo delle perdite attese attualmente utilizzati dalla maggior parte delle banche di più piccole dimensioni non dispongono di tali modelli avanzati e incontreranno sicuramente le maggiori difficoltà nell'implementazione dei propri processi organizzativi e sistemi. Nello specifico, le maggiori difficoltà individuate da tale ultimo gruppo di banche consiste nella difficoltà di reperire informazioni in merito agli scenari futuri (*forward looking*) e nella difficoltà di reperire serie storiche sufficienti ai fini della stima dei parametri di rischio (ad esempio, la ricostruzione della probabilità di default *Lifetime* alla data di rilevazione iniziale).

Tale problematica inerente l'eccessivo utilizzo di *proxy* metodologiche che potrebbero compromettere la qualità dell'informativa finanziaria nonché la comparabilità dei bilanci può essere mitigata solo tramite un efficiente monitoraggio da parte delle autorità di vigilanza bancarie dei processi e dei sistemi di misurazione delle perdite attese e da un corretto utilizzo da parte degli istituti dell'informativa di bilancio, fornendo informazioni adeguate inerenti i criteri utilizzati per il calcolo delle perdite attese nonché le informazioni previsionali utilizzate.

Disomogeneità tra i due aggregati del campione, inoltre, sono emerse anche con riferimento agli impatti sui bilanci e sui coefficienti prudenziali. Mentre le banche di più grandi dimensioni (*large bank*) hanno stimato un maggior impatto sui fondi di svalutazione delle attività finanziarie (pari al 15%) a causa delle maggiori rettifiche di valore rispetto all'impatto (pari al 5%) stimato dalle banche di più piccole dimensioni (*small bank*), con riferimento agli impatti

¹⁸⁶ Si veda: European Banking Authority, *Report on results from second EBA impact assessment of IFRS9, 2017*.

sui coefficienti patrimoniali (CET1), l'impatto maggiore è stato stimato dalle banche di più piccole dimensioni (33bps per le *large bank* e 78bps per le *small bank*).

Tale differenza è attribuibile al fatto che le *large bank* godono di un minor grado di copertura delle esposizioni, di conseguenza l'impatto delle maggiori rettifiche espresso in percentuale dei fondi di svalutazione risulta più elevato rispetto alle *small bank*. Dall'altro lato, tuttavia, l'impatto maggiore sui coefficienti patrimoniali è stato stimato dalle *small bank* in quanto esse godono di un minor livello di patrimonializzazione, ovvero di una minor disponibilità di patrimonio netto atto ad attutire l'impatto delle maggiori rettifiche.

Con riferimento al panorama italiano, al di là dei più grandi istituti bancari, è da rilevarsi che buona parte della quota di mercato è detenuta dalle piccole realtà bancarie, la maggior parte delle quali appartenenti al credito cooperativo italiano. Tali banche, infatti, si occupano per lo più di concedere finanziamenti a privati ed alle piccole e medie imprese che, come sappiamo, rappresentano parte integrante dell'intero panorama economico italiano, generando un valore aggiunto pari al 12% del PIL stando all'ultimo rapporto di Cerved¹⁸⁷.

A fronte di questo, tuttavia, è da rilevarsi che le piccole e medie imprese (PMI) rispetto alle realtà di più grandi dimensioni, sono maggiormente soggette al rischio di default. Di conseguenza, tale maggior rischio ricade in particolare sulle piccole banche del territorio italiano e si accentua ancora di più con l'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 in quanto, lo ricordiamo, il significativo deterioramento di un'esposizione comporta la necessità di rilevare una perdita lungo tutta la vita dell'esposizione (*Lifetime Expected Credit Losses*).

L'analisi d'impatto effettuata sui dati di bilancio al 31/12/2016 di una banca appartenente al credito cooperativo italiano ha evidenziato come le maggiori rettifiche di valore sui crediti non deteriorati (in bonis) potrebbero aumentare in misura pari a circa il 115%, causando una diminuzione dell'aggregato patrimoniale Capitale Primario di Classe 1 (CET1) per un valore pari a 3,5 mln/Euro e la diminuzione del relativo coefficiente CET1 ratio in misura pari a 77 punti base.

Pur ritenendo che l'impatto così calcolato non comporti la necessità di ricapitalizzazione del patrimonio della banca, si ritiene che la stessa possa beneficiare del regime transitorio previsto dalla normativa prudenziale che permette la graduale inclusione delle maggiori rettifiche di valore all'interno del Capitale Primario di Classe 1.

¹⁸⁷ Cerved group s.p.a., Rapporto Cerved PMI, 2016

La normativa europea di vigilanza prudenziale, infatti, con uno specifico emendamento al regolamento 575/2013 (CRR) ha previsto la possibilità per le banche e gli altri istituti finanziari di neutralizzare le maggiori rettifiche di valore nel Capitale Primario di Classe 1 (CET1) in modo graduale (*c.d. phase in*). La versione definitiva di tale emendamento è stata firmata definitivamente dal Consiglio dell'Unione Europea in data 13 novembre 2017 e prevede che le banche debbano comunicare alle autorità di vigilanza, entro un termine stabilito, la propria intenzione di avvalersi o meno di tale opzione. Nel caso di esercizio di tale opzione, la banca (o l'intermediario finanziario) può neutralizzare l'effetto delle maggiori rettifiche di valore derivanti dalla prima adozione del principio contabile in percentuali decrescenti (dal 95% fino allo 0%) per un periodo di 5 anni dalla data di prima applicazione.

La previsione di un tale periodo di graduale inclusione fornisce un periodo di sollievo per quegli istituti finanziari che saranno maggiormente impattati dalle nuove disposizioni dell'IFRS 9. In assenza di tale periodo transitorio, infatti, alcune banche sarebbero state eccessivamente penalizzate e non si esclude che l'impatto avrebbe potuto generare effetti di contrazione della concessione di finanziamenti a causa della diminuzione dei coefficienti patrimoniali.

In conclusione si può affermare che, in generale, le disposizioni del nuovo principio contabile presentano indubbi miglioramenti in termini di maggiore qualità dell'informativa finanziaria e di minore complessità rispetto al "vecchio" principio contabile IAS 39. Tale miglioramento è confermato, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di *impairment* dalla maggior parte delle istituzioni finanziarie europee nonché dalle autorità di vigilanza, le quali confermano che il modello di calcolo delle perdite di valore incentrato su un'ottica di perdita attesa migliora indubbiamente la qualità dell'informativa finanziaria garantendo un tempestivo riconoscimento delle perdite di valore.

Le autorità di vigilanza, tuttavia, hanno rilevato che tali nuove disposizioni comportano necessariamente un significativo incremento della soggettività da parte del management aziendale nella scelta dei modelli di calcolo e delle informazioni che devono essere considerate ai fini del calcolo di tali perdite attese. Al fine di garantire una corretta e uniforme applicazione delle nuove disposizioni tra le entità appartenenti al sistema finanziario le autorità hanno emanato alcune "linee guida", le quali devono essere applicate dalle varie entità in accordo con la propria dimensione, con il livello di complessità della propria struttura interna e del mercato in cui operano¹⁸⁸.

¹⁸⁸ European Banking Authority, *Report on Guidelines on credit institutions' credit risk management practices and accounting for Expected Credit Losses*, 12 maggio 2017. Pag 5.

In tale contesto si rende necessario sottolineare come l'attività di controllo e monitoraggio delle autorità di vigilanza sulle istituzioni del sistema finanziario abbia un ruolo fondamentale per la corretta e uniforme applicazione delle nuove disposizioni che, in caso contrario, potrebbero causare significativi problemi di comparabilità dei bilanci.

BIBLIOGRAFIA

Ariante, P., De Rosa, C., Sica, C., IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche, 2016.

Armstrong, C., S., Barth, M., E., Jagolinzer, A., D., Riedl, E., Market Reaction to the Adoption of IFRS in Europe, Working Paper, Harvard Business School, 2008.

Associazione Bancaria Italiana (ABI), Considerazioni preliminari sull'ED IAS 39 "Financial Instruments: Classification and Measurement" pubblicato dallo IASB il 14 luglio 2009, Documento Ias-ABI Bluebook n°68 in: Ias ABI BlueBook n.47, 2009.

Associazione Bancaria Italiana (ABI), Position paper on "Supplement to ED/2009/12 Financial Instrument: Impairment, marzo 2011.

Associazione Bancaria Italiana (ABI), Proposte di revisione dei principi contabili internazionali IAS 39 e IAS 32, Documento Ias-ABI Bluebook n°67 in: Ias ABI BlueBook n.47, 2009.

Balducci, D., Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS, Edizioni FAG, Milano, 2007.

Banca d'Italia, Circolare 262 della Banca d'Italia del 22 dicembre 2005, 4° aggiornamento.

Benston, G. J., Bromwich, M., Wagenhofer, A., Principles-versus rules-based accounting standards: The FASB's standard-setting strategy. Abacus, 42(2), 2006.

Cappelli, A., IFRS 9: Approfondimenti metodologici, Milano 23 luglio 2017.

Carosio, G., La crisi finanziaria e il principio del Fair value. Roma, 03/12/2008. Convegno di studi: "Crisi dei mercati finanziari e implicazioni, anche fiscali, sui bilanci delle imprese". 2008.

Cerved group s.p.a., Rapporto Cerved PMI, 2016

Codice Civile Italiano (Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262), Articolo 1456 – Clausola Risolutiva Espressa.

De Bellis, M., La regolazione dei Mercati Finanziari, Saggi di diritto amministrativo, Guffrè Editore, 2012

Decreto Legislativo 38/2005, 28 febbraio 2005.

Deloitte, Comment Letter on ED/2009/12 Financial Instruments: Amortized Cost and Impairment, 30 giugno 2010.

Dezzani, F., Busso, D., Biancone P., P., IAS/IFRS: Analisi e commento dei Principi contabili internazionali, Ipsoa Manuali, 2016.

Directorate General for Internal Policies – Policy Department A: Economic and Scientific Policy, Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches, Settembre 2015.

EFRAG, Endorsement Advice on IFRS 9 Financial Instrument, 2015.

Ernst e Young, Impairment of Financial Instruments under IFRS 9, dicembre 2014.

European Banking Authority (EBA), Report on Guidelines on credit institutions' credit risk management practices and accounting for Expected Credit Losses, 12 maggio 2017.

European Banking Authority (EBA), Report on results from the second EBA impact assessment of IFRS 9, 13 luglio 2017.

European Central Bank, Response to EFRAG draft endorsement advice on the adoption of IFRS 9 Financial Instruments, 2015.

European Systemic Risk Board, Financial Stability implications of IFRS 9, luglio 2017.

Favino C., La classificazione e la valutazione secondo IFRS 9 (revised 2010): osservazioni critiche alla luce dell'attuale crisi finanziaria internazionale, Quaderni Monografici Rirea, 2011.

Financial Crisis Advisory Group, Report of the Financial Crisis Advisory Group, 23 luglio 2009.

Financial Stability Forum, Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience. 7 aprile 2008.

Gaston, G., Song, W., *Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries Implementing IFRS*. IMF working paper, 2014.

Gebhardt, G., 'Accounting for Credit Risk: Are the Rules Setting the Right Incentives?', *International Journal of Financial Services Management (IJFSM)*, Vol. 3, No. 1, 2008.

Gebhardt, G., *Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study*, Directorate-General for Internal policies, 2015.

Gornjak, M., *Comparison of IAS 39 and IFRS 9: The Analysis of Replacement*, *International Journal of Management, Knowledge and Learning*, 6(1), 115-130, 2017.

Granata, E., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Giuffrè, 2007.

Hoogervorst, H., *Introductory comments to the European Parliament, IASB speech, 11 gennaio 2016*.

Hoogervorst, H., *The Imprecise world of accounting*, *International Association for Accounting Education & Research (IAAER)*, 20 giugno 2012.

Hronsky, J., *IFRS 9, Impairment and Procyclicality: is the cure worse than disease?*, *JASSA The finisia Journal of Applied Finance*, 2010.

Huian, M., C., *Accounting for financial assets and financial liabilities according to IFRS 9*. *Annals of the Alexandru Ioan Cuza University – Economics*, 2012.

International Accounting Standard Board (IASB), ED/2009/12, Financial Instruments: Amortized Cost and Impairment, 2009.

International Accounting Standard Board (IASB), ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses, 2013.

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 32.

International Accounting Standard Board (IASB), IAS 39.

International Accounting Standard Board (IASB), IFRS 7.

International Accounting Standard Board (IASB), IFRS 9.

International Accounting Standard Board (IASB), IFRS 13.

International Accounting Standard Board (IASB), Supplement to ED/2009/12, gennaio 2011.

International Accounting Standard Board (IASB) – Expert Advisory Panel, Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active, ottobre 2008

International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), IFRIC update, Settembre 2012.

KPMG IFRG Limited, First Impressions: IFRS 9 Financial Instruments, 2014.

Lachmann, M., Stefani, U., e Worhmann, A., Fair value accounting for liabilities: Presentation format of credit risk changes and individual information processing, Accounting, Organizations and Society 41, 2015.

Laux, C., Leuz C., The Crisis of Fair Value Accounting: Making Sense of the Recent Debate, Accounting, Organizations and Society, Vol. 34, 2009.

McConnel, P., One fewer non-GAAP adjustment to worry about: improvements to the accounting for changes in own credit, Investor Perspective: Own credit accounting, 2014.

Organismo Italiano di Contabilita' (OIC), Il fair value e la crisi dei mercati finanziari, 2008.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), Response to EFRAG draft comment letter on IASB ED/2010/4 Fair value Option for Financial Liabilities, 2010.

Panetta, F., Angelini, P., Financial sector pro-cyclicality, Banca d'Italia, Quaderni di Economia e Finanza n.44, 2009.

Parbonetti, A., I principi contabili internazionali. 1°edizione università. Roma: Carrocci Editore. 2010.

Parisotto, R., IAS 39: un principio contabile tormentato. Fiscalità internazionale, 2010.

Piras, M., IFRS 9, ecco la sberle in arrivo per banche e PMI. Report Intesa Sanpaolo, 29 maggio 2017.

Regolamento (CE) 1606/2002 della Commissione, 19 luglio 2002.

Regolamento (CE) 1725/2003 della Commissione, 29 settembre 2003.

Regolamento (CE) N. 1004/2008 della Commissione, 15 ottobre 2008.

Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 26 giugno 2013.

Roscini Vitali, F., Vinzia, M.A., Fair value per l'applicazione degli IAS. Nuova edizione aggiornata con il D.Lgs. 38/2005. Milano: Il Sole 24 ore.

Summit of European G8 members (2008) Statement, Parigi, 4 ottobre 2008

Tan, L., Advanced Financial Accounting: An IAS and IFRS Approach. Updated Edition. McGraw Hill Education, 2009.

Toselli, G., A., Rota, M., IFRS Principi contabili internazionali: Gli strumenti finanziari. Prima edizione (2007) Milano: Egea s.p.a., 2007.

Unicredit, Relazioni e bilancio consolidato, 2016

Z. Novotny-Farkas, The Interaction of the IFRS 9 Expected Loss Approach with Supervisory Rules and Implications for Financial Stability, Accounting in Europe, 2016.

